



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2009

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore
florovivaistico

Indice

1. DDL S. 2009 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2009	5
1.3. Trattazione in Commissione	14
1.3.1. Sedute	15
1.3.2. Resoconti sommari	17
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	18
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (ant.) del 13/01/2021	19
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 216 (pom.) del 02/03/2021	34
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 219 (ant.) del 03/03/2021	35
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 226 (ant.) del 17/03/2021	36
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 231 (pom.) del 23/03/2021	37
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 237 (ant.) del 31/03/2021	38
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 239 (ant.) del 07/04/2021	39
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 243 (pom.) del 13/04/2021	40
1.3.2.1.9. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 247 (pom.) del 20/04/2021	41
1.3.2.1.10. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 255 (pom.) del 04/05/2021	42
1.3.2.1.11. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 259 (pom.) dell'11/05/2021	43
1.3.2.1.12. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 266 (ant.) del 19/05/2021	44
1.3.2.1.13. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 274 (pom.) dell'08/06/2021	45
1.3.2.1.14. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 276 (pom.) del 09/06/2021	46

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 277 (pom.) del 15/06/2021	47
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 280 (pom.) del 16/06/2021	48
1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 285 (pom.) del 30/06/2021	49
1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 185 (pom.) del 07/07/2021	50
1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 20/07/2021	58
1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/08/2021	85
1.3.2.1.21. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 195 (pom.) del 14/09/2021	93
1.3.2.1.22. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 197 (pom.) del 22/09/2021	96
1.3.2.1.23. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 198 (pom.) del 05/10/2021	104
1.3.2.1.24. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 200 (pom.) del 12/10/2021	112
1.3.2.1.25. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 203 (pom.) del 19/10/2021	121
1.4. Trattazione in consultiva	126
1.4.1. Sedute	127
1.4.2. Resoconti sommari	129
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	130
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/09/2021	131
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	133
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (pom.) del 05/10/2021	134
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 12/10/2021	152
1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 455 (ant.) del 13/10/2021	163
1.4.2.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	167
1.4.2.3.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 240 (pom.) del 18/05/2021	168
1.4.2.3.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 241 (ant.) del 19/05/2021	172
1.4.2.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	175
1.4.2.4.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/06/2021	176
1.4.2.4.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/06/2021	177
1.4.2.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	178

1.4.2.5.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 252 (pom.) del
28/07/2021179

1. DDL S. 2009 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2009
XVIII Legislatura

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore
florovivaistico

Titolo breve: *Disciplina del settore florovivaistico*

Iter

19 ottobre 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.1824](#)

approvato

S.2009

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Marzio Liuni](#) (Lega)

Cofirmatari

[On. Lorenzo Viviani](#) (Lega), [On. Aurelia Bubisutti](#) (Lega), [On. Dimitri Coin](#) (Lega), [On. Flavio Gastaldi](#) (Lega), [On. Guglielmo Golinelli](#) (Lega), [On. Mario Lolini](#) (Lega), [On. Carmelo Lo Monte](#) (Lega), [On. Alex Bazzaro](#) (Lega), [On. Giuseppe Ercole Bellachioma](#) (Lega), [On. Matteo Luigi Bianchi](#) (Lega), [On. Ingrid Bisa](#) (Lega), [On. Simona Bordonali](#) (Lega), [On. Laura Cavandoli](#) (Lega), [On. Fabrizio Cecchetti](#) (Lega), [On. Jari Colla](#) (Lega), [On. Vito Comencini](#) (Lega), [On. Silvia Covolo](#) (Lega), [On. Andrea Dara](#) (Lega), [On. Guido De Martini](#) (Lega), [On. Luis Roberto Di San Martino Lorenzato Di Ivrea](#) (Lega), [On. Giuseppe Cesare Donina](#) (Lega), [On. Marica Fantuz](#) (Lega), [On. Roberto Paolo Ferrari](#) (Lega), [On. Ketty Fogliani](#) (Lega), [On. Sara Foscolo](#) (Lega), [On. Rebecca Frassini](#) (Lega), [On. Domenico Furguele](#) (Lega), [On. Antonietta Giacometti](#) (Lega), [On. Paolo Grimoldi](#) (Lega), [On. Alessandra Locatelli](#) (Lega), [On. Eva Lorenzoni](#) (Lega), [On. Elena Lucchini](#) (Lega), [On. Elena Maccanti](#) (Lega), [On. Filippo Maturi](#) (Lega), [On. Alessandro Morelli](#) (Lega), [On. Massimiliano Panizzut](#) (Lega), [On. Carlo Piastra](#) (Lega), [On. Tiziana Piccolo](#) (Lega), [On. Erik Umberto Pretto](#) (Lega), [On. Germano Racchella](#) (Lega), [On. Alberto Ribolla](#) (Lega), [On. Rossano Sasso](#) (Lega), [On. Giovanni Battista Tombolato](#) (Lega), [On. Gianni Tonelli](#) (Lega), [On. Vania Valbusa](#) (Lega), [On. Sergio Vallotto](#) (Lega), [On. Adolfo Zordan](#) (Lega)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **6 novembre 2020**; annunciato nella seduta n. 273 del 10 novembre 2020.

Classificazione TESEO

FIORI E FLORICOLTURA , SERRE E VIVAI

Articoli

NEGOZI E RIVENDITE (Art.1), MERCATI (Art.1), COMMERCIO AMBULANTE (Art.1), TRASPORTO DI MERCI (Art.1), IMPRESE AGRICOLE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 4, 7), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Artt.2, 4, 5, 7, 15), REGIONI (Art.3), AMBIENTE (Art.3), PROGRAMMI E PIANI (Artt.4, 7, 15), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.4), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.4), OSSERVATORI (Art.4), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.5), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.6), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.8), SITI E PORTALI WEB (Artt.9, 10)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Patrizio Giacomo La Pietra \(Fdi\)](#) (dato conto della nomina il 13 gennaio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [9^a Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** l'11 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 274 dell'11 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2009

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2009

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **LIUNI , VIVIANI , BUBISUTTI , COIN , GASTALDI , GOLINELLI , LOLINI , LO MONTE , BAZZARO , BELLACHIOMA , BIANCHI , BISA , BORDONALI , CAVANDOLI , CECCHETTI , COLLA , COMENCINI , COVOLO , DARA , DE MARTINI , DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA , DONINA , FANTUZ , FERRARI , FOGLIANI , FOSCOLO , FRASSINI , FURGIUELE , GIACOMETTI , GRIMOLDI , LOCATELLI , Eva LORENZONI , LUCCHINI , MACCANTI , MATURI , MORELLI , PANIZZUT , PIASTRA , PICCOLO , PRETTO , RACCHELLA , RIBOLLA , SASSO , TOMBOLATO , TONELLI , VALBUSA , VALLOTTO e ZORDAN**

(V. Stampato Camera n. 1824)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 novembre 2020*

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione delle attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica)

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina del florovivaismo e, in particolare, della coltivazione, della promozione, della valorizzazione, della comunicazione, della commercializzazione, della qualità e dell'utilizzo dei prodotti florovivaistici.
2. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali.
3. Il settore florovivaistico è distinto in cinque macro-comparti produttivi per l'impiego pubblico e privato:
 - a) floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi recisi o fiori secchi, foglie e fronde recise, piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;
 - b) produzione degli organi di propagazione gamica, ovverosia semi o sementi, o agamica, ovverosia bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da *vivo* e da *vitro*;
 - c) vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno in vaso o in piena terra;
 - d) vivaismo frutticolo, anche ornamentale, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione, in vaso o in piena terra, di piante frutticole;
 - e) vivaismo forestale, concernente la produzione di piante e semi forestali e da bosco.
4. La filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo di cui al comma 1 e le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio e in particolare:
 - a) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione, ovverosia vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti

chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico;

b) i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzione al dettaglio, che comprende:

1) mercati pubblici e privati;

2) progettisti del verde;

3) giardinieri, arboricoltori e manutentori del verde;

4) fioristi e fiorai;

5) punti di vendita e spacci aziendali;

6) centri per il giardinaggio;

7) la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, compresi i centri del « fai da te » e di *bricolage*;

8) gli ambulanti e i chioschi;

9) i rivenditori e gli impiantisti.

5. Nell'ambito della filiera florovivaistica, di cui alla lettera b) del comma 4, sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società e gli enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli.

Art. 2.

(Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9, compatibilmente con quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 9, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, e istituisce premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

Art. 3.

(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

1. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere individuati, per macroaree, all'interno del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico per le aree nord, centro, sud e, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo, e i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio delle attività di rivendita di giornali e riviste, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di *souvenir*, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante.

Art. 4.

(Attività agricola florovivaistica)

1. L'attività agricola florovivaistica è esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, compreso l'imprenditore agricolo professionale, come definito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla

produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti.

3. L'attività di produzione e di vendita di piante e fiori coltivati in vivaio comprende anche talune prestazioni accessorie quali la stipulazione di contratti di coltivazione, di cui all'articolo 15, degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, il trasporto e la messa a dimora con garanzia di attecchimento che riguarda anche gli appalti a verde. Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde pubblici e privati nel territorio urbano.

4. Le aziende vivaistiche autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi o convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le agenzie regionali al fine di contribuire alla produzione di materiale forestale certificato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della peculiarità delle attività agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all'armonizzazione a livello nazionale degli aspetti tecnici generali che disciplinano l'insediamento delle strutture di protezione, indispensabili per l'esercizio delle attività agricole, nonché le principali figure professionali che operano nel settore, in particolare nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione.

Art. 5.

(Distretti florovivaistici)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della distribuzione territoriale delle aziende florovivaistiche e delle loro caratteristiche nell'ambito del settore agricolo, possono individuare, in zone o ambiti territoriali vocati o storicamente dedicati all'attività florovivaistica, distretti florovivaistici che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Le medesime regioni e province autonome, nonché gli enti locali per quanto di loro competenza, possono prevedere interventi da attuare nei distretti florovivaistici per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari.

2. Nelle aree agricole di cui al comma 1 destinate alle attività florovivaistiche sono consentiti interventi volti alla loro qualificazione funzionale e ambientale per rimuovere le situazioni di criticità che incidono sul corretto svolgimento delle pratiche colturali, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse idriche, alla possibilità di accesso e al corretto assetto idraulico e idrogeologico.

3. Nei distretti florovivaistici come individuati dal comma 1, oltre alle attività florovivaistiche, possono essere promosse, per finalità collegate alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo dell'agricoltura, attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare i distretti florovivaistici, ai sensi del comma 1, adeguando i contenuti dei piani locali di gestione del territorio ai fini della loro corretta applicazione.

Art. 6.

(Tavolo tecnico del settore florovivaistico)

1. Al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le attività del settore florovivaistico è istituito il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, di seguito denominato « Tavolo ».

2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;

b) promozione e internazionalizzazione del settore e della filiera, anche nell'ambito del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo

30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e degli strumenti del Patto per l'*export*, firmato l'8 giugno 2020;

- c) monitoraggio dei dati economici e statistici attraverso l'Osservatorio istituito ai sensi del comma 8;
- d) monitoraggio dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, ortofrutticolo e del verde urbano e forestale attraverso l'Osservatorio istituito ai sensi del comma 10;
- e) studio delle varietà storiche coltivate nei distretti territoriali e definizione di azioni di conservazione e valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali;
- f) attività consultiva e di indirizzo su temi specifici, anche legati a emergenze fitosanitarie;
- g) promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca, anche in collaborazione con il mondo universitario e gli enti di ricerca;
- h) elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore;
- i) elaborazione di indicazioni guida omogenee, da specificare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico.

3. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e durano in carica tre anni. Fino all'insediamento del Tavolo di cui al presente articolo restano in carica i componenti del Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18353 del 14 dicembre 2012.

4. Il Tavolo è composto da:

- a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dei quali con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti del Ministero della salute;
- c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- e) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- g) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- h) dodici rappresentanti delle associazioni del settore florovivaistico;
- i) due rappresentanti della cooperazione;
- l) sei rappresentanti dei mercati generali all'ingrosso, delle associazioni di categoria del commercio e della grande distribuzione organizzata;
- m) quattro rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali.

5. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori, ai rappresentanti:

- a) dei consorzi nazionali;
- b) dei mercati nazionali;
- c) dei distretti nazionali;
- d) dei sindacati dei lavoratori;
- e) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- f) dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- g) dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- h) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
- i) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- l) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- m) della Società di ortoflorofrutticoltura italiana;

n) delle università.

6. Il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati al comma 4, nonché di altri esperti di settore.

7. Ai partecipanti al Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione. L'Osservatorio ha il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riferimento alle importazioni ed esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. I dati di interesse sono individuati dal Tavolo e inseriti nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9. I medesimi dati sono aggiornati, su indicazione del Tavolo, ogni tre anni e riguardano l'evoluzione delle superfici per le diverse produzioni, in piena aria e in apprestamenti di protezione, in contenitori e in piena terra, il numero di addetti, i prezzi e l'andamento del mercato nonché i volumi di importazione e di esportazione.

9. I componenti dell'Osservatorio per i dati statistici ed economici, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, indicati ai commi 4 e 5, i quali non facciano parte dell'Osservatorio di cui al comma 10. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

10. Nell'ambito del Tavolo è altresì istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale. L'Osservatorio si occupa delle questioni connesse alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita, anche in relazione al loro contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e all'aumento della sostenibilità degli insediamenti urbani e produttivi. L'Osservatorio ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità dei materiali vivaistici e di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti a verde.

11. I componenti dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, indicati ai commi 4 e 5, in rappresentanza del comparto produttivo, di quello professionale, della ricerca e dei servizi connessi al settore, i quali non facciano parte dell'Osservatorio di cui al comma 8. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

12. Il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in particolare, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.

13. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9 e partecipano alla sua approvazione.

14. Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente.

Art. 7.

(Ufficio per la filiera del florovivaismo)

1. L'ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2019, assume la seguente denominazione: « PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e filiera del florovivaismo ».

2. Le funzioni e i compiti dell'ufficio PQAI II, in relazione alla filiera del florovivaismo, sono individuati con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora la corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

Art. 8.

(Coordinamento permanente, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un organo permanente di coordinamento, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*. L'organo di coordinamento è composto da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Esso promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica. Ai componenti dell'organo di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 9.

(Piano nazionale del settore florovivaistico)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito denominato « Piano ».

2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

3. Il Piano individua le questioni rilevanti per il potenziamento economico e produttivo del settore florovivaistico, con particolare attenzione all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alla promozione, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Il Piano ha durata triennale.

4. Il Piano può altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi.

5. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Qualità delle produzioni e marchi)

1. Le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenendo conto delle regolamentazioni degli organismi europei e internazionali di riferimento, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici, con l'obiettivo di fornire uno strumento di riconoscibilità, da parte del mercato, delle produzioni florovivaistiche che garantisca il consumatore in merito alle caratteristiche di qualità.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove i marchi di cui al comma 1 che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo in ambito regionale, interregionale o di distretto florovivaistico.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove e favorisce la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile anche nell'ambito del settore florovivaistico.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'adesione a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti.
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

(Piano di comunicazione e promozione)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un Piano di comunicazione e promozione che individua in modo organico gli interventi e le azioni per la valorizzazione del settore. Il Piano è predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo di cui all'articolo 6, avvalendosi dell'ufficio di cui all'articolo 7.
2. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane)

1. I comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.
2. I comuni applicano le disposizioni del comma 1 nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

(Centri per il giardinaggio)

1. I centri per il giardinaggio che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile sono aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola. Essi sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti di vendita, che svolgono attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio, forniti di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori,

alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2, sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo comma 2.

2. Al fine di favorire l'armonizzazione, a livello nazionale, delle normative regionali vigenti relative ai centri per il giardinaggio, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1, assicurando che dall'applicazione delle regole fiscali vigenti ai centri per il giardinaggio non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Lo schema del regolamento di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.

Art. 14.

*(Esercizio dell'attività
di manutentore del verde)*

1. In considerazione dell'elevato livello di competenze e della rapida innovazione che qualificano la figura professionale del manutentore del verde e tenuto conto dell'accordo del 22 febbraio 2018 sul Documento relativo allo « *Standard* professionale e formativo di manutentore del verde », sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Art. 15.

(Contratti di coltivazione)

1. In considerazione delle peculiarità e dell'importanza di inserire esemplari arborei di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano nonché dell'incidenza della coltivazione e della crescita in vivaio sulle caratteristiche degli esemplari stessi, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione esclusivamente per la fornitura e la messa a dimora di piante arboree. Il contratto di coltivazione è stipulato con aziende florovivaistiche che provvedono direttamente alla coltivazione, alla preparazione della pianta, alla fornitura, alla sistemazione del sito d'impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento.

2. I contratti di coltivazione di cui al comma 1 possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata massima di sette anni. Costituiscono titolo preferenziale per la stipulazione degli accordi quadro di cui al presente comma la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire il valore multifunzionale del verde.

3. Gli eventuali oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono sostenuti direttamente, anche mediante sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche, per talune delle aree a esse affidate, sia da parte di soggetti terzi privati. A tal fine le amministrazioni con propri atti individuano, anche su istanza delle parti private interessate, le aree potenzialmente sponsorizzabili, per le quali sono indicate le caratteristiche della manutenzione richiesta, nonché gli eventuali interventi di miglioramento, che possono anche riguardare la creazione di aree di verde attrezzato, le modalità applicative della sponsorizzazione e le forme con cui lo *sponsor* pubblicizza le attività poste in essere. Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione mantengono la funzione ad uso pubblico, in base alle vigenti disposizioni del piano regolatore generale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.

(Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano)

1. I comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. A tale fine con propri atti i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle attività di cui al precedente periodo, individuandone forme di regolamentazione e limiti.

Art. 17.

(Creazione e finalità delle organizzazioni di produttori)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni.

Art. 18.

(Criteri di premialità nell'ambito dei PSR)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo di cui all'articolo 6 e in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 9, d'intesa con le regioni, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaistici riconosciute in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni, specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.

2. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

Art. 19.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2009
XVIII Legislatura

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore
florovivaistico

Titolo breve: *Disciplina del settore florovivaistico*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 155 \(ant.\)](#)

13 gennaio 2021

[N. 216 \(pom.\)](#)

2 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 219 \(ant.\)](#)

3 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 226 \(ant.\)](#)

17 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 231 \(pom.\)](#)

23 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 237 \(ant.\)](#)

31 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 239 \(ant.\)](#)

7 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 243 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 247 \(pom.\)](#)

20 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 255 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 259 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 266 \(ant.\)](#)

19 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 274 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 276 \(pom.\)](#)

9 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 277 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 280 \(pom.\)](#)

16 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 285 \(pom.\)](#)

30 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 185 \(pom.\)](#)

7 luglio 2021

[N. 187 \(pom.\)](#)

20 luglio 2021

[N. 191 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

[N. 195 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

[N. 197 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

[N. 198 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 200 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

[N. 203 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (ant.) del 13/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021

155ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso parere.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) sottoscrive l'emendamento 9.4.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI), la senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) e il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.2, 9.4 e 9.6 e li trasformano nell'ordine del giorno G/988/5/9 (pubblicato in allegato).

Il senatore [MAGORNO](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 9.3.

L'emendamento 9.5 decade per assenza dei presentatori.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 9.7.

Vengono quindi posti in votazione gli emendamenti 9.8 e l'identico 9.9 (testo 2) che risultano approvati.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.10 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/6/9 (pubblicato in allegato).

L'emendamento 9.11 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.8.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 9, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 10, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore [MOLLAME](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 11.2 e 11.3, invita al ritiro dell'emendamento 11.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 11.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 11.1.

Con successive e distinte votazioni sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti 11.2 e 11.3.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 11.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/7/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 11, come modificato.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 12.

Il relatore [MOLLAME](#) (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1 a condizione che venga riformulato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) sottoscrive l'emendamento 12.1 e accogliendo la proposta del relatore lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 12.1 (testo 2) viene pertanto posto in votazione ed approvato.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 12, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 13, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 14.

Il relatore [MOLLAME](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 14.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Viene pertanto posto in votazione ed approvato l'emendamento 14.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 14, come modificato.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 15.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 15.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

L'emendamento 15.1 viene posto in votazione e respinto.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 15.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 16.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 16.100.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 16, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [DE BONIS](#) (Misto-MAIE) ritira l'emendamento 17.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/8/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 17.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) presenta una riformulazione dell'emendamento 18.100 in un testo 2 (pubblicato in allegato) e ne raccomanda l'approvazione.

Esprime parere contrario sul subemendamento 18.100/1 nonché sugli emendamenti 18.1, 18.3, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.5 e 18.0.9. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 18.2 ed invita al ritiro dell'emendamento 18.0.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [DE BONIS](#) (Misto-MAIE) ritira il subemendamento 18.100/1. Ritira inoltre l'emendamento 18.3 trasformandolo nell'ordine del giorno G/988/9/9 (pubblicato in allegato) nonché l'emendamento 18.0.1 trasformandolo nell'ordine del giorno G/988/10/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 18.100 (testo 2).

Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 18.1 e 18.2.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 18.0.2 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Il senatore [MAGORNO](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 18.0.4 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 18.0.5 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Gli emendamenti 18.0.6 (testo 2) e 18.0.8 (testo 2) risultano assorbiti in seguito all'approvazione nella seduta di ieri dell'emendamento 1.1 (testo 2).

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 18.0.9 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/11/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 18, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore [MOLLAME](#) (*M5S*) invita al ritiro degli emendamenti 19.1 e 19.0.1, in caso contrario il suo parere sarà contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 19.1 che viene pertanto posto in votazione e respinto.

Il senatore [MAGORNO](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 19.0.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 19.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 20, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Terminata la votazione degli emendamenti, il presidente [VALLARDI](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 10,25.

Si riprende con l'esame degli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti precedentemente presentati.

Sugli ordini del giorno, il RELATORE si rimette al Governo.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/988/4/9, G/988/5/9, G/988/7/9 e G/988/11/9.

L'ordine del giorno G/988/6/9 è riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato), in conformità a

quanto richiesto dal rappresentante del Governo, ed accolto.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto-MAIE*) ritira gli ordini del giorno G/988/8/9, G/988/9/9 e G/988/10/9, in conformità a quanto richiesto dal rappresentante del Governo. Sottoscrive altresì l'ordine del giorno G/988/4/9.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 988, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la deliberazione è avvenuta all'unanimità ed esprime la propria soddisfazione per il positivo completamento dell'*iter* in Commissione, ringraziando il sottosegretario L'Abbate ed i colleghi senatori per l'apporto fornito ai lavori.

(1576) VALLARDI ed altri. - Disposizioni sul commercio delle chiocciole e della bava di lumaca

(1858) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di elicicoltura

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1576, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1858 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1858, di iniziativa del senatore Taricco ed altri, recante "Disposizioni in materia di elicicoltura". Cede quindi la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge diretto a regolamentare le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall'allevamento delle lumache nell'ambito dell'intera filiera alimentare.

Il provvedimento, composto da undici articoli, individua all'articolo 1 gli ambiti in cui viene disciplinata l'attività di elicicoltura, ovverosia: la raccolta e l'allevamento; gli utilizzi, la macellazione e il confezionamento; il trasporto, la distribuzione e la commercializzazione; le specie allevabili e commercializzabili; l'anagrafe nazionale e la tracciabilità; la sicurezza, le sanzioni e i controlli; l'informazione e l'educazione alimentare.

L'articolo 2, ai fini della applicazione della legge, reca una serie di definizioni, tra cui quella di elicicoltura, di chiocciola e di bava.

L'articolo 3 disciplina le modalità della raccolta delle chiocciole: questa è consentita, esclusivamente nelle ore diurne, per scopi alimentari e terapeutici, per il solo uso e il consumo diretti e per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona, nella sola stagione autunnale, vietando la raccolta di quelle con diametro conchigliare inferiore ai 3 centimetri. Le disposizioni sulla raccolta non si applicano nei confronti di coloro che svolgono attività di allevamento elicicolo regolarmente autorizzati.

Al riguardo l'articolo 4 prevede che l'attività di elicicoltura è in tutte le sue articolazioni attività agricola di allevamento a tutti gli effetti di legge ed è tenuta ai medesimi obblighi e fruisce del medesimo trattamento fiscale e previdenziale. Spetta alle regioni, in particolare, la tenuta dell'elenco degli impianti di elicicoltura ubicati nel proprio territorio. Gli impianti di allevamento elicicolo devono, in ogni caso, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione, rispettare alcune prescrizioni: il divieto di alterare o danneggiare l'assetto idrogeologico,

faunistico e floreale, nonché l'afflusso idrico e la composizione chimica dei corsi d'acqua; il divieto di effettuare ogni forma di discarica o movimentazione del terreno, con la sola eccezione degli interventi necessari per assicurare la sicurezza urbana o l'incolumità pubblica; l'obbligo di bonificare i terreni sottoposti a trattamenti chimici prima del riposizionamento delle chioccioline.

L'articolo 5 disciplina l'utilizzo delle chioccioline provenienti dall'allevamento, prevedendo in particolare che il loro utilizzo per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici è consentito esclusivamente qualora provenienti da impianti autorizzati e ubicati all'aperto o, se di importazione, qualora corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.

L'articolo 6 concerne la commercializzazione della « bava di lumaca », prevedendo che possa essere messa in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chioccioline provenienti da allevamenti - prodotta attraverso un procedimento certificato dai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale - che attesti l'assenza di morte per gli animali sottoposti al procedimento e l'assenza di sofferenza degli animali causata da attività di stimolazione di natura meccanica o di esposizione diretta a percentuali superiori al 6 per cento di acido citrico o di cloruro di sodio.

L'articolo 7 disciplina la macellazione, il trasporto e la distribuzione delle chioccioline. Al riguardo, si prevede che gli operatori del settore alimentare che preparano chioccioline utilizzate per il consumo umano devono rispettare una serie di requisiti, tra cui: le chioccioline devono essere macellate in uno stabilimento costruito, sistemato ed attrezzato allo scopo; lo stabilimento deve avere un locale riservato al deposito e alla macellazione, fisicamente separato da quello adibito alla preparazione; le chioccioline che muoiono al di fuori della macellazione non possono essere preparate per il consumo umano; le chioccioline devono essere oggetto di un esame organolettico effettuato per campionamento.

L'articolo 8 concerne il commercio delle chioccioline: vengono anzitutto definite le specie di chioccioline che possono essere commercializzate, provenienti da impianti iscritti nell'elenco degli impianti autorizzati. Le chioccioline provenienti da allevamento all'aperto devono essere accompagnate da autocertificazione rilasciata dall'allevatore, da cui risultino la quantità, la tipologia di animale, l'allevamento di provenienza, la salubrità ambientale e il nutrimento unicamente vegetale o di derivazione esclusivamente vegetale ad esse somministrato; per le chioccioline importate si prevede una certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità, ovvero idonea documentazione per la tracciabilità del prodotto nel rispetto della normativa UE.

L'articolo 9 individua, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti e le violazioni delle norme contenute nel provvedimento.

L'articolo 10 rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione delle tipologie di prodotto del settore elicotico per le quali è obbligatoria l'indicazione del luogo di provenienza, prevedendo altresì che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisca i contenuti minimi dei disciplinari produttivi necessari per autorizzare l'utilizzo del marchio *Made in Italy*.

L'articolo 11 reca le disposizioni finali.

Il presidente [VALLARDI](#), dato che il disegno di legge testé illustrato dal relatore è analogo al disegno di legge n. 1576 già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1858 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1576. Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1324) MANTERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
(Discussione e rinvio)

La relatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, considerati i recenti contrasti giurisprudenziali e l'incertezza interpretativa della normativa in materia, si ritiene "necessario e urgente" intervenire modificando la legge n. 242 del 2016, che detta disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da due articoli, al comma 1 dell'articolo 1 reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016.

La lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016, concernente la liceità della coltivazione. In particolare sono aggiunte due ulteriori lettere all'elenco di quanto è possibile ottenere dalla canapa coltivata senza necessità di autorizzazione: *g-bis*) infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e *g-ter*) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, prevedendo altresì che la percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) in essi contenuta sia inferiore all'0,6 per cento e che siano garantiti gli *standard* di qualità relativi alla produzione e alla conservazione.

La lettera *b*) del comma 1 aggiunge, al medesimo articolo 2, il comma *3-bis*, prevedendo che sull'etichetta delle confezioni di vendita delle infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e del materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, debbano necessariamente essere indicati la quantità di THC contenuta (che deve essere inferiore allo 0,6 per cento), il contenuto di cannabidiolo (CBD), l'assenza di metalli pesanti e l'origine di provenienza della coltivazione.

La lettera *c*) del comma 1 novella l'articolo 3 della legge n. 242 del 2016, concernente gli obblighi del coltivatore, estendendo il campo di applicazione della norma non solo alla semente ma anche alla talea.

La lettera *d*) del comma 1 novella l'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, recante incentivi per la filiera della canapa, prevedendo che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, possa essere destinata, con decreto ministeriale, anche agli agricoltori che fanno ricerca per selezionare e registrare nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca invece una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), prevedendo che all'articolo 14, concernente i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo, al comma 1, lettera *a*), venga novellato il n. 6), in modo da comprendervi la *cannabis*, compresi i prodotti da essa ottenuti, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, purché con contenuto di THC superiore o uguale allo 0,6 per cento

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento, prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore [MANTERO](#) (*M5S*) ringrazia il Presidente e la relatrice per aver finalmente deciso di avviare l'esame del disegno di legge; ricorda peraltro come siano recentemente iniziati presso il Ministero delle politiche agricole i lavori del Tavolo di filiera della canapa, a sottolineare la centralità ormai riconosciuta alla materia. Preannuncia sin da ora che essendo trascorso diverso tempo tra il momento della presentazione del disegno di legge e l'inizio del suo esame si renderanno probabilmente necessari alcuni aggiustamenti al testo. In conclusione chiede di verificare la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire la tematica oggetto del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), nel condividere tale proposta, invita i colleghi senatori a segnalare i nominativi di soggetti che si intendono audire su tale argomento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che è stato approvato dall'Assemblea della Camera il 4 novembre 2020 (A.C. 1824) e reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Ai sensi dell'articolo 1, il disegno di legge ha riguardo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla commercializzazione, alla qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione, avente carattere ornamentale e non ornamentale. Sono, quindi, individuati i seguenti cinque macro-comparti produttivi: floricoltura (fiori, foglie, piante in vaso); produzione di organi di propagazione gamica o agamica (ad esempio semi, bulbi e tuberi); vivaismo ornamentale (produzione di piante intere); vivaismo frutticolo; vivaismo forestale (produzione di piante e semi forestali e da bosco). Si precisa quindi che la filiera florovivaistica comprende sia le attività di tipo agricolo che le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio.

L'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi per la realizzazione di interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

L'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo, prevedendo che all'interno del Piano Nazionale del settore florovivaistico possono essere individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate; alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante.

L'articolo 4 definisce come attività agricola florovivaistica quella esercitata dall'imprenditore agricolo con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili, consistente nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono quindi individuate alcune prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori, nonché le attività di pertinenza agricola.

L'articolo 5, concernente i distretti florovivaistici, prevede che le regioni possono individuare tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. In tali aree sono consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico; possono altresì essere favorite attività connesse all'agricoltura quali gli agriturismi.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici e dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di consulenza, di promozione ed elaborazione di progetti. Al Tavolo è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini

professionali, nonché, in qualità di osservatori, di rappresentanti di consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, AGEA, ISMEA, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università e Società di ortofrutticoltura italiana. Nell'ambito del Tavolo è quindi istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici, nonché l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici.

L'articolo 7 concerne l'ufficio dirigenziale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) che assume la nuova denominazione "PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo" e le cui funzioni saranno definite con successivo decreto ministeriale.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della *green economy*, composto da rappresentanti dei ministeri delle politiche agricole, dell'ambiente, della salute, dell'economia e dello sviluppo economico; l'organo in questione promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica.

L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico, di durata triennale, diretto ad individuare le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). Viene altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico.

L'articolo 10 prevede che le regioni possono istituire, d'intesa con il MIPAAF, marchi per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Lo stesso Ministero è chiamato a promuovere tali marchi, a favorire la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica, nonché a promuovere l'adesione a sistemi di certificazione internazionale.

L'articolo 11, dedicato alla comunicazione e alla promozione, prevede che il MIPAAF predisponga un Piano di comunicazione e promozione che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore. Viene quindi autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo tecnico.

L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono pertanto utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.

L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Tali centri, operanti nel settore del giardinaggio e del florovivaismo, sono luoghi aperti al pubblico dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e forniti di serre e di vivai; i centri sono predisposti per la produzione e la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore. All'attuazione di tali disposizioni si provvederà con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà assicurare tra l'altro che dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non discendano maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 disciplina la figura professionale del manutentore del verde.

L'articolo 15 prevede che le amministrazioni, nell'ambito di accordi quadro della durata massima di sette anni, possono stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupano della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione e, a tal fine, le amministrazioni

individuano con propri atti, anche su istanza delle parti private interessate, le aree potenzialmente sponsorizzabili. Costituisce titolo preferenziale per la stipula degli accordi quadro la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire il valore multifunzionale del verde.

L'articolo 16, concernente la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano, prevede che i comuni possano adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

L'articolo 17 prevede che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale, mentre ai sensi dell'articolo 18 lo stesso Ministero è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.

L'articolo 19 contiene infine una clausola di salvaguardia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta è stato presentato un nuovo emendamento, sul quale è stato richiesto il parere della Commissione bilancio. Poiché il prescritto parere non è ancora pervenuto, propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [988](#)

G/988/5/9 (già em. 9.2, 9.4 e 9.6)

[La Pietra](#), [Battistoni](#), [Caligiuri](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico",
premessi che:

l'articolo 9 reca l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, la cui dotazione, come specificato al comma 5, capoverso "1.", è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente;

le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti: dal

finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e del Piano nazionale delle sementi biologiche; dall'istituzione del marchio italiano; dal finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti previsti dall'articolo 11,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che il Fondo sia destinato anche al finanziamento di iniziative per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.

G/988/6/9 (testo 2)

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già fissato a legislazione vigente, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

le modifiche introdotte consistono sostanzialmente in un ampliamento dell'elenco di prodotti soggetti a contributo, con l'inclusione di quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico;

l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1, del medesimo articolo, demanda a decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la determinazione e l'aggiornamento dei prodotti da assoggettare a contributo;

non appare idoneo lo strumento del decreto, peraltro da aggiornarsi annualmente, per la determinazione e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, in quanto non si avrebbe più alcuna certezza su quali siano i prodotti da sottoporre a prelievo, mettendo in difficoltà produttori e utilizzatori di fitofarmaci e fertilizzanti;

considerato che :

la normativa in questione prevede, in caso di mancato pagamento del contributo, apposite sanzioni a carico delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di approvazione del provvedimento, le opportune modifiche affinché la determinazione e all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti da assoggettare a contributo, di cui all'articolo 9, comma 5, capoverso 1, venga stabilito con provvedimento specifico.

G/988/6/9 (già em. 9.10)

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già fissato a legislazione vigente, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

le modifiche introdotte consistono sostanzialmente in un ampliamento dell'elenco di prodotti

soggetti a contributo, con l'inclusione di quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico;

l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1, del medesimo articolo, demanda a decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la determinazione e l'aggiornamento dei prodotti da assoggettare a contributo;

non appare idoneo lo strumento del decreto, peraltro da aggiornarsi annualmente, per la determinazione e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, in quanto non si avrebbe più alcuna certezza su quali siano i prodotti da sottoporre a prelievo, mettendo in difficoltà produttori e utilizzatori di fitofarmaci e fertilizzanti;

considerato che :

la normativa in questione prevede, in caso di mancato pagamento del contributo, apposite sanzioni a carico delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di approvazione del provvedimento, le opportune modifiche affinché la determinazione e all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti da assoggettare a contributo, di cui all'articolo 9, comma 5, capoverso 1, venga stabilito nella legge primaria.

G/988/7/9 (già em. 11.4)

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica destinato, in via principale, a finanziare gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 7 e del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'articolo 8;

il Fondo è finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo per la sicurezza alimentare, versato annualmente dalle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;

la finalità del Fondo è quella di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente;

il disegno di legge non prevede alcuna forma di monitoraggio dei risultati concreti ottenuti tramite le risorse assegnate al Fondo, limitandosi a stabilire che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui all'articolo 7 e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso;

sarebbe opportuno venissero sviluppati appositi indicatori statistici, anche in sede di relazione annuale alle Camere, da impiegare nella valutazione degli effettivi risultati conseguiti.

impegna il Governo

in sede di relazione annuale da presentare alla Camere, ai sensi del comma 3, dell'articolo 7, ad assicurare lo sviluppo di appositi indicatori da utilizzare quali *benchmark* ai fini della valutazione degli effettivi risultati conseguiti, anche in termini di benefici ambientali, tramite l'attuazione delle misure previste dal presente disegno di legge e, in particolare, delle iniziative finanziate dal Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

G/988/8/9 (già em. 17.0.1)

[De Bonis](#)

Il Senato,

premessi che:

nell'ambito delle disposizioni in materia di tutela della produzione biologica e dei consumatori, di cui al Capo VII del presente provvedimento è opportuno prevedere il divieto di uso di organismi geneticamente modificati e di genome editing,

impegna il Governo:

fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura biologica, a vietare l'uso e il riferimento ai termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati e da organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi (genome editing), in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 luglio 2018, causa C-528/16.

G/988/9/9 (già em. 18.3)

[De Bonis](#)

Il Senato,

premessi che:

nell'ambito delle sementi biologiche, di cui all'articolo 18 del presente provvedimento, l'espressione più volte riportata, che fa salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria, sarebbe bene che venisse soppressa. In effetti questa frase impedisce e rende illegale quanto sostenuto nello stesso articolo 18 poiché le norme fitosanitarie vigenti sono quelle che si applicano per le ditte sementiere che sono costose e per molte specie impossibili ad applicarsi se non muniti di importanti investimenti in laboratori e mezzi tecnici per ottenere una presenza pari allo 0% di fitopatie (vedi Reg. 2016/2031 UE), il quale stabilisce che "In Italia la sottovalutazione delle nuove norme fitosanitarie UE minaccia di bloccare sia l'emersione delle risorse a rischio di erosione genetica dal limbo dell'autoconsumo, vanificando la loro transizione ad una dimensione di mercato, sia le migliaia di varietà vegetali autoctone, oggetto di commercializzazione, e pertanto soggette a normative fitosanitarie non più compatibili con la ridotta scala produttiva della gran parte delle risorse vegetali del Paese.",

impegna il Governo:

a prevedere l'esclusione dell'applicazione delle norme in materia sementiera e fitosanitaria vigenti che attualmente si applicano per le ditte sementiere.

G/988/10/9 (già em. 18.0.1)

[De Bonis](#)

Il Senato,

premessi che:

la difesa e la diffusione del carattere genetico della "rusticità" dell'ape italiana, così come delle popolazioni autoctone tipiche (*Apis mellifera sicula* Montagano), o delle zone di confine (*Apis mellifera mellifera* per la Liguria e *Apis mellifera carnica* per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige) e la propensione di queste popolazioni di api, native o naturalizzate sul nostro territorio, andrebbe senza dubbio incrementata;

inoltre, occorrerebbe bottinare le specie botaniche tipiche della biodiversità nazionale, traendone un miele ricco di componenti nutraceutiche;

l'attività di apicoltura biologica va, pertanto, svolta incentivando l'impiego di api regine provenienti da centri e da allevamenti che selezionano i caratteri biologici nazionali al fine di garantire la biodiversità delle specie apistiche, evitando il diffondersi di ceppi di api interrazziali ibride e manipolate geneticamente, provenienti dall'estero, contrastando l'inquinamento del patrimonio genetico delle api autoctone e prevenendo la sensibile riduzione della qualità intrinseca del miele da

esse prodotto;

in proposito si fa presente che è stato messo a punto un metodo scientifico per la mappatura del DNA presente nel miele grazie al quale è possibile definire con precisione la sottospecie di api allevate per la produzione di un determinato miele con capacità, quindi, di identificare l'origine geografica del prodotto e la reale natura dell'ape utilizzata per la produzione. Questo metodo è stato inserito nel Programma nazionale MIPAAFT 2020 - 2022 delle azioni a favore del comparto apistico ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013,

impegna il Governo:

a prevedere che l'attività di apicoltura biologica sia riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

G/988/11/9 (già em. 18.0.9)

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

la particolare morfologia dei territori, specie quelli montani, caratterizzati da aziende di piccole dimensioni fortemente frazionate in unità fondiari anche molto distanti tra di loro, rende particolarmente difficoltosa l'adozione della tecnica di produzione biologica su tutta la superficie aziendale;

in tali situazioni il passaggio integrale alla tecnica di produzione biologica diviene particolarmente complesso non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto quello giuridico ed amministrativo;

la normativa comunitaria dispone peraltro delle flessibilità per le situazioni aziendali e territoriali particolari, come stabilito dall'articoli 11 ed 22 comma 2 lett. a) del Reg. UE 834/2007;

in ragione della importanza di un processo continuo di ampliamento delle superfici coltivate con metodo biologico, pur con adeguate garanzie di tracciabilità, separazione e controllabilità delle aziende e delle produzioni, è pertanto necessario applicare la flessibilità ammessa dalla regolamentazione comunitaria per una divisione aziendale in unità fondiari condotte con metodo biologico e non biologico.

impegna il governo

a valutare l'opportunità di introdurre elementi di maggiore flessibilità, nel caso di aziende composte da più unità fondiari separate e distanti fra loro, partecipanti ad un contratto di rete, un distretto biologico o socie di organizzazione di produttori riconosciute per la produzione biologica, affinché venga a queste riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiari in biologiche e non biologiche, ferma restando la garanzia della tracciabilità delle produzioni.

Art. 12

12.1 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Taricco](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e Bolzano".

Art. 18

18.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso «6 -bis .» con il seguente:

«6-bis. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE)

2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è riconosciuto il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e/o moltiplicazione. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, n. 10400, e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.».

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 216 (pom.) del 02/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 216
MARTEDÌ 2 MARZO 2021**

Presidenza della Vice Presidente
[BITI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI FLOROVIVAISTICHE (ASSOFORO, ANVE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIVAISTI ESPORTATORI), ASSOCIAZIONE VIVAISTI ITALIANI, ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI ITALIANI E ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI TUTELA DEL MARCHIO VIVAIFIORI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 219 (ant.) del 03/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 219
MERCOLEDÌ 3 MARZO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI
AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL
SETTORE FLOROVIVAISTICO)*

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 226 (ant.) del 17/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 226

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021

Presidenza della Vice Presidente

[BITI](#)

indi del Presidente

[VALLARDI](#)

*Orario: dalle ore 10,35 alle ore 12,10
(sospensione dalle ore 11,30 alle ore 11,35)*

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FLORVENETO - ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI DEL VENETO, DELL'ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI VENETI, DELL'ASSOCIAZIONE FILIERA FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO, DELL'ASSOCIAZIONE FLORICOLTORI E FIORISTI ITALIANI DELLA COLDIRETTI (AFFI), DI ASPROFLOR, DEL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DEL PONENTE LIGURE, DEL DISTRETTO RURALE VIVAISTICO-ORNAMENTALE DI PISTOIA E DEL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO INTERPROVINCIALE LUCCA PISTOIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 231 (pom.) del 23/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 231
MARTEDÌ 23 MARZO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO ALTO LOMBARDO, DEL DISTRETTO VIVAISTICO PLANTA REGINA, DEL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO SICILIANO E DEL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 237 (ant.) del 31/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 237
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,15

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR ALESSANDRO PIANA, ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, CACCIA E PESCA, ACQUACOLTURA, SVILUPPO
DELL'ENTROTERRA, ASSOCIAZIONISMO COMUNALE, ESCURSIONISMO E TEMPO LIBERO,
MARKETING E PROMOZIONE TERRITORIALE, PARCHI, GESTIONE E RIFORMA
DELL'AGENZIA IN LIGURIA, PROMOZIONE DEI PRODOTTI LIGURI, DELLA REGIONE
LIGURIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N.
2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)*

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 239 (ant.) del 07/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 239

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021

Presidenza della Vice Presidente

[BITI](#)

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOVERDE - ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI DEL VERDE, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIARDINIERI PROFESSIONISTI (AIGP) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI GIARDINAGGIO (AICG), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 243 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 243
MARTEDÌ 13 APRILE 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEI MERCATI DEI FIORI DELLA TOSCANA-
CITTÀ DI PESCIA, DI SANREMO, DI VITTORIA, DI POMPEI, DI TAVIANO, DI VIAREGGIO, DI
LEVERANO E DI ERCOLANO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL
DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)*

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 247 (pom.) del 20/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 247
MARTEDÌ 20 APRILE 2021

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI (CONAF), DEL COLLEGIO NAZIONALE AGROTECNICI E AGROTECNICI
LAUREATI E DEL COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009
(DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)*

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 255 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 255
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 16,50 alle ore 17,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFESERCENTI, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL
SETTORE FLOROVIVAISTICO)*

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 259 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 259
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSO.IMPRESI.DI.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI DIFESA E TUTELA AMBIENTE) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL VERDE (AIPV), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 266 (ant.) del 19/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 266
MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO FIORI TIPICI DEL LAGO
MAGGIORE E DELLA SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA LA MEDITERRANEA, INTERVENUTI
IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL
SETTORE FLOROVIVAISTICO)*

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 274 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 274
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,20
(sospensione dalle ore 14,55 alle ore 15)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) E DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 276 (pom.) del 09/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 276
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO DI SPERIMENTAZIONE E
ASSISTENZA AGRICOLA (CERSAA) - ALBENGA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN
RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)*

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 277 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 277
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DELLA PROFESSORESSA DANIELA ROMANO, PROFESSORE ORDINARIO DI ORTICOLTURA E FLORICOLTURA ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA E DEL PROFESSOR FRANCESCO FERRINI, PROFESSORE ORDINARIO DI ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE - FULL PROFESSOR OF ARBORICULTURE - MEMBRO DEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (DAGRI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 280 (pom.) del 16/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 280
MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA
FLORICOLTURA (SANREMO) E DELLA DOTTORESSA TINDARA CRISAFULLI, AGRONOMA,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009
(DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)*

1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 285 (pom.) del 30/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 285
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 185 (pom.) del 07/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021

185ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02194, presentata dalla senatrice Caligiuri, rilevando in premessa che, in materia di contaminazioni da sostanze non ammesse per i prodotti biologici, il Regolamento (CE) 834/2007 e il suo Regolamento esecutivo 889/2008, non prevedono un limite quantitativo massimo oltre il quale è necessario procedere alla decertificazione/declassamento del prodotto contaminato, fatto salvo quanto previsto dalla normativa orizzontale in materia di contaminazioni da fitofarmaci.

La Commissione europea ha altresì chiarito che, per qualunque valore di residuo di una sostanza non ammessa, è necessario procedere all'indagine volta a determinare la causa di tale contaminazione e a stabilire se il prodotto soddisfa i requisiti della produzione biologica (prodotto conforme).

Pertanto, solo dopo che è stato eliminato qualsiasi dubbio di irregolarità o infrazione, il prodotto può essere venduto come biologico (articolo 91 del Regolamento (CE) 889/2008); la normativa europea prevede infatti che il prodotto contaminato, qualunque sia il valore di residuo di sostanza non ammessa, debba essere decertificato, se tale contaminazione è dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione.

In linea con la normativa europea di riferimento, al fine di tutelare principalmente il consumatore, la sua fiducia nei confronti dell'agricoltura biologica e il logo europeo che la contraddistingue, il D.M. 13 gennaio 2011, n. 309 ha introdotto una norma che prevede la decertificazione di un lotto di prodotto biologico contaminato anche nel caso in cui l'Organismo di controllo accerti che tale contaminazione non sia dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione. Si parla in questo caso di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile.

A tal fine, il citato decreto prevede una soglia massima di residuo di una sostanza non ammessa pari a 0,01 mg/kg, superata la quale il lotto deve essere in ogni caso decertificato.

Occorre comunque tener presente che il D.M. 10 luglio 2020, modificando il citato D.M. n. 309 del

2011, ha introdotto una soglia più alta nel caso di contaminazione da acido fosfonico. Tale modifica è stata introdotta considerando, non solo, la minore sensibilità dei metodi di analisi ad oggi utilizzati per la rilevazione di acido fosfonico, ma anche tenendo presente quanto rappresentato da tutto il settore dell'agricoltura biologica, relativamente a talune problematiche colturali che possono portare a contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di questo prodotto con valori di residui spesso più alti della soglia dello 0,01 mg/kg.

Successivamente, l'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020) ha disposto che, per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche qualora, a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo, la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo.

Per quanto detto, atteso che ad oggi il Mipaaf non ha ancora stabilito (come previsto dal citato articolo 43) specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree, i prodotti delle colture arboree potranno recare l'indicazione del metodo biologico anche se contaminati, sino ad una soglia pari a quella prevista dal Regolamento (CE) n. 396/2005, qualora l'Organismo di controllo abbia accertato che la contaminazione da acido fosforoso non sia dovuta ad una irregolarità o infrazione e che la contaminazione stessa sia attribuibile alla natura vulcanica del suolo.

Precisa che il predetto articolo 43 introduce una deroga ad una norma nazionale che non si applica ai prodotti provenienti da altri Stati Membri o importati da Paesi terzi, per i quali vige la sola normativa europea di riferimento, ovvero il Regolamento (CE) n. 834/2007 e il relativo Regolamento esecutivo. Il Sottosegretario rileva infine che, nel caso dei prodotti biologici trasformati, il predetto D.M. 13 gennaio 2011 (punto 4 dell'Allegato 2) prevede che i limiti di acido fosfonico vadano applicati tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinate dalle operazioni di trasformazione e miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto.

Va evidenziato che, stante l'assenza di norme armonizzate di riferimento dell'Unione europea, vengono adottati specifici fattori di trasformazione (o di processo) individuati dall'Amministrazione sanitaria a seguito di appositi studi e ricerche di natura tecnico-scientifica.

Conclude assicurando la Senatrice interrogante sulla costante attenzione che il Ministero riserva ad un settore, come quello in esame, che rappresenta un elemento di forza del comparto agricolo per il riconosciuto valore aggiunto dei suoi prodotti, per gli effetti positivi sull'ambiente, sulla salute pubblica, sullo sviluppo rurale e sul benessere animale.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatta della risposta fornita. Sottolinea come il tema dell'agricoltura biologica sia particolarmente sentito nell'intero mondo agricolo e ricorda come la Commissione abbia dedicato all'argomento particolare attenzione, approvando recentemente un disegno di legge. Rileva con soddisfazione che, secondo quanto si evince dalla risposta fornita dal Sottosegretario, risulta che nel caso di superamento dei limiti di acido fosforoso nell'ipotesi di contaminazione attribuibile alla natura del suolo non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Sollecita in conclusione il Governo ad adoperarsi per porre in essere interventi concreti a tutela del comparto.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore, propone di rinviare alla prossima settimana la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge, in modo tale da avere più tempo a disposizione da dedicare a questa fase procedurale.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge, assegnato alla Commissione in sede redigente, è stato approvato in seconda lettura con modificazioni dall'Assemblea della Camera il 16 giugno 2021, con soli due voti di astensione; ricorda altresì che il testo era stato inizialmente approvato in prima lettura dal Senato all'unanimità oltre un anno e mezzo fa. Si tratta pertanto di un testo ampiamente condiviso.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in esame, composto di 14 articoli, che reca disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

L'articolo 1 indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirato il disegno di legge. Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, relativamente al principio della salubrità, è stato specificato come tale principio vada comunque inteso nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali; è stato altresì soppresso il principio della marginalità o della limitata produzione, già presente nel testo approvato dal Senato.

Il comma 2, non modificato dalla Camera, contiene la definizione di «PPL - piccole produzioni locali» ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda) destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

Il comma 3 precisa che per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni i relativi prodotti provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto (come specificato dalla Camera) che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

L'articolo 2, non modificato dalla Camera, indica l'ambito soggettivo di applicazione della proposta di legge, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1 - come modificato dalla Camera - che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (e non più che "devono essere venduti" come era previsto nel testo originario approvato dal Senato). La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono (e non più che "devono") essere riportate nelle etichette dei prodotti.

Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale, mentre il comma 3 stabilisce che gli operatori provvedano alla conservazione della documentazione necessaria.

L'articolo 4, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di logo «PPL - piccole

produzioni locali». In particolare, il comma 1 demanda l'istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite, tra l'altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo (la cui forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di idee), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate debbano dare attuazione al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità ed i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore dei prodotti PPL nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contermini, all'interno dello stesso territorio regionale. Al riguardo, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, è stata soppressa la previsione che limitava al 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice la possibilità di vendita diretta negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

Il comma 2 prevede la facoltà - da parte dei comuni - di riservare spazi adeguati agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL nell'area destinata al mercato, mentre il comma 3 stabilisce che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

L'articolo 6, non modificato dalla Camera, reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme sui requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Il comma 1, come modificato dalla Camera, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento - nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi. Durante l'esame presso la Camera sono stati di conseguenza soppressi una serie di commi che disciplinavano nel dettaglio i requisiti necessari per lo svolgimento di attività nei predetti locali.

L'articolo 8 istituisce, al comma 1, all'interno del sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscano, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione internet, mentre al comma 3 è prevista la clausola di invarianza finanziaria, oggetto di una modifica da parte della Camera.

L'articolo 9, non modificato dalla Camera, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL.

Anche l'articolo 10, recante disposizioni in materia di attività di controllo, non è stato oggetto di modifiche da parte della Camera.

L'articolo 11 reca una serie di disposizioni applicative ed è stato modificato dalla Camera solo al fine di adeguare la dicitura "logo PPL" in luogo di quella "marchio PPL" già prevista nel testo approvato dal Senato.

Analogamente l'articolo 12, recante norme in materia di sanzioni, è stato oggetto di modifiche da parte della Camera al solo fine di adeguare la dicitura "logo" prevista nel testo.

L'articolo 13, modificato dalla Camera, reca le disposizioni finanziarie, statuendo che

dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È stata pertanto soppressa la norma che prevedeva lo stanziamento di 32.000 euro in relazione all'istituzione del marchio PPL previsto all'articolo 4.

L'articolo 14 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, viene data per esperita tale fase procedurale.

Il presidente [VALLARDI](#), dato l'ampio consenso registrato sul testo e in considerazione del fatto che un ciclo di audizioni sul tema si è già svolto durante l'esame in prima lettura, ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) condivide la proposta del Presidente e, dopo aver ricordato l'accordo a cui era pervenuta l'intera Commissione sul testo esaminato, auspica la fissazione di un termine relativamente breve per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Anche il senatore LA PIETRA concorda con le considerazioni svolte dal Presidente e dal senatore Taricco, ritenendo inutile lo svolgimento di ulteriori audizioni. Auspica altresì che, anche mediante accordi informali, venga delineato da parte della Commissione un percorso tale da favorire l'approvazione definitiva del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), anche alla luce del dibattito svoltosi, propone di fissare per martedì prossimo alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni
(Discussione e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente ed approvato dall'Assemblea della Camera il 20 maggio 2021; composto da 12 articoli, reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.

L'articolo 1 ne descrive l'oggetto e le finalità. In particolare, il comma 1, individua l'oggetto nella tutela e nella valorizzazione dell'agricoltura contadina. Le finalità - elencate nel comma 3 - consistono: nella promozione dell'agroecologia, di una gestione sostenibile del suolo e di un uso collettivo della terra; nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità in agricoltura; nella diffusione della conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e al rispetto e alla protezione del suolo; nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati; nel sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole forestali e pastorali-zootecniche; nella valorizzazione di coloro che praticano l'agricoltura contadina, nonché dell'agricoltore "custode" - ai sensi della legge n. 194 del 2015 - in quanto soggetti attivi nella

protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la selvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

L'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti. In particolare, si qualificano aziende agricole contadine quelle che: sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori; praticano modelli produttivi agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione culturale nonché le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente del pascolo anche curando il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali; favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali; trasformano le materie prime prodotte nell'azienda non avvalendosi di processi di lavorazione automatizzate, ma, piuttosto di metodologie tradizionali locali; producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali da svolgersi in ambito locale; rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile o delle forme associative o cooperative.

Al comma 2, è contenuta la definizione di agricoltori contadini, da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano sui di essi attività agricola non in via prevalente. Il comma 3 dispone che le aziende agricole contadine possano costituire associazioni, consorzi agrari e avvalersi della collaborazione di enti e di università.

I successivi commi da 4 a 8 estendono alle aziende agricole contadine alcune disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prelazione agraria, attività di agricoltura sociale, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta).

L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro dell'Agricoltura contadina, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente testo. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che possono iscriversi nel Registro le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino il possesso dei requisiti descritti dal precedente articolo 2, precisando, inoltre, che l'iscrizione ha durata triennale, rinnovabile.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. La stessa disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo, le regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando, gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune, una misura nazionale specifica da far valere nei programmi di sviluppo rurale a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. È specificato che tale misura consiste nell'attribuzione di un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto che al fine di conservare il suolo dei terreni agricoli, le regioni possono censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie tenendo conto di alcuni principi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.

L'articolo 7 prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare per ciascuna particella catastale il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *h*) del decreto legislativo n. 34 del 2018. La stessa disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro tenuto dal comune e, in presenza di determinati presupposti, ne sia attuata una gestione conservativa.

L'articolo 8 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, e la silvicoltura, al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture.

Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali si ricordano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.

L'articolo 9 prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzati a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 10 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine disponendo che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La disposizione in esame disciplina, inoltre, la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.

L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 12, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie, prevedendo il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo in esame statuendo che dallo stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione il relatore, in considerazione delle molteplici tematiche affrontate dal disegno di legge, ritiene opportuno programmare un ciclo di audizioni sia per approfondirne i contenuti sia per effettuare un riscontro con altri argomenti già oggetto di esame in Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che si è concluso un ampio ciclo di audizioni sul disegno di legge, chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire si dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il presidente [VALLARDI](#) propone di fissare tale termine per giovedì 15 luglio alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 20/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021

187ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02582, presentata dai senatori De Bonis e De Falco, sottolineando che il Ministero segue con particolare attenzione la filiera cerealicola, sia per l'entità delle superfici coltivate che per la rilevanza strategica del frumento duro per molte delle specialità agroalimentari nazionali.

In tale direzione, al fine di valorizzare una delle più rappresentative espressioni del *Made in Italy* e tutelare il reddito degli agricoltori, è stato già introdotto l'obbligo dell'indicazione d'origine del grano duro nella pasta (con l'intento di rendere evidente anche la provenienza della materia prima, oltre quella del prodotto finito) e potenziato il sistema dei controlli per contrastare le frodi anche nel settore cerealicolo.

L'obiettivo è sicuramente valorizzare e qualificare il prodotto nazionale rispetto a quello d'importazione ed ottimizzare la massima trasparenza dei mercati di filiera.

Pertanto, a salvaguardia dell'intera filiera, il settore dei cereali è oggetto di costante attenzione da parte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) che fa eccellere l'Italia in Europa per i controlli svolti nel settore dei cereali destinati all'alimentazione umana.

In tale contesto, le ispezioni dell'Ispettorato concernono: le modalità di conservazione ed eventuali trattamenti per le granaglie stoccate nei silos (sia convenzionali che da agricoltura biologica); i documenti di accompagnamento e di rintracciabilità della merce; il rispetto dei parametri analitici di riferimento; l'eventuale presenza di sostanze attive ad azione fitosanitaria impiegate in campo o in post-raccolta (glifosato e altre); il processo di trasformazione dei prodotti derivati dalle farine e dalle semole; il rispetto delle norme di etichettatura, della conformità e veridicità delle indicazioni obbligatorie e facoltative, con particolare riguardo all'origine geografica riportata sui dispositivi di etichettatura e sui documenti commerciali.

Nel corso del primo quadrimestre di quest'anno, l'Ispettorato ha eseguito su cereali e derivati 1.395 verifiche, controllato 1.683 prodotti (di cui il 10,8 per cento risultati irregolari) ed analizzato 398 campioni (di cui il 3,8 per cento irregolari).

In tale contesto, i principali illeciti accertati hanno riguardato: mancata adozione di adeguati sistemi di tracciabilità di cereali, farine e paste alimentari; cereali e farine da agricoltura biologica contenenti residui di principi attivi non consentiti; commercializzazione di farine, paste e pane con caratteristiche merceologiche non rispondenti ai requisiti normativi; riso con difetti superiori alle tolleranze di legge; mancata o irregolare indicazione dell'origine geografica (in risi e paste alimentari); etichettatura irregolare (di risi e paste alimentari) con riferimento alle indicazioni obbligatorie, alle caratteristiche dell'alimento, all'elenco degli ingredienti e alle informazioni dell'O.S.A.; pane parzialmente cotto, surgelato, venduto senza la relativa specificazione in etichetta; usurpazione o evocazione delle denominazioni di origine.

Occorre poi tener presente che, per aumentare l'efficacia dei controlli all'importazione, l'ICQRF ha stipulato un protocollo d'intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto al fine di disporre di dati e di informazioni sui trasporti marittimi di prodotti agroalimentari e di mezzi tecnici di produzione agricola, monitorare le introduzioni sul territorio nazionale, effettuare controlli congiunti al personale delle medesime Capitanerie ed avere un accesso facilitato sulle navi ed ai containers trasportati.

Peraltro, per contrastare in modo più incisivo l'eventuale illecita importazione di prodotti agroalimentari sul territorio nazionale, da anni è stato instaurato un rapporto di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per poter monitorare i flussi in entrata di alimenti e materie prime alimentari provenienti da Paesi extra UE ed impedire l'ingresso di prodotti privi della documentazione di tracciabilità ovvero non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi stabiliti dalle norme di settore.

L'ICQRF effettua anche controlli presso i principali porti italiani, in collaborazione con le Capitanerie di porto, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Polizia di Stato, con l'obiettivo specifico di verificare l'origine e la qualità merceologica dei cereali e loro derivati, introdotti sul territorio nazionale.

In dettaglio, nei porti nazionali sono stati effettuati 60 controlli nel 2018, 45 nel 2019, 71 nel 2020 e 19 dal 1° gennaio 2021 ad oggi. Tali verifiche hanno riguardato principalmente granaglie di mais, riso, frumento tenero/duro e relativi sfarinati.

In particolare, presso il porto di Bari, tra il 1° gennaio e il 24 giugno di quest'anno sono state controllate 9 motonavi che trasportavano grano duro con origini dichiarate Canada, Australia, Kazakistan, Francia e Ucraina, per un quantitativo totale di oltre 220.000 tonnellate. Per ogni carico è stato effettuato un controllo di tracciabilità; su tre di esse è stato eseguito anche il prelievamento di campioni, le cui analisi multiresiduali per la ricerca specifica del glifosato hanno dato esito regolare. Rileva inoltre che, grazie all'acquisizione della strumentazione tecnico-scientifica all'avanguardia (spettrometro di massa ad alta risoluzione con tecnologia Orbitrap), l'attività analitica di controllo dei laboratori dell'ICQRF è stata ulteriormente potenziata consentendo rapide ed efficaci strategie di *screening* volte a rivelare la presenza di sostanze contaminanti alimentari e dei relativi metaboliti ivi compreso il *glifosate*, nonché di eventuali adulteranti.

Assicura l'interrogante che anche per l'anno in corso il dipartimento ICQRF, nell'ambito delle attività di controllo programmate, manterrà un elevato livello di attenzione nel settore, prevedendo anche specifici controlli presso i porti, al fine di verificare la tracciabilità, la qualità e l'effettiva destinazione dei grani duri importati ed impedire che gli stessi siano illecitamente designati e commercializzati con l'origine nazionale.

Detto questo, per quanto concerne le iniziative da intraprendere "affinché la CUN e il grano italiano diventino uno standard internazionale di valore", ricorda che la Commissione sperimentale nazionale del grano duro (CSN) ha il compito di rilevare i prezzi indicativi e le relative tendenze di mercato del grano duro di provenienza nazionale. Come previsto dalla normativa vigente, la relativa sperimentazione è propedeutica ad attivare successivamente la Commissione unica nazionale, quale

unico riferimento nazionale per il grano duro italiano.

Il Sottosegretario precisa che entrambe le Commissioni sono strumenti volontari che possono essere attivati solo ed esclusivamente a seguito di un accordo tra le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria rappresentative. Tuttavia, nonostante il continuo impegno dell'Amministrazione nel proporre possibili soluzioni per il funzionamento della CSN, ad oggi, non si è ancora raggiunta una piena condivisione tra le parti.

Infine, come già comunicato nella riunione del 3 febbraio scorso alla presenza delle organizzazioni professionali rappresentative, rileva che le riunioni della Commissione sperimentale nazionale del grano duro si svolgeranno esclusivamente in videoconferenza a causa della pandemia da Covid-19. Pertanto, la definizione della sede e/o delle sedi non è attualmente in discussione in quanto la maggioranza di tutte le altre Commissioni uniche nazionali attive si svolgono nella predetta modalità, causa chiusura fisica delle Borse merci.

Il senatore [DE BONIS](#) (*Misto*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara insoddisfatto della risposta fornita. Fa presente innanzitutto che l'accertamento della provenienza delle navi estere che scaricano grano nei porti italiani non dovrebbe essere compito dei parlamentari, come invece di fatto sta accadendo. Sottolinea inoltre che, a netto delle attività di controllo comunque svolte dall'ICQRF, non si capisce come sia possibile che sbarchino nei porti italiani navi cariche di grani esteri provenienti, ad esempio, da Paesi come Panama in cui non si coltiva sicuramente grano; più in generale ritiene che vi siano diversi elementi che rimangono poco chiari nell'attività di controllo svolta dalle strutture ministeriali. Fa notare in conclusione che le difficoltà segnalate riguardo all'avvio della commissione unica nazionale non appaiono casuali; si tratta in questo caso di un problema che risulta irrisolto ormai da diversi anni e che va affrontato per rendere i mercati più trasparenti condividendo le informazioni disponibili.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta si è svolta la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti. Fa tuttavia presente che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive. Al momento devono ancora fornire il loro parere le Commissioni 5a e 8a.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che non sono stati presentati emendamenti sul testo in esame, fa

presente che, per concluderne l'esame, è tuttavia necessario attendere i prescritti pareri sul testo, già modificato dalla Camera.

Al momento devono ancora fornire il loro parere la Commissione bicamerale per le Questioni regionali e la Commissione 12a.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati 96 emendamenti riferiti al disegno di legge, pubblicati in allegato.

Fa altresì presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative.

D'accordo con il relatore **LA PIETRA** (Fdl) propone pertanto di rinviare l'illustrazione e la discussione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° luglio 2020.

Ad una sollecitazione della senatrice **ABATE** (Misto), che chiede di valutare la possibilità di designare un nuovo relatore sul disegno di legge, replica il **PRESIDENTE** facendo presente che, ai sensi del Regolamento, l'individuazione della figura del relatore rientra tra le prerogative proprie del Presidente.

Ricorda quindi che sul disegno di legge si è a suo tempo svolto un breve ciclo di audizioni e che sono già state sollecitate le Commissioni coinvolte in sede consultiva ad esprimere i rispettivi pareri sul testo. Al momento devono ancora fornire il loro parere le Commissioni 10a e 14a.

D'accordo con la relatrice **NATURALE** (M5S) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 16 settembre p.v.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2300) Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri
- e petizione n. 21 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede referente, approvato dall'Assemblea della Camera il 22 giugno 2021 e diretto a disciplinare una serie di interventi nel settore ittico, attraverso deleghe al Governo volte a riordinare e semplificare il medesimo settore, nonché a prevedere ulteriori misure nell'ambito della pesca professionale.

Il disegno di legge, composto da 22 articoli, all'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, consistenti in: incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche; sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale; sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura; assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni, per garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i quali raccolgano in un testo unico le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa. Sono quindi dettati specifici principi e criteri direttivi per l'adozione dei suddetti decreti legislativi, prevedendosi altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 3 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate, aggiungendo, a tal fine, un ulteriore comma all'articolo 1 della legge n. 250 del 1958 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).

L'articolo 4 estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 250 del 1958, nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione (concernente le categorie della gente di mare) che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca.

L'articolo 5 istituisce, dall'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare: la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi da queste costituiti; la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione di consumo della pesca marittima; interventi per migliorare l'accesso al credito; programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone; progetti rivolti alla salvaguardia dell'habitat marino; progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo; progetti volti alla creazione di marchi e all'ottenimento di certificazioni; campagne di pesca sperimentali; promozione della parità tra i sessi nell'intera filiera ittica. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.

L'articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

L'articolo 8 reca disposizioni volte alla semplificazione in materia di licenze di pesca. In particolare, si stabilisce che la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (licenza per la pesca professionale marittima) sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È inoltre previsto che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa

sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca o impresa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di efficacia della licenza. Si dispone poi che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i termini relativi. In tutti i casi di variazione della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca.

L'articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca, prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.

L'articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività. Non possono invece esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode; si sostituisce poi la lettera g) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.

L'articolo 11 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici.

L'articolo 12 prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce le modalità con le quali tali informazioni vengono fornite ai consumatori.

L'articolo 13 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che le citate commissioni di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca.

L'articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.

L'articolo 15, sostituendo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 154 del 2004, reca disposizioni inerenti la ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Vengono quindi individuate le competenze e la composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura.

L'articolo 16, sostituendo l'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, i compiti e la composizione.

L'articolo 17 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i termini

e le modalità di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 2016/1627. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia di impresa.

L'articolo 18 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 (Regolamento di esecuzione del codice della navigazione).

L'articolo 19 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 20 introduce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, il comma 1-*bis*, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della *Lithophaga lithophaga* (cosiddetto dattero di mare).

L'articolo 21 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 22 reca infine la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il relatore richiama che al disegno di legge è abbinato l'esame della petizione n. 21. Tale petizione, ritenendo che le norme dell'Unione europea in materia di sforzo di pesca non debbano mai avere come conseguenza la perdita di posti di lavoro, sollecita forme di tutela anche per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.

In conclusione, stante la portata del provvedimento, ritiene utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni al fine di disporre di un quadro conoscitivo completo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il **PRESIDENTE** ricorda che il termine per la conversione in legge del decreto-legge in esame scade sabato prossimo 24 luglio e che il provvedimento è già calendarizzato per l'esame da parte dell'Assemblea nella seduta di domani.

Il relatore **BERGESIO** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce quindi sul decreto-legge in esame, assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2021.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala anzitutto il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto dalla Camera dei deputati, che prevede l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario". In particolare, si è trattato di un c.d. decreto-legge 'a perdere' i cui contenuti sono stati infatti trasposti nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 73 in esame.

Passando all'articolo 13, il comma 6 assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

(ISMEA) 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato a ISMEA, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell'all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016. Il comma, attraverso una novella alla norma citata, rimuove il limite di 15.000 euro precedentemente previsto e mantiene il richiamo ai limiti stabiliti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. "*de minimis*".

L'articolo 18-*bis*, inserito durante l'esame alla Camera, dispone che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime IVA per l'agricoltura fino al 31 dicembre 2021. L'onere della disposizione è valutato in 0,5 milioni di euro per il 2021 ed è posto a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili.

Passando all'articolo 31, al comma 7, lettera *a*), numero 3, nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l'ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai settori dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'*agri-tech* e del *deep tech*.

L'articolo 68 reca un complesso di misure relative al comparto agricolo. Esso anzitutto innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali (MIPAAF) il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne - a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene quindi modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15).

I commi dal 2-*bis* al 2-*quater* dell'articolo 68 sono stati introdotti dalla Camera. Il comma 2-*bis* dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021, al fine di erogare contributi per gli allevatori di bovini. La motivazione dell'intervento è rinvenuta nel rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame. Il comma 2-*ter* stabilisce che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Il comma 2-*quater* reca la copertura degli oneri, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Anche i commi da 15-*bis* a 15-*octies* dell'articolo 68 sono stati introdotti dalla Camera. In particolare il comma 15-*bis* dispone lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, mentre il comma 15-*ter* reca la copertura degli oneri.

Il comma 15-*quater* estende al 2021 l'operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa in base al comma 15-*quinquies*. A tal fine il comma 15-*quater* novella l'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017). Attualmente, tale disposizione prevede per il predetto Fondo una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il comma 15-*sexies* reca la copertura degli oneri.

I commi 15-*septies* e 15-*octies* dell'articolo 68 estendono fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici, nonché la previsione secondo cui determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

L'articolo 68-*bis*, introdotto dalla Camera, incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 521, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di: ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli; aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica; contenere l'impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici.

L'articolo 68-*ter* - introdotto dalla Camera - dispone uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022.

L'articolo 68-*quater* - introdotto dalla Camera - riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale.

L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'articolo 69, commi 6 e 7, riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

L'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

Infine l'articolo 71 - modificato nel corso dell'esame presso la Camera - prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, che viene rifinanziato per complessivi 161 milioni di euro per il 2021.

In conclusione considerati i tempi strettissimi a disposizione per l'esame del provvedimento che, come ricordato dal Presidente, già domani dovrà essere all'esame dell'Assemblea, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sul provvedimento, sempre che non ci siano osservazioni da parte di qualche senatore.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) propone al relatore di integrare il parere con un chiarimento relativo all'articolo 68-*quater* concernente il contributo in favore dei piccoli birrifici.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) accoglie l'indicazione del senatore Taricco e presenta una

proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario BATTISTONI si esprime favorevolmente sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA PER LA
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI DOMANI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 9, è sconvocata e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2320**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

il decreto-legge in esame giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato con numerose modifiche e integrazioni dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2021; considerato che:

in riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, prevede l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario", un c.d. decreto-legge 'a perdere' i cui contenuti sono stati infatti trasposti nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 73 in esame;

all'articolo 13, il comma 6 assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 80 milioni di euro per l'anno 2021, mentre il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, rimuove il limite di 15.000 euro precedentemente previsto e mantiene il richiamo ai limiti stabiliti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato; l'articolo 18-*bis* dispone che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime IVA per l'agricoltura fino al 31 dicembre 2021;

all'articolo 31, al comma 7, lettera *a*), numero 3, nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 del Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l'ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai settori dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'*agri-tech* e del *deep tech*;

l'articolo 68 reca un complesso di misure relative al comparto agricolo. Esso anzitutto innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del Ministero

delle politiche agricole alimentare e forestali il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne - a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene quindi modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis* (comma 15);

ancora all'articolo 68, il comma 2-*bis* dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021; il comma 2-*ter* stabilisce che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa UE; il comma 2-*quater* reca la copertura degli oneri; sempre all'articolo 68, il comma 15-*bis* dispone lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, mentre il comma 15-*ter* reca la copertura degli oneri; il comma 15-*quater* estende al 2021 l'operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa in base al comma 15-*quinquies*. A tal fine il comma 15-*quater* novella l'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017); i commi 15-*septies* e 15-*octies* estendono fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici;

l'articolo 68-*bis* incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa già prevista dalla legge di bilancio per il 2020 al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche;

l'articolo 68-*ter* stanziava circa 92 milioni di euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022, mentre l'articolo 68-*quater* riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale;

l'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro, mentre ai commi 6 e 7 riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca;

l'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021, mentre l'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà, che viene rifinanziato per complessivi 161 milioni di euro per il 2021, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

che sia chiarito in modo inequivocabile che i benefici di cui all'articolo 68-*quater* del provvedimento in esame si riferiscono a tutti i birrifici, siano essi artigianali o agricoli, a prescindere dal loro codice ATECO, che come dimensione rientrano nei limiti di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16

agosto 1962 n. 1354.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2009](#)

Art. 1

1.1

Il Relatore

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

"nonché la prosecuzione dell'allevamento della produzione anche al di fuori dei vivai".

1.2

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea sostituire la parola "cinque" con "otto";*

b) *alla lettera a) dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";*

c) *dopo la lettera e) inserire le seguenti:*

"f) vivaismo orticolo;

g) vivaismo viticolo;

h) vivaismo olivicolo."

1.3

[Taricco](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "otto";*

- *alla lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";*

- *dopo la lettera e), inserire le seguenti: "f) vivaismo orticolo; g) vivaismo viticolo; h) vivaismo olivicolo."*

1.4

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, sostituire la parola "cinque" con "otto";

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e) inserire le seguenti: "e-bis) vivaismo orticolo; e-ter) vivaismo viticolo; e-quater) vivaismo olivicolo."

1.5

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola "cinque" con "otto";*

- *alla lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";*

- *dopo la lettera e) inserire le seguenti: "f) vivaismo orticolo;g) vivaismo viticolo;h) vivaismo olivicolo."*

1.6

Il Relatore

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole da "fiori freschi" fino a "fronde recise" con le seguenti "fiori, foglie e fronde recisi freschi, secchi, colorati, sbiancati e stabilizzati,".

1.7

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";

1.8

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

All'articolo 1, comma 4, alinea, sostituire le parole: "di cui al comma 1", con le seguenti: "di cui all'articolo 2135 del codice civile".

1.9

[Taricco](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;

- alla lettera b):

1) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili";

2) sopprimere i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);

3) al numero 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design".

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.10

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 4:

- alla lettera a) sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;

- alla lettera b) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili" ed i numeri 1), 2) 7) 8) e 9) ed al numero 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design".

2. Al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.11

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a) sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;

2) alla lettera b):

a) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili";

b) sopprimere i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);

c) al numero 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design";

b) al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole:

"consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

1.12

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili", ed i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);*

c) *al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".*

1.13

Il Relatore

Al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole "ed ulteriori attività di supporto funzionali al settore;".

1.14

Il Relatore

Al comma 4, lettera b) dopo la parola "grossisti" aggiungere le seguenti ", i confezionatori".

1.15

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, lettera b, n. 2) premettere la parola: "professionisti"

1.16

Il Relatore

Al comma 4, lettera b) n. 4) dopo la parola "fioristi" aggiungere le seguenti "allestitori floreali".

1.17

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, lettera b), n 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design".

1.18

Il Relatore

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"c) Il settore del verde tecnico, comprendente il verde pensile, il verde verticale, l'ingegneria naturalistica e tutte le "nature based solutions".

Art. 2

2.1

[Taricco](#)

Sopprimere l'articolo

Consequentemente, dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9, compatibilmente con quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo9, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, istituisce e riconosce premi: per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, per incentivare la cura del verde e dell'arredo urbano al fine di migliorare la qualità del

contesto e della vita in ambito urbano, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.»

2.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 dopo le parole "giovani diplomati" aggiungere le seguenti "e laureati".

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "giovani diplomati" aggiungere le seguenti "e laureati"

2.3

[Taricco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "o di miglioramento estetico dei luoghi," inserire le seguenti: "per incentivare la cura del verde e dell'arredo urbano al fine di migliorare la qualità del contesto e della vita in ambito urbano,"

Art. 3

3.1

[Taricco](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "i siti regionali atti all'istituzione" con le seguenti: "i criteri minimi in valore del settore a livello territoriale ed in termini di concentrazione, quali presupposti per l'istituzione" e sopprimere le seguenti parole: "per le aree nord, centro, sud e, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio"

3.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "possono prevedere" con la seguente: "prevedono" .

3.3

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "possono prevedere" con le seguenti: "prevedono".

Art. 4

4.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2 sostituire la parola "o" con la seguente "e".*
- b) *al comma 3 inserire, infine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."*

4.2

[Taricco](#)

Al comma 2, sostituire la parola: "o" con la seguente: "e", e al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."

4.3

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sostituire la parola "o" con la seguente "e".*
- b) *al comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."*

4.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2 sostituire la parola "o" con la seguente "e".*
- *al comma 3 inserire, infine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."*

4.5

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 2, dopo la parola: "manipolazione del vegetale", inserire le seguenti: "ovvero la semplice trasformazione di prodotto agricolo aziendale, come la composizione di bouquet da produzioni floricole aziendali,".

4.6

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti", con le seguenti: "ove quest'ultime risultino connesse alla prima attività".

4.7

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Nell'ambito dell'attività agricola florovivaistica, in base alle competenze specifiche e alle specifiche contrattuali degli operatori, di cui all'Allegato 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, si individuano le attività di produzione e vendita di piante, fiori e prati coltivati in vivaio e le attività di creazione, sistemazione e manutenzione degli spazi a verde, pubblici e privati, sia in ambito urbano che extra-urbano e forestale, che restano in capo alle imprese e ai professionisti che abbiano tali requisiti. Con riferimento ai contratti di coltivazione, creazione, sistemazione e manutenzione del verde di cui all'articolo 15, le categorie di operatori professionali sopra menzionati sono funzionali all'esercizio delle attività individuate e previste."

4.8

Il Relatore

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "e al decreto legislativo del 3 aprile 2018 n. 34".

4.9

Il Relatore

Al comma 5, dopo la parola: "protezione," sopprimere la virgola.

Art. 5

5.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla significativa presenza di attività storicamente dedicate al florovivaismo, possono prevedere la costituzione di distretti florovivaistici che si connotano per le interrelazioni fra le imprese floricole, al cui sviluppo e alla cui competitività dovranno orientarsi i programmi del comparto, anche attraverso il riconoscimento di regimi di premialità."

5.2

[Taricco](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di una oggettiva concentrazione di imprese del settore, che rendano il territorio rappresentativo sia in termini di valore assoluto di fatturato sia in termini percentuali, significativamente connesso e con indotto a livello territoriale con la realtà produttiva locale possono individuare distretti florovivaistici che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale.»

5.3

Il Relatore

Al comma 3, le parole: "oltre alle attività florovivaistiche," sono soppresse.

5.4

Il Relatore

Al comma 3, in fine, le parole: "dell'agricoltura, attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo", sono sostituite dalle seguenti: "delle attività florovivaistiche, specifiche iniziative di formazione nell'ambito dei corsi di studio e delle attività scolastiche".

5.5

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) *Sopprimere le parole "oltre alle attività florovivaistiche";*

b) *Sostituire le parole da "sviluppo dell'agricoltura" fino alla fine del comma, con le seguenti "sviluppo delle attività florovivaistiche, specifiche iniziative di formazione nell'ambito dei corsi di studio e delle attività scolastiche."*

Art. 6

6.1

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole "è istituito" aggiungere le seguenti ", presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,".

6.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10- bis.";*

b) *al comma 4, lettera h), sostituire la parola, "dodici" con la seguente "sei" e inserire, infine, le seguenti parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";*

c) *al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;"*;

d) *dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili.";*

e) *al comma 11, sostituire le parole: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" con le seguenti: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-bis".*

6.3

[Taricco](#)

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10-bis." ;*

- *al comma 4, lettera h), sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "sei" e inserire, infine, le seguenti parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";*

- *al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;"*.

- *dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili."*

- *al comma 11, sostituire le parole: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" con le seguenti: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-bis".*

6.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, lettera d), inserire, infine, le seguenti parole: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10-bis.";*

- *al comma 4, lettera h), sostituire la parola "dodici" con la seguente "sei" e inserire, infine, le seguenti parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";*

- *al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;"*;

- *dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili."*

- *al comma 11 sostituire le parole: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" con le seguenti: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-bis ".*

6.5

Il Relatore

Al comma 2, lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole ", anche in relazione agli interventi di riqualificazione, rigenerazione urbana con la natura e di forestazione urbana."

6.6

Il Relatore

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente

"j) monitoraggio delle pratiche commerciali sleali in agricoltura e di altre pratiche non conformi all'interno della filiera;"

6.7

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente "i-bis) monitoraggio degli atti legislativi emessi a livello nazionale ed internazionale".

6.8

Il Relatore

Al comma 4, lettera d) sostituire le parole "dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" con le seguenti "della Transizione Ecologica".

6.9

[Taricco](#)

Al comma 4, lettera d), e ovunque presenti, sostituire le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare" *con le seguenti*: "Ministero della Transizione Ecologica".

6.10

Il Relatore

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole "delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome con delega per il florovivaismo".

6.11

Il Relatore

Al comma 4, lettera h) sostituire la parola "florovivaistico" con le seguenti "e della filiera florovivaistica con prevalenza di quelle di livello nazionale".

6.12

[Taricco](#)

Al comma 6, dopo le parole: "Il Tavolo può" inserire le seguenti: "prevedere la istituzione di Tavoli Settoriali permanenti e" e dopo le parole: "al comma 4" inserire le seguenti: "ed al comma 5"

6.13

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo:

«L'osservatorio ha il compito di raccogliere dati sulle diverse tipologie di aziende operanti nel comparto della realizzazione cura e manutenzione del verde. Ciò al fine di istituire un Albo ufficiale degli Operatori del Verde che possa costituire riferimento sia negli appalti del verde pubblico che negli affidamenti privati.»

6.14

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Il tavolo costituisce il gruppo di lavoro legislativo con compiti di monitoraggio degli atti emessi a livello nazionale ed internazionale.»

6.15

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

"13-bis. In virtù dei benefici ambientali, climatici, sanitari, oltre che di qualità e decoro delle aree urbane, di salvaguardia del suolo e di ricostruzione degli equilibri eco-sostenibili, delle opere a verde, il Tavolo opera in stretto raccordo con il Ministero della Transizione Ecologica, nelle fasi di predisposizione e modifica del Piano Nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9."

Art. 8

8.1

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, dopo le parole "sviluppo economico" aggiungere le seguenti "e da due rappresentanti del Tavolo tecnico del settore florovivaistico." ;*

b) *aggiungere in fine il seguente periodo "L'Organo di coordinamento si interfaccia periodicamente con il Tavolo tecnico del settore florovivaistico di cui all'art. 6."*

8.2

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" inserire le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

8.3

[Taricco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" aggiungere le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

8.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" inserire le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

8.5

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" inserire le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

Art. 9

9.1

Il Relatore

Al comma 3, dopo le parole: ", alla ricerca e alla sperimentazione,", inserire le seguenti: "ai costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico, in particolare quello relativo al riscaldamento delle strutture protette ,".

9.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 3 dopo le parole: "alla sperimentazione", aggiungere le seguenti: "ai costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico"

9.3

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Piano è articolato in sezioni, per consentire interventi differenziati sulla base delle specificità delle produzioni del comparto.»

9.4

Il Relatore

Al comma 4, dopo le parole "può altresì individuare", aggiungere le seguenti: ", in coerenza con la Strategia nazionale del verde pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 4 gennaio 2013 n. 10,"

9.5

Il Relatore

Al comma 4 sostituire la parola "asfaltate" con la seguente "impermeabilizzate".

Art. 10

10.1

[Taricco](#)

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

"1. Al fine di garantire al consumatore la trasparenza in merito alle caratteristiche di qualità dei prodotti florovivaistici, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenendo conto delle

regolamentazioni degli organismi europei e internazionali di riferimento, un marchio per i prodotti florovivaistici ottenuti da coltivazioni interamente svolte in Italia nel rispetto di standard minimi di prodotto e con certificazioni di qualità ambientale e sociale.

2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'attribuzione del marchio di cui al comma 1 alle aziende florovivaistiche che ne facciano richiesta.

3. Il marchio di cui al comma 1 è di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono e controllano l'uso del marchio di cui al comma 1, che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo o di distretto florovivaistico, su base volontaria.

4. Il logo del marchio di cui al comma 1, è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

10.2

[Taricco](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "possono istituire" con le seguenti: "possono promuovere".

10.3

Il Relatore

Al comma 2 dopo le parole "in ambito" è aggiunta la seguente "nazionale".

10.4

[Taricco](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto riconosce e promuove il marchio di qualità dell'ambiente urbano Comuni Fioriti promosso a livello nazionale su standard europei e mondiali. Con il medesimo decreto ne definisce gli standard attuativi e le regole operative".

10.5

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 5, dopo le parole: "all'attuazione del presente articolo,", inserire le seguenti: "evitando la proliferazione di marchi finalizzati alla certificazione anche al fine di tutelare quelli esistenti per i quali potrebbe derivarne un pregiudizio. Il tutto"

Art. 12

12.1

[Vanin](#)

Al comma 1, sostituire le parole «lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti» con le seguenti: «lo sviluppo del verde urbano e dei parchi cittadini, a migliorare le aree verdi urbane esistenti nonché la conservazione e la tutela di parchi e di giardini di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

12.2

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Rientrando tra queste attività anche la pianificazione e gestione del verde ad integrazione degli strumenti urbanistici in vigore sia su scala urbana che territoriale.»

Art. 13

13.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"I centri per il giardinaggio in possesso dei requisiti di cui all'art. 2135 c.c., sono considerati aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio, del florovivaismo, e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola principale. Essi sono luoghi aperti al pubblico dotati di punti di vendita che svolgono attività di produzione e vendita organizzata al dettaglio, forniti di norma di serre e di vivai predisposti per la produzione e vendita di una elevata quantità di piante e fiori nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2135 c.c. alla quale è connessa un'offerta di prodotti in misura non prevalente, complementare e strumentale al settore per i quali si applicano le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2 sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, previsto dal medesimo comma 2".

13.2

[Taricco](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed orto-florovivaistico e svolgano attività di vendita di prevalente produzione propria organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed orto-florovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

13.3

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2.»

13.4

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

13.5

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

13.6

[Zuliani](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «punti di vendita» inserire le seguenti: «di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, per i quali si applicano i limiti previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

b) sopprimere le seguenti parole da: "per i quali si applicano le regole fiscali." fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

13.7

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «punti di vendita» inserire le seguenti: «di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, per i quali si applicano i limiti previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

b) sopprimere le seguenti parole da: "per i quali si applicano le regole fiscali." fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

13.8

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "forniti" aggiungere la seguente "solitamente";

b) sostituire le parole "alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi" con le seguenti "alla quale è connessa un'offerta di prodotti in misura non prevalente"

Art. 14

14.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 14.

1. Il valore strategico delle opere a verde, sia in ambito urbano che periurbano, rafforza il valore delle attività di realizzazione, cura e manutenzione del verde ed il ruolo degli operatori, richiamando competenze e professionalità adeguate, quali fattori discriminanti tanto nelle procedure selettive pubbliche che negli affidamenti privati, a garanzia della qualità e della efficacia degli interventi. Implicazioni significative riguardano, nel settore del verde pubblico, gli strumenti e i modelli di gestione; i requisiti degli operatori sia pubblici che privati; i criteri di valutazione dei progetti e delle prestazioni. Nei lavori privati, la capacità di stimolare gli investimenti e rafforzare gli strumenti volti a favorire prestazioni qualificate, anche nella logica di contrastare il ricorso alla manodopera non specializzata e al lavoro sommerso. Tali tematiche dovranno essere trattate nel merito dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 e dall'Organo di coordinamento di cui all'articolo 8, per essere esplicitate entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge in uno specifico atto normativo-regolamentare.

2. In considerazione dell'elevato livello di competenze e della rapida innovazione che qualificano la figura professionale del manutentore del verde e tenuto conto dell'accordo del 22 febbraio 2018 sul Documento relativo allo «Standard professionale e formativo di manutentore del verde», sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

3. La validazione delle competenze per l'esercizio delle attività di creazione, sistemazione e

manutenzione del verde deve poter avvenire anche attraverso il possesso di certificazioni di cui all'articolo 10 attestanti la qualità lavorativa e il processo lavorativo di qualità.

4. La qualità della creazione, cura e manutenzione del verde non può prescindere da un'attività di studio e progettazione svolta da professionisti in possesso di qualifiche tecniche e/o abilitazioni professionali coerenti con le attività da svolgere. "

14.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Alla rubrica sostituire le parole "di manutentore" con le seguenti "di costruttori e manutentori"

14.3

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

14.4

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."»

14.5

[Taricco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

14.6

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

14.7

[Vanin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In ogni caso, l'esercizio delle attività di manutenzione del verde deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020.»

Art. 15

15.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

1. In considerazione delle peculiarità e dell'importanza di specie vegetali di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano nonché dell'incidenza della coltivazione e della crescita in vivaio sulle caratteristiche delle specie vegetali stesse, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione. I contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione, sia con le aziende agricole florovivaistiche e sia con le imprese che provvedono alla sistemazione del sito di impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento in base a specifici requisiti e competenze come declinato dall'art. 4 comma 3, oppure tra le suddette aziende ed imprese in accordo tra loro.

2. I contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione, di cui al comma 1 possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata massima di sette anni. Costituiscono titolo preferenziale per la stipulazione degli accordi quadro di cui al presente comma la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, con relativo piano di manutenzione, volti a favorire il valore multifunzionale del verde. Inoltre costituiscono titolo preferenziale il possesso di certificazioni di qualità di cui al precedente art. 10.

3. Gli eventuali oneri derivanti dai contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione possono essere sostenuti, anche mediante sponsorizzazione, sia da imprese che provvedono alla sistemazione del sito di impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento in base a specifici requisiti e competenze e competenze, sia da parte di soggetti terzi privati, rimandando per tali possibilità a quanto indicato al successivo articolo 16. Fermi restando i ruoli e le definizioni di cui agli articoli 1 e 4, le associazioni di aziende agricole florovivaistiche e di imprese che provvedono alla sistemazione del sito d'impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa di cui all'art. 6 comma 4 lettera i, in base a specifici requisiti e competenze, saranno promotrici di accordi di collaborazione tra le filiere così come individuate, al fine di rendere sinergica l'interlocazione con le Amministrazioni Pubbliche per una più completa e puntuale definizione dei contratti di coltivazione per la produzione, messa a dimora e manutenzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 16

16.1

[Taricco](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Sopprimere l'articolo.

16.3

[De Carlo](#), [La Pietra](#)

Sopprimere l'articolo.

16.4

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16 (Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano)

1. I comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

2. La partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano è possibile a condizione che questa sia preventivamente comunicata all'ente comunale e limitata agli interventi minori, ovvero non richiedenti l'uso di macchinari professionali o particolari competenze tecniche.

3. A tale fine con propri atti i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle attività di cui ai commi 1 e 2, individuandone forme di regolamentazione, limiti e prevedendo per i cittadini impegnati nella cura del verde urbano o rurale un'assicurazione contro eventuali infortuni.»

16.5

[Taricco](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'interno, con proprio decreto, previa intesa in Conferenza unificata, definisce le attività e le condizioni per le quali i comuni possono adottare misure di promozione volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. In coerenza con le linee definite al precedente periodo i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle citate attività individuandone forme di regolamentazione e limiti.

16.6

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "specificata istanza" aggiungere le seguenti "attraverso aziende e professionisti abilitati che svolgono attività nel settore florovivaistico e di manutenzione del verde".

16.0.1

[Gallone](#), [Bernini](#), [Caligiuri](#), [Mangialavori](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di

coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 17

17.1

[Taricco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce misure di agevolazione all'accesso a misure di sostegno europee, nazionali e regionali, per sostenere ed incentivare gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 18

18.1

[Caligiuri](#), [Bernini](#), [Gallone](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo di cui all'articolo 6 e in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 9, d'intesa con le regioni, individua specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende imprese florovivaistiche nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.»

18.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire le parole da "con le regioni" fino a "in accordo con le regioni" con le seguenti "con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome individua"

1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **VALLARDI** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02250, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, evidenziando anzitutto l'attenzione che il Ministero riserva sempre alle associazioni di categoria, validi rappresentanti delle necessità e delle priorità dei relativi settori dell'agroalimentare nazionale oltre che dei consumatori.

Detto questo, rileva che lo scorso 10 giugno l'Amministrazione ha tenuto, in videoconferenza, un incontro tecnico con le istituzioni e le filiere interessate per la presentazione, ai rappresentanti delle organizzazioni dei diversi settori professionali, dello schema del provvedimento ministeriale richiamato dall'interrogante, relativo al registro telematico del carico e scarico di cereali e sfarinati a base di cereali.

Già in quell'occasione è stata data ampia assicurazione a tutti i partecipanti circa la volontà dell'Amministrazione di condividere con la filiera il modello di monitoraggio del settore dei cereali, al fine di renderlo di agevole applicazione e non sovrapponibile ad altri adempimenti obbligatori in essere.

A seguito di tale incontro, a cui hanno preso parte 65 rappresentanti delle Regioni e delle filiere

cerealicole nazionali, sono pervenuti taluni contributi che l'Amministrazione sta ora verificando. L'obiettivo, dunque, è di elaborare una nuova versione del provvedimento da sottoporre ad esame collegiale.

Assicura l'interrogante che, nelle prossime settimane, verrà convocata una nuova riunione per stabilire un sistema di monitoraggio che contemperi la necessità di trasparenza alle esigenze degli interessati ad evitare ulteriori aggravati burocratici.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Sottolinea l'importanza di aver già attivato un tavolo tecnico diretto ad agevolare l'applicazione del modello di monitoraggio del settore dei cereali. Ricorda come l'istituzione del registro telematico rischi di configurarsi come un'ulteriore incombenza burocratica posta a carico degli agricoltori ed è pertanto importante che il Ministero sta già operando per andare incontro alle loro esigenze. Conclude auspicando che la nuova versione del provvedimento semplifichi le procedure a vantaggio delle imprese del settore.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda preliminarmente che non sono stati presentati emendamenti sul testo in esame.

Fa quindi presente che, poiché sono pervenuti e sono in distribuzione i prescritti pareri, la Commissione è ora nelle condizioni di procedere alla votazione del provvedimento.

Avverte che, trattandosi di una terza lettura, si procede alla votazione degli articoli del disegno di legge modificati o introdotti dalla Camera.

Previa verifica del numero legale, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità l'articolo 1.

In esito a distinte votazioni vengono quindi approvati all'unanimità gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, e 13.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo che, con senso di responsabilità, ritiene prioritario approvare definitivamente il provvedimento. Esprime infatti il rammarico rispetto ad alcune modificazioni introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, di cui francamente comprende con difficoltà le motivazioni. Si riferisce anzitutto alla soppressione, all'articolo 1, comma 1, della lettera *b*), relativa al principio di marginalità della produzione degli alimenti che costituiva un aspetto significativo del testo. Ulteriore modifica non condivisa riguarda le soppressioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4, concernenti il marchio "PPL-piccole produzioni locali", che erano stati inseriti al fine di dedicare una particolare attenzione agli utilizzatori del marchio nei vari territori. Ulteriore perplessità suscita la modifica apportata all'articolo 7 che rispetto al testo particolarmente articolato licenziato dal Senato è stato approvato dalla Camera in una formulazione assai più generica e stringata. Ritiene in

conclusione che tali modifiche costituiscano un passo indietro rispetto ad un testo che diversamente sarebbe stato di grandissima rilevanza per il mondo agricolo. Ribadisce comunque il proprio voto favorevole nel presupposto che sia comunque preferibile poter disporre di uno strumento, seppure imperfetto, da mettere a disposizione dei territori.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come il testo vada a rappresentare una sperimentazione importante per le imprese del settore. Comprende il rammarico espresso dal senatore La Pietra rispetto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ricordando come il testo approvato dal Senato era stato pensato per delle produzioni ristrette, di carattere marginale, per le quali tuttavia venivano previste ampie deroghe rispetto alla normativa ordinaria; nel testo approvato dalla Camera è stata invece effettuata un'operazione di semplificazione eliminando una serie di eccezioni che erano state inizialmente previste. Ritiene in conclusione che sia importante approvare senza ulteriori modifiche questo testo ed auspica che possa diventare un ulteriore strumento a disposizione del mondo agricolo per la valorizzazione dei prodotti del territorio.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come le piccole produzioni locali sono ormai una realtà che necessita di essere normata con uno specifico strumento quale quello che viene oggi approvato dalla Commissione. Auspica in conclusione che possa concludersi rapidamente l'intero *iter* del provvedimento con l'emanazione dei diversi decreti attuativi.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo ricordando che con il disegno di legge in esame si è voluto estendere su tutto il territorio nazionale un'esperienza quale quella delle piccole produzioni locali che di fatto è già operativa in alcune regioni come il Piemonte e il Veneto. Ritiene che il disegno di legge sia uno strumento importante per la valorizzazione delle tipicità dei territori, per la tutela dei prodotti e per la salvaguardia della biodiversità dell'agricoltura nazionale. Concorda che le modifiche apportate al provvedimento ne hanno reso meno efficace la portata ma sottolinea tuttavia l'importanza di prevederne una rapida applicazione in modo tale da fornire agli agricoltori un nuovo strumento a tutela delle proprie produzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sugli articoli del disegno di legge n. 728-B, come approvati dalla Commissione, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

[\(855\) TURCO ed altri. - Disposizioni in materia di enfiteusi e livello](#)
(Discussione e rinvio)

La relatrice [BITI](#) (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca disposizioni in materia di enfiteusi e livello.

Ricorda che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, generalmente agricolo, secondo il quale il titolare (enfiteuta) ha la facoltà di godimento pieno sul fondo stesso, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario (concedente) un canone annuo.

Quanto al livello, si tratta di un contratto agrario per il quale terreni agricoli, boschi e pascoli venivano concessi in godimento per un certo periodo di tempo a determinate condizioni. Il livellario è

colui al quale spetta il godimento del bene.

L'affrancazione è invece l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, attualmente "l'affrancazione, quale diritto potestativo rimesso in capo all'enfiteuta o livellario, il più delle volte risulta di difficile esercizio sia in ordine alla quantificazione del capitale di affranco sia per la difficoltà di provare la titolarità dei diritti attraverso il susseguirsi dei titoli di trasferimento." Da qui la necessità di un intervento legislativo che realizzi "un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco attraverso la semplificazione del procedimento di affrancazione".

Il disegno di legge in esame, composto da un unico articolo, prevede pertanto al comma 1 che l'enfiteuta o il livellario possono esercitare il diritto potestativo di affrancazione con atto unilaterale soggetto a trascrizione, da notificare al concedente, decorsi venti anni senza alcuna richiesta ed effettuazione di pagamento dei canoni e senza che sia intervenuta la ricognizione ai sensi dell'articolo 969 del codice civile.

In caso di affrancazione, si stabilisce che al concedente spetta il credito per il pagamento della somma dovuta per l'affrancazione, da richiedere entro un anno dalla notifica (comma 4); si prevede altresì che il credito per il capitale di affrancazione ha privilegio speciale sull'immobile (comma 5).

Il comma 2 disciplina l'ipotesi di irreperibilità del concedente, prevedendo in tal caso che la notifica venga effettuata per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

Ai sensi del comma 3 il diritto potestativo di affrancazione può essere esercitato anche mediante l'atto con cui l'enfiteuta o il livellario dispongono, a qualunque titolo, del diritto di proprietà o altro diritto reale sul fondo e sulle sue accessioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2189) LA PIETRA e DE CARLO. - Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico
(Discussione e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca l'istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale.

Come si legge nella relazione illustrativa, il comparto ippico manifesterebbe l'esigenza di disporre di una propria autonomia gestionale, tecnica ed economica, al fine di amministrare e promuovere adeguatamente la cultura del cavallo: a tal fine si propone pertanto l'istituzione di una Agenzia autonoma a ciò specificamente dedicata.

Il disegno di legge, composto da sette articoli, all'articolo 1 istituisce appunto l'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale (brevemente denominata AgenIppica), a cui sono iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, l'ANCI (in quanto rappresentante degli enti locali proprietari degli impianti ippici), le società di gestione degli ippodromi nonché le diverse figure professionali (allenatori, *driver* e fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella).

L'articolo 2, al comma 1, rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la definizione dello statuto dell'Agenzia e per l'assegnazione alla stessa delle risorse già destinate in favore del comparto ippico all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). Ulteriori risorse provengono dalla raccolta progressiva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse nonché dalla cessione dei

diritti televisivi degli eventi ippici. Si prevede altresì che l'Agenzia possa accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine, attraverso il trasferimento della titolarità del segnale televisivo per la trasmissione delle corse.

Al comma 2, sempre con decreto interministeriale, si prevede il riordino della disciplina delle scommesse ippiche al fine di garantire l'autonomia finanziaria e gestionale dell'Agenzia.

L'articolo 3 attribuisce al MIPAAF, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), la vigilanza e il controllo sull'attività dell'Agenzia. Al MIPAAF sono altresì attribuiti una serie di compiti e funzioni, tra cui la costituzione dell'albo nazionale degli allevatori e dei proprietari di cavalli, delle figure professionali degli allenatori e dei *driver* e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, l'approvazione dei piani pluriennali per il sostegno dell'allevamento ippico nazionale e della programmazione annuale delle corse e delle manifestazioni agonistiche nazionali, nonché la definizione della convenzione con gli ippodromi e con le società di gestione degli ippodromi.

L'articolo 4 è dedicato al funzionamento dell'Agenzia, che ha sede a Roma, è dotata di ampia autonomia ed è sottoposta come detto alla vigilanza e al controllo del MIPAAF. Quanto agli organi, l'Agenzia si articola nella consulta nazionale dell'ippica (CNIp), nel comitato direttivo, nel presidente e nel collegio sindacale.

In particolare la CNIp è l'organo dell'Agenzia che - tramite proprie deliberazioni - definisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi della selezione zootecnica equina, delle prestazioni e dei risultati agonistici dei cavalli sportivi, promuove l'intero comparto produttivo e di intrattenimento e monitora la raccolta delle scommesse. La CNIp, i cui quindici consiglieri rimangono in carica quattro anni, è composta dal presidente dell'Agenzia, da un rappresentante del MIPAAF (che la presiede), da un rappresentante del MEF e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico. La CNIp provvede altresì alla costituzione dei comitati di esperti per le discipline del trotto, del galoppo e della sella, nonché della commissione scientifica *antidoping* e benessere animale.

Quanto ai rimanenti organi: il presidente è nominato dal MIPAAF su designazione della CNIp ed è scelto tra persone dotate di esperienza nel settore dell'ippicoltura, nonché di spiccate doti manageriali; il comitato direttivo, nominato dalla CNIp, è composto dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri; il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti.

L'articolo 5 disciplina l'articolazione interna dell'Agenzia, organizzata in sei dipartimenti ed un laboratorio *antidoping* e genetica, prevedendo la nomina di un direttore generale e di dirigenti responsabili di specifiche aree tecnico-amministrative. In particolare il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del comitato direttivo.

Alle funzioni dell'Agenzia - definita ente pubblico non economico di rilievo nazionale - è dedicato l'articolo 6. Tali funzioni sono così articolate: supporto tecnico-amministrativo al MIPAAF per le strategie di sostegno allo sviluppo agrizootecnico e al miglioramento qualitativo e quantitativo delle diverse razze equine; promozione del prodotto ippico; programmazione delle attività agonistiche e delle manifestazioni sportive; gestione autonoma nella raccolta delle scommesse e pianificazione dei giochi ippici. Per il raggiungimento di tali obiettivi la norma individua quindi nel dettaglio i molteplici compiti spettanti all'Agenzia.

L'articolo 7 disciplina infine la copertura finanziaria del provvedimento, ai cui oneri si provvede mediante le risorse già destinate all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012. La norma prevede altresì che l'Agenzia disponga di un fondo annuale di dotazione costituito, tra l'altro, da quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi, dalla concessione di diritti televisivi, *internet*, *mobile*, audio-video, relativi alle immagini di competizioni ippiche, nonché da altri contributi e sponsorizzazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione

delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti 1.100, 5.0.100, 9.100 e 11.100 (pubblicati in allegato al resoconto).

Fa altresì presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative.

Stante l'assenza dei prescritti pareri, d'accordo con il relatore [LA PIETRA](#) (Fdl), il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di rinviare alla ripresa dei lavori la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica di aver designato quale nuova relatrice la senatrice Leone.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che si è già svolta la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Fa tuttavia presente che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive e che questi sono pervenuti solo in parte.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2009](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

All'articolo 1 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. È istituita la professione di "Fiorista professionista" attraverso l'inserimento nelle Scuole di Agraria della materia "Arte Floreale" e successivamente, acquisita la maturità scolastica, prevedendo un apprendistato triennale come stagista presso un fiorista autorizzato. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Istruzione prevede con apposito provvedimento l'istituzione di quanto previsto al precedente periodo.

Art. 5

5.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Riconversione strutture produttive ed efficientamento energetico)

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, predispose un Piano Nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma precedente determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali agricoltura integrata e coltivazione fuori suolo, nonché all'aggiornamento per le più recenti norme in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per la loro sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, incoraggiando gli investimenti dedicati alla riduzione dell'impatto che le attività agricole hanno sull'ambiente;

d) favorire il passaggio da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, ovvero rendere le serre produttrici di energia necessaria al loro funzionamento;

e) incrementare la resilienza delle strutture ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti delle serre;

g) favorire investimenti nel comparto del fotovoltaico semitrasparente sui tetti delle serre a duplice utilizzo sia energetico che agricolo dedicato a nuove installazioni e rinnovo e manutenzione straordinaria installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e centrali a biogas;

l) incentivare la rottamazione delle serre e strutture con caratteristiche di vetustà e inefficienza energetica, anche attraverso contributi per la demolizione delle strutture, bonifica dei terreni sottostanti e rinaturalizzazione e per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano almeno quinquennale di gestione e coltivazione;

m) favorire la manutenzione straordinaria delle serre con introduzione di reti e protezioni antigrandine e miglioramento delle caratteristiche strutturali con finalità di miglioramento delle

performance di resilienza nei confronti dei mutamenti climatici;

n) incentivare la rottamazione delle coperture delle serre, il rinnovamento delle coperture in vetro ed eventuale sostituzione con impianti fotovoltaici semitrasparenti, ovvero coperture in grado di incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione quali riduzione ponti termici, impiego teli e strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche con film innovativi fotoselettivi e di lunga durata, dotati di caratteristiche di efficienza termica o dotati di specifiche capacità di trattamento e modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali impianti di raffrescamento, riscaldamento, luce, con impiego di sistemi interattivi con l'operatore e interagenti con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione, introducendo in ambiente protetto anche ricorrendo all'uso di energia rinnovabile, sistemi di coltivazione fuori suolo;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, quali invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali per una ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

4. Il medesimo decreto di cui al comma 1 identifica le forme e modalità di raccordo delle finalità di cui al presente articolo con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro» e, ovunque ricorrano, le parole «anni 2021, 2022, 2023» con le seguenti: «2022, 2023, 2024».

Art. 11

11.100

Il Relatore

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro»;
- b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «2021» con le seguenti: «2022»;
- c) sostituire le parole «2020-2022» con le seguenti: «2022-2024».

1.3.2.1.21. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 195 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021

195ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02703, presentata dalla senatrice Abate, concernente la ripartizione dei fondi FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per il periodo transitorio 2021 e 2022: al riguardo si ritiene che la soluzione raggiunta lo scorso 17 giugno in Consiglio dei ministri, in sostituzione della Conferenza Stato-Regioni, sia la migliore possibile perché in grado di sostenere ciascun territorio, non soltanto per i progetti di sviluppo rurale, ma anche per il rilancio post pandemia.

La soluzione approvata accoglie in buona sostanza la richiesta di adottare criteri di riparto basati sui nuovi parametri, una posizione assunta all'unanimità dalla Conferenza Stato-Regioni in occasione del riparto dei fondi dello sviluppo rurale per la programmazione 2014-2020, ma che allo stesso tempo, grazie a un fondo di perequazione di 92,7 milioni, non farà perdere preziose risorse ai Piani di sviluppo rurale (PSR) delle Regioni meridionali.

Detto questo, ricorda che l'accordo sulla nuova PAC è stato raggiunto e, sebbene quest'ultima entrerà in vigore nel 2023, già entro la fine di quest'anno gli Stati membri dovranno inviare alla Commissione europea i Programmi strategici nazionali. L'accordo consegna una Politica agricola comune più forte, più equa, più sostenibile e più ambiziosa, cui è attribuito un ruolo determinante nel processo di transizione verde e digitale del settore agroalimentare dell'intera Unione. Per farlo, gli Stati membri avranno a disposizione un nuovo strumento di programmazione, rappresentato dal Piano strategico nazionale, che consentirà di orientare le scelte degli agricoltori e di misurare i progressi compiuti attraverso il cosiddetto "new delivery model", ovvero un sistema di valutazione delle politiche basato sul raggiungimento di risultati concreti.

Occorre tener presente che la riduzione nella dotazione PAC per l'Italia è bilanciata dai fondi messi a disposizione del comparto primario dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal fondo complementare finanziato con risorse nazionali aggiuntive.

Il quadro complessivo, infatti, non va valutato solo sulla base dei dati economici della PAC, ma anche di quanto nel PNRR e Fondo complementare è destinato al settore agroalimentare, perché se è vero che c'è una riduzione della PAC è anche vero che ampie sono le risorse nel PNRR.

L'Italia con l'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza intende privilegiare, nel campo agricolo, tutte quelle attività agroalimentari capaci di far coesistere sviluppo economico e tutela ambientale, a partire dalla agricoltura biologica e dalla lotta contro la perdita di biodiversità.

È stato fatto un buon lavoro che deve proseguire coinvolgendo le Regioni, i produttori e le associazioni di categoria, per costruire piani adeguati agli obiettivi che ci si è posti. Ci sono, inoltre, tanti elementi positivi inerenti la questione ambientale e il sostegno economico alle aziende.

In ogni caso obiettivo prioritario è semplificare le procedure di accesso ed erogazione dei fondi del PNRR e recepire all'interno del Piano Strategico della PAC tutti gli elementi di semplificazione concessi dalla Ue ai singoli Stati membri.

Per quanto concerne la riduzione del *gap* infrastrutturale e produttivo delle Regioni del Mezzogiorno, si è ottenuto, nell'ambito del PNRR, l'inserimento di specifiche misure tese a favorire la transizione verde e digitale, attraverso il sostegno di investimenti finalizzati a migliorare la sostenibilità della produzione primaria e delle filiere agroalimentari, ittiche e forestali; l'efficientamento energetico e del sistema irriguo; il contrasto al dissesto idrogeologico; la produzione di energia rinnovabile; la digitalizzazione e l'innovazione dell'agricoltura e delle aree rurali.

Tra le misure previste, assume particolare importanza la misura M2C1, destinata alla voce "Agricoltura sostenibile", con una dotazione complessiva di circa 3 miliardi di euro, con rilevanti ricadute sugli investimenti per le Regioni del Mezzogiorno.

Infine segnala che la misura M2C4, relativa al progetto "Agrosistema irriguo", prevede una dotazione di 880 milioni di euro, nel cui contesto le Regioni del Sud possono svolgere un ruolo determinante.

Per chiudere, tornando sulla questione delle risorse finanziarie, comunica di aver già incontrato gli Assessori regionali, con i quali è stata condivisa una metodologia di lavoro che dovrà condurre alla individuazione dei nuovi parametri di riparto di tutti i fondi della Politica agricola comune, non solo quindi di quelli dedicati allo sviluppo rurale, metodologia che non potrà prescindere dall'esigenza di prendere a riferimento il reale fabbisogno dei diversi settori di intervento e dei vari territori.

Ora è il momento di investire in maniera efficiente e in tempi certi tutte le risorse a disposizione.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita. Ammette che ci sono ancora diverse criticità nel Mezzogiorno che rendono più problematica la ripartizione dei fondi FEASR ed auspica un rapido intervento anche nei confronti delle Regioni al fine di individuare rapidamente i nuovi parametri di ripartizione dei fondi. Anche sulla PAC si registrano situazioni problematiche, dal momento che la Politica appare maggiormente incentrata in favore dei grandi operatori piuttosto che dei piccoli, con evidenti ripercussioni negative per gli agricoltori nazionali che, come è noto, sono caratterizzati da dimensioni medio-piccole.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver comunicato che è testé giunto il parere della 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti, cede la parola al relatore.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) propone di rinviare l'illustrazione e la discussione sugli emendamenti ad una successiva seduta; sollecita altresì il Governo ad un lavoro di confronto sulle proposte emendative presentate, ricordando che sul disegno di legge si sono create grandi aspettative da parte dei tanti operatori del settore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che sono pervenuti tutti i prescritti pareri e che pertanto la Commissione è in condizione di procedere alla votazione degli emendamenti.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio, ritiene sia opportuno rinviare la fase di votazione degli emendamenti a una seduta successiva, quando saranno disponibili tutte le proposte emendative.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.22. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 197 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02744, presentata dal senatore Bergesio ed altri, ricordando che il Ministero segue con particolare attenzione la tematica della siccità, ben illustrata dagli interroganti, e condividendo le preoccupazioni espresse.

Su questo delicato tema evidenzia che il Ministero partecipa costantemente alle sedute degli osservatori permanenti sugli usi idrici istituiti con appositi protocolli d'intesa a partire dall'estate 2016 per ciascuno dei sette distretti idrografici presenti sul territorio italiano.

Le predette riunioni, che avvengono con cadenza quindicinale in caso di alta severità idrica, hanno l'obiettivo di analizzare lo stato climatico e meteorologico dei vari territori; di monitorare l'impiego delle risorse; di predisporre gli scenari di utilizzo e sviluppare il cosiddetto modello proattivo di gestione della scarsità idrica, che contiene le misure di limitazioni degli usi, nonché le deroghe alle ordinarie modalità di gestione degli invasi, a sostegno delle attività agricole e dell'approvvigionamento ad uso potabile.

In tale contesto, il Mipaaf fornisce elementi utili al funzionamento degli osservatori, anche per il tramite del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, avvalendosi in particolare del centro politiche e bioeconomia.

Riguardo ai danni causati dal fenomeno di cui oggi si discute, evidenzia che già in altre occasioni il Ministero si è attivato per indennizzare gli agricoltori colpiti da calamità naturali mediante il ricorso al Fondo di solidarietà nazionale previsto dalla legge n. 102/2004; inoltre, con la misura n. 17 del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020, è stata prevista un'agevolazione, fino al 70 per cento della spesa, per i premi sostenuti dagli agricoltori nella sottoscrizione delle polizze a copertura dei rischi da avversità atmosferiche sulle produzioni agricole, tra cui vi rientra anche la siccità.

Si è consapevoli che il riscaldamento globale e le calamità naturali sono sempre più una costante che mina la produzione agricola; per questo è importante ragionare assieme sulle politiche di sostegno agli agricoltori ed immaginare nuovi strumenti di tutela, che siano più adeguati a fronteggiare le emergenze dei nostri tempi.

Occorre passare da un sistema di gestione del rischio come indennizzo *ex post* ad un sistema preventivo di sostegno del reddito. Ormai il cambiamento climatico non porta più a ritenere come estremi e intermittenti gli eventi atmosferici e le calamità quali gelate, siccità, alluvioni e grandinate. Sempre più spesso in tutta Italia si verificano eventi di grande portata che riducono la produzione agricola e non è possibile immaginare di affrontare tali fenomeni con l'approccio occasionale ed emergenziale, come è stato fatto fino ad ora.

Passando ora all'altra questione segnalata dagli onorevoli interroganti, relativa al settore irriguo e al presidio del territorio, rappresenta che il Dicastero ha già da tempo avviato una strategia programmatica di lungo periodo, volta a promuovere investimenti per la riduzione dei rischi in agricoltura connessi alla scarsità idrica e al dissesto idrogeologico, che vede coinvolti diversi Ministeri in un'azione sinergica e coordinata finalizzata alla tutela del territorio e al contrasto del dissesto idrogeologico.

Negli ultimi anni il Mipaaf, da sempre attento anche alle esigenze ambientali, si è fatto parte attiva avviando diverse programmazioni ed impegnando circa 826 milioni di euro tra Fondo investimenti, PSRN e Fondo sviluppo e coesione.

Informa inoltre che, a partire dal 2022, verranno finanziati ulteriori investimenti irrigui, utilizzando sia le risorse messe a disposizione sul PNRR, pari a 880 milioni di euro, sia le ulteriori assegnazioni di fondi nazionali, previste dalla legge n. 178 del 2020, pari a 440 milioni di euro.

Si tratta di un piano di investimenti di grande portata con cui si affronta in maniera strutturale il problema delle emergenze climatiche in agricoltura connesse ai cambiamenti climatici e si contribuisce al rilancio dell'economia del Paese, grazie all'apertura di numerosi cantieri sull'intero territorio nazionale.

L'innovazione delle infrastrutture deve diventare il presente e il domani del comparto primario. Alle luce delle crescenti difficoltà che incontrano gli agricoltori, in seguito alla variabilità climatica e a sempre più frequenti situazioni di siccità estiva, intento del Ministero è orientare l'Agricoltura 5.0 verso obiettivi di sostenibilità in sinergia con la tutela ambientale, sia individuando le migliori tecniche per aumentare l'efficienza d'uso dell'acqua negli impianti microirrigui, sia mettendo a punto le soluzioni più sostenibili per gli impianti climatizzanti, in grado di garantire prodotti di qualità con il minor impiego d'acqua irrigua.

Spetterà agli enti irrigui presentare progetti di qualità e di immediata cantierabilità, in modo da soddisfare le crescenti esigenze del mondo produttivo e del Paese. Il Ministero, come sempre, farà la sua parte per sostenere finanziariamente queste iniziative, ricorrendo alle misure appena illustrate.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la puntuale e celere risposta e si dichiara soddisfatto.

Ricorda come la siccità che negli ultimi mesi ha investito il Paese per la prima volta ha recato danni anche in aree precedentemente non toccate da tale problematica come ad esempio in alcune zone del Piemonte.

Sottolinea con piacere le cospicue risorse messe a disposizione con il PNRR e da parte del Ministero, così come ritiene importante avviare una riflessione sul tema degli invasi, per i quali vanno risolte una

serie di problematiche di tipo autorizzativo e, più in generale, vanno individuate misure di semplificazione di sburocratizzazione.

Ritiene in conclusione che nella fase attuale, in cui la disponibilità di risorse è sicuramente maggiore che in passato, diventi fondamentale il modo in cui le iniziative verranno realizzate e portate a conclusione.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che sono stati presentati 13 emendamenti riferiti al disegno di legge, pubblicati in allegato. Fa presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive.

Propone pertanto di rinviare l'illustrazione e la discussione degli emendamenti ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che ieri si è concluso un ampio ciclo di audizioni sul disegno di legge, chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, si dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#), d'accordo con la relatrice, propone di fissare tale termine per il giorno 14 ottobre p.v. alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione potrebbe procedere all'illustrazione degli emendamenti, restando comunque in attesa di ricevere da parte delle Commissioni in sede consultiva i prescritti pareri.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), considerato l'esiguità del tempo a disposizione, stante l'imminenza della ripresa dei lavori da parte dell'Assemblea, propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Invita altresì il Presidente ed i colleghi tutti a sollecitare le Commissioni coinvolte in sede consultiva che ancora debbono fornire il loro parere ed in particolare la Commissione bilancio, in modo tale da poter procedere poi rapidamente alla votazione degli emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendo pervenuti i prescritti pareri, la Commissione sarebbe nelle condizioni di procedere alla votazione del disegno di legge.

Comunica che il relatore ha presentato 5 emendamenti (pubblicati in allegato), diretti a recepire i rilievi formulati sul testo dalla Commissione bilancio. Fa presente tuttavia che, stante l'imminente ripresa dei lavori da parte dell'Assemblea, non vi sarebbe tempo sufficiente per procedere alla votazione di tutto il complesso degli emendamenti.

D'accordo con il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone pertanto di rinviare la votazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri si è proceduto all'illustrazione del disegno di legge.

La relatrice [BITI](#) (*PD*) fa presente di non aver ricevuta alcuna osservazione da parte dei Gruppi e pertanto, anche a seguito di interlocuzioni avute con senatori della Commissione di merito, propone l'espressione di un parere non ostativo, in considerazione del fatto che l'articolo 2 del disegno di legge,

che interessa direttamente la Commissione agricoltura, non presenta alcun profilo di criticità.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, facendo tuttavia presente che alcuni ordini professionali interessati dalla riforma hanno segnalato degli aspetti problematici che sarebbero presenti nel disegno di legge; ciò premesso ritiene che la Commissione non debba farsi coinvolgere in interessi di parte nell'esaminare il provvedimento.

Anche il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice e fa presente che eventuali proposte di modifica al testo andranno più opportunamente presentate sotto forma di emendamenti presso la Commissione di merito.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo mentre il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo ritenendo che il provvedimento presenti aspetti che nel merito non siano convincenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 14,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1583](#)

Art. 1

1.1

[Caligiuri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-*ter*. - (Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera ortofrutticola)

1. Al fine di superare le criticità produttive del settore, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera ortofrutticola aventi i seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio al mercato;
- b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);
- c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;
- d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera ortofrutticola;
- e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo interessato;
- f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corresponsabilità delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;
- g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica".»

1.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, capoverso: «Art. 6-ter.» apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire, ovunque ricorra, la parola: "agrumaticola" con la seguente: "ortofrutticola";*
- 2) *alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: "mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita";*
- 3) *alla lettera f), sopprimere la parola: "agrumaticolo";*
- 4) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

"g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica."

1.3

[Magorno](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter», sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *la parola «agrumaticola» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «ortofrutticola»;*
2. *alla lettera a), le parole «mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita» sono soppresse;*
3. *alla lettera f), la parola «agrumaticolo» è soppressa;*
4. *la lettera g) è sostituita dalla seguente:*

«g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica».

1.4

[Naturale](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter», comma 1, sopprimere la lettera a).

1.5

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "la fissazione di prezzi minimi di vendita", con le seguenti: "il monitoraggio continuo del rapporto tra i costi medi di produzione individuati ai sensi dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed i prezzi medi di vendita, forniti dalle Organizzazioni dei produttori e dalle Organizzazioni professionali, al fine di individuare criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuandone e definendone strumenti di intervento e di sanzione;"

1.6

La Relatrice

Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter», comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) sostenere e promuovere le attività di ricerca, compresa la ricerca di mercato, anche con riferimento alle nuove tecnologie riguardanti la pastorizzazione e la sterilizzazione dei prodotti agroalimentari, al fine di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.»

1.7

[Caligiuri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticole rappresentative a livello nazionale, sentita l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e l'Istituto di servizi per il

mercato agricolo alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

1.8

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» con le seguenti: «con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

1.9

[Magorno](#)

Al comma 2, dopo le parole «con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,», sono aggiunte le seguenti: «previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticolo rappresentative a livello nazionale,».

1.10

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo le parole: «alimentari e forestali», inserire le seguenti: «previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticolo rappresentative a livello nazionale,».

1.11

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «d'intesa con la» con le seguenti: «previa intesa in sede di».

Art. 2

2.1

[Magorno](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [878](#)

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articolo 5», con le seguenti: « articolo 6».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: « Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», con le seguenti: « Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

5.101

Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo».

5.102

Il Relatore

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «a carico del bilancio dello Stato», con le parole: « a carico della finanza pubblica».

Art. 7

7.100

Il Relatore

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si può avvalere del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.».

1.3.2.1.23. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 198 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021

198ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02789, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, facendo presente che uno degli obiettivi prioritari del Ministero è quello di individuare attività finalizzate alla difesa dell'agricoltura italiana e delle filiere del *Made in Italy*, anche in considerazione degli oneri che derivano dall'attuazione delle ambiziose politiche del *Green Deal* europeo.

A tal riguardo, l'Amministrazione ha da tempo avviato un percorso di elaborazione delle politiche agricole, insieme alle Regioni e agli attori del partenariato, finalizzato ad identificare misure ed azioni che, esaltando le caratteristiche di unicità e qualità delle produzioni agricole tradizionali italiane, garantiscano lo sviluppo di un settore agricolo, alimentare e forestale sostenibile, inclusivo e competitivo.

In tale direzione è orientato il processo di elaborazione del Piano strategico nazionale, nell'ambito della Politica agricola comune 2023-2027, che consentirà, al settore di rendere sinergici i temi della sostenibilità e dell'inclusione con gli elementi della competitività settoriale e territoriale, trasformando in valore le opportunità che possono derivare dalla transizione ecologica, garantita dall'economia sostenibile, dalla digitalizzazione, dall'economia circolare, dalla riduzione degli sprechi

alimentari, dall'agroecologia.

Un forte impatto avranno quelle azioni che, tutelando l'ambiente, consentiranno, al tempo stesso una migliore collocazione commerciale dei prodotti agricoli.

Il Sottosegretario cita, ad esempio, il finanziamento dell'agricoltura condotta con metodi sostenibili, come il biologico, l'integrato e l'agricoltura conservativa, che già oggi interessano un quarto della Superficie agricola utilizzata nazionale (SAU) e che si punta ad incrementare fino ad almeno un terzo della SAU.

Inoltre, l'agricoltura di precisione e le altre misure che puntano alla riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, consentiranno una riduzione dei costi di produzione nonché una riduzione della pressione sul capitale naturale.

Per di più, il mantenimento o l'impianto delle infrastrutture verdi avranno un'influenza favorevole sulla biodiversità di flora e fauna ed assicureranno, al tempo stesso, i servizi di impollinazione senza i quali le produzioni arboree risulterebbero economicamente compromesse.

Precisa che tale percorso è reso possibile dal processo programmatico della PAC, che consente l'allocazione delle risorse finanziarie ai diversi interventi selezionati, in risposta alle esigenze individuate, sulla base dell'analisi territoriale e settoriale.

L'insieme di tali strumenti è infatti modulato per raggiungere sia i *target* competitivi sia quelli ambientali, assegnati dal *Green Deal* e dalle strategie europee a supporto della conservazione della biodiversità e della salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

Si dichiara fermamente convinto che il passaggio a un sistema agricolo sostenibile può apportare benefici ambientali, sanitari e sociali ed offrire vantaggi economici più equi; al contempo, intende rassicurare l'onorevole interrogante che sarà cura dell'Amministrazione garantire che all'interno delle misure legate a clima e ambiente vi sia sempre un adeguato spazio alla conservazione della biodiversità e alla tutela dell'agricoltura tradizionale che ha reso grande il Paese.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la puntuale e celere risposta e si dichiara soddisfatto. Sottolinea come dietro l'ideologia del *Green Deal* europeo vi siano attualmente spinte molto forti che, se non attentamente governate, potrebbero creare situazioni problematiche per il sistema agricolo nazionale. Sottolinea in conclusione che da parte di tutti è importante operare in difesa delle produzioni sia italiane che comunitarie.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono stati presentati 13 emendamenti riferiti al disegno di legge e che per procedere alla loro votazione la Commissione dovrà prima acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive. D'accordo con la relatrice [LEONE](#) (*M5S*), propone pertanto di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver informato che è stata presentata da parte del relatore una riformulazione dell'emendamento 4.8 (pubblicata in allegato), propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), condivide la proposta del Presidente e lo invita altresì a sollecitare, per quanto di sua competenza le Commissioni che non si sono ancora espresse sul disegno di legge e i relativi emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che da una recente interlocuzione con il Ministero delle politiche agricole è emersa la necessità di apportare alcune correzioni ad emendamenti da lui presentati. Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione con la votazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Il [PRESIDENTE](#), nell'accogliere la proposta del relatore, puntualizza come non vi sia alcuna volontà da parte della Commissione di tergiversare nell'esame di questo provvedimento così come di altri all'ordine del giorno, su cui vi è invece la ferma intenzione di concluderne l'esame non appena possibile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegati I, II, III e IV) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) riferisce alla Commissione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) 2021 sulla quale sarà necessario esprimere il prescritto parere alla 5a Commissione, per le parti di competenza.

Ricorda che la Nota di aggiornamento è il documento che viene presentato alle Camere per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Il documento contiene inoltre, tra l'altro, l'aggiornamento degli obiettivi programmatici al fine di tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione europea competenti nelle materie relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri.

Il documento in esame reca un aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica.

Il nuovo quadro prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 6,0 per cento

nell'anno in corso, al 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un incremento pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024); un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,1 per cento per il 2022, all'8,4 per cento per il 2023 e al 7,7 per cento per il 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 ed all'8,0 per cento per il 2024); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 ed al 3,3 per cento per il 2024 (il Documento di economia e finanza 2021 prevedeva un tasso pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024).

Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili come una tantum secondo la Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 5,5 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023 e al 3,9 per cento per il 2024; anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe pari (al netto, cioè, degli interventi programmati) al 4,2 per cento per il 2022, al 2,8 per cento per il 2023 e al 2,6 per cento per il 2024.

In merito ai valori summenzionati di ricrescita del PIL, i quali, naturalmente, costituiscono una variabile fondamentale ai fini della determinazione del quadro di finanza pubblica, rileva che il documento in esame - analogamente a quanto già previsto nel Documento di economia e finanza 2021 - contempla anche alcuni scenari nei quali la dinamica del PIL sarebbe meno positiva - con conseguente rideterminazione del quadro tendenziale rispetto a quello che invece è assunto a base del quadro programmatico suddetto -.

In particolare, lo scenario che più si discosta dal quadro tendenziale assunto a riferimento concerne l'ipotesi che i vaccini abbiano un'efficacia limitata sulle varianti del COVID-19, ipotesi a cui conseguirebbe l'esigenza di misure limitative delle attività economiche e sociali.

In via generale, il documento in esame rileva che la politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, e che si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti (il raggiungimento di tali obiettivi permetterà il passaggio ad una politica di bilancio volta a ridurre il deficit strutturale).

Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 - prosegue il documento - consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale - come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi - sia la riforma degli ammortizzatori sociali, un primo stadio della riforma fiscale e la definizione a regime dell'assegno unico universale per i figli.

Con riferimento agli ambiti di più stretto interesse della Commissione, segnala anzitutto che nella Nota di aggiornamento il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, dichiara di inserire nell'elenco dei collegati alla decisione di bilancio anche un disegno di legge di delega per la riforma del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole").

Nella parte della Nota dedicata alle recenti tendenze dell'economia italiana, viene evidenziato come nei primi due trimestri dell'anno, in un quadro in cui, dal lato dell'offerta, le misure di distanziamento sociale e di restrizione all'attività hanno continuato a determinare andamenti settoriali differenziati, il settore dell'agricoltura rientra tra quelli che hanno registrato un aumento del valore aggiunto.

Tra i contenuti della NADEF 2021 vi è anche un riepilogo dei principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nell'anno in corso e, in tale ambito, la Nota ricorda come per sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese e di quelle che operano nella filiera agricola sono stati rifinanziati gli appositi fondi di bilancio per la concessione di garanzie (complessivamente 3 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2022); inoltre, per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono

stati autorizzati complessivamente 2,7 miliardi nel 2021 e 0,1 miliardi nel 2023 a beneficio, tra gli altri, delle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e delle imprese armatoriali. L'agricoltura viene poi presa in considerazione nella parte IV della Nota di aggiornamento, dedicata alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.

In tale ambito la Nota ricorda che è in corso di approvazione la proposta di piano per la transizione ecologica (attualmente all'esame della 13a Commissione e su cui la Commissione agricoltura interverrà in sede di osservazioni). Il piano prevede otto ambiti di intervento, che in più di un caso riguardano materie di interesse della Commissione: 1) decarbonizzazione; 2) mobilità sostenibile; 3) miglioramento della qualità dell'aria; 4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; 5) miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; 6) ripristino e rafforzamento della biodiversità; 7) tutela del mare; 8) promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile.

Fa presente in conclusione che la NADEF 2021 viene sottoposta all'esame del Parlamento assieme ad una serie di allegati (Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale; Rapporto programmatico sugli interventi in materia di spese fiscali; Rapporto sui risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva; Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva).

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [ABATE](#) (*Misto*) che preannuncia il proprio voto contrario, ritenendo che nel Documento vi siano alcuni aspetti non condivisibili. Fa riferimento in particolare al piano di interventi previsti per l'ambiente quali, ad esempio, la decarbonizzazione, che, se dovesse tradursi nella costruzione di nuove centrali a gas, andrebbe a suo parere contrastata. Sottolinea che anche i numerosi allegati alla Nota di aggiornamento andrebbero analizzati e ponderati con attenzione, dal momento che anche in essi potrebbero essere rinvenuti elementi che non vanno nella direzione giusta per il Paese.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea come il piano per la transizione ecologica che viene ricordato nel Documento debba tener conto della complessità del quadro economico e produttivo del Paese; in tale ottica, pertanto, occorre riconoscere che l'Esecutivo sta facendo il possibile per operare gradualmente una transizione ecologica nell'interesse della collettività.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per la disponibilità manifestata nel voler concludere l'esame del Documento nella giornata odierna e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Ricorda che oltre agli aspetti legati alla transizione ecologica ricordati nella Nota di aggiornamento, esistono molteplici altri aspetti problematici che riguardano il settore agricolo, a partire da diverse filiere in crisi che andrebbero adeguatamente supportate.

Anche la senatrice [BITI](#) (*PD*) ringrazia il relatore e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Sottolinea i diversi spunti di interesse presenti nel Documento che riguardano anche il comparto agroalimentare e la transizione ecologica. Ricorda come l'agricoltura e la zootecnia devono rivestire un ruolo fondamentale in ambito ambientale come peraltro evidenziato anche nel corso della recente riunione del G20.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, fa presente che il piano per la transizione ecologica ricordato nella Nota di aggiornamento è attualmente ancora in fase di discussione e che su di esso anche la Commissione agricoltura potrà fornire le proprie

osservazioni.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*) precisa che il suo richiamo al piano per la transizione ecologica è legato al fatto che tale documento presenta ricadute per tutta la collettività. Ricorda in particolare come un primo passo verso la transizione ecologica si è concretizzato finora in un aumento delle bollette energetiche, un argomento questo su cui sarebbe importante una riflessione.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione ed approvata.

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sull'atto del Governo in esame assegnato alla 13a Commissione in sede consultiva ed alla Commissione Agricoltura in sede di osservazioni.

L'atto reca la proposta di Piano per la transizione ecologica (denominato PTE). Tale piano intende fornire, in base a quanto indicato in premessa al documento, "informazioni di base e un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

La proposta di Piano è stata trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia; successivamente il PTE dovrà essere approvato in via definitiva dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In ordine agli specifici contenuti del PTE, questo si sviluppa attraverso cinque macro-obiettivi: il primo è rappresentato dalla neutralità climatica, cioè la necessità di azzerare entro il 2050 le emissioni di gas serra; il secondo è l'azzeramento dell'inquinamento, attraverso una rivoluzione della mobilità fino alla sua completa sostenibilità climatica e ambientale e la minimizzazione (entro il 2050) di inquinamenti e contaminazioni di aria, acqua e suolo; il terzo è costituito dall'adattamento ai cambiamenti climatici mediante il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, di spreco delle risorse idriche e dell'erosione della biodiversità terrestre e marina; il quarto obiettivo consiste nel ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, potenziando il patrimonio di biodiversità nazionale con misure di conservazione e di implementazione di soluzioni "basate sulla natura"; infine il quinto obiettivo concerne la transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia, per permettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di prodotti durevoli, promuovendo una gestione circolare delle risorse e degli scarti anche in ambito agricolo.

I predetti macro-obiettivi sono poi articolati in otto aree di intervento, che riguardano: la decarbonizzazione; la mobilità sostenibile; il miglioramento della qualità dell'aria; il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; il miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; il ripristino e rafforzamento della biodiversità; la tutela del mare; la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile.

Passando ad analizzare con maggior dettaglio gli aspetti di maggior interesse per la Commissione agricoltura, nell'ambito delle azioni per la decarbonizzazione il PTE segnala come la strategia *Farm to Fork* - con la sostituzione dei mezzi agricoli più inquinanti e l'avvento di pratiche agricole e zootecniche più sostenibili (agroecologia, agricoltura di precisione) - consentirà un maggiore assorbimento di carbonio nei terreni e un potenziamento delle bioenergie. Un programma di riforestazione e una gestione sostenibile delle foreste ottimizzerà la loro capacità di assorbire più del 10 per cento delle emissioni nazionali. A tale fine il PTE richiama la necessità di aumentare stabilmente il "*sink*" di carbonio al di sopra dei livelli attribuiti dall'UE o attualmente previsti dal Piano

nazionale di contabilizzazione forestale.

Nell'ambito delle azioni per il miglioramento della qualità dell'aria il PTE sottolinea come un'attenzione particolare andrà riservata all'impiego di biomasse e bioenergie, neutre dal punto di vista climatico ma potenzialmente dannose per la salute, e a una progressiva riduzione delle emissioni del settore agricolo (come l'ammoniaca). Il Piano evidenzia come tale settore rappresenta la quasi totalità delle emissioni nazionali di ammoniaca, legate all'uso dei fertilizzanti sintetici, precisando che l'ammoniaca è un gas che contribuisce all'acidificazione dei suoli, all'eutrofizzazione delle acque e ha effetti sull'alterazione delle biodiversità, oltre a intervenire nella formazione del particolato atmosferico.

Le azioni di riduzione vanno dagli interventi sull'alimentazione degli animali a quelle sui ricoveri e al trattamento delle deiezioni, oltre all'espansione degli impianti per la produzione di biogas, che consentiranno - prosegue il PTE - una riduzione a 22-23 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente al 2050. Anche campagne ben congegnate per promuovere un'alimentazione di tipo mediterraneo con prevalenza di vegetali comporteranno il doppio beneficio di minori emissioni e di un miglioramento dello stato di salute della popolazione. Al settore agricoltura sarà quindi richiesto uno sforzo ulteriore al fine di superare gli attuali obiettivi, incentivando anche il sistema di allevamento biologico. Per le emissioni dal settore agricolo (ammoniaca in primo luogo), la riduzione del 16 per cento prevista al 2030 dalla direttiva (UE) 2284/2016 (NEC - *National Emission Ceilings*) dovrà essere più ambiziosa se si vuole limitare la concentrazione in aria di particolato fine. L'Italia si sta già muovendo in questo senso attraverso la redazione di un Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca, predisposto dal MIPAAF.

Nell'ambito delle azioni per il contrasto al consumo di suolo il PTE evidenzia come entro il 2030 almeno il 10 per cento delle superfici agricole dovrà assicurare la presenza di elementi caratteristici del paesaggio ad elevata biodiversità, al fine di rendere più resistenti il suolo e le foreste ai fenomeni erosivi, agli incendi e alla desertificazione. Il Piano prospetta la necessità di ripristinare gli elementi marginali e seminaturali, quali siepi, filari di alberi, piccole pozze e muretti a secco, conseguendo una maggiore diversificazione del paesaggio agricolo.

Nell'ambito delle azioni per la tutela delle risorse idriche il Piano ricorda come le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici riguardano anche l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche (a scopo civile, industriale e agricolo), caratterizzato da elevata frammentazione gestionale e sprechi di risorse.

Passando alle azioni per il rafforzamento della biodiversità, con riferimento alla difesa delle foreste l'obiettivo è quello di promuoverne la tutela - considerato che le foreste coprono il 40 per cento della superficie del Paese e contribuiscono in modo cruciale alla decarbonizzazione e allo stato della biodiversità - aumentandone la resistenza a eventi climatici avversi ed alla diffusione di specie invasive e parassitarie. Nel PTE si prevede altresì di valorizzare il legname nazionale quale duraturo stoccaggio di carbonio, nell'ottica della riduzione delle emissioni di CO₂ e di una bioeconomia circolare.

Nell'ambito delle azioni per la tutela e lo sviluppo del mare il PTE segnala, tra le linee di intervento, l'azione di contrasto alla pesca illegale, limitando al contempo i metodi di pesca pericolosi per la biodiversità e la cattura accessoria di specie in via di estinzione.

Infine, nell'ambito delle azioni per la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile il PTE rileva come anche l'agricoltura gioca un ruolo cruciale nello sviluppo di un'economia circolare. I principi dell'economia circolare e quelli della bioeconomia, infatti, sono complementari riguardo ai temi del risparmio delle materie prime adoperate, della valorizzazione dei rifiuti e dei residui biologici attraverso la produzione di bioprodotto innovativi come *bio-based* chimici, plastiche e fertilizzanti, della riduzione dell'inquinamento ambientale e dello sviluppo sociale ed economico. La bioeconomia, che opera entro i limiti delle risorse naturali, può rappresentare uno strumento strategico in grado di rigenerare i territori fondandosi sul mantenimento e rafforzamento della fertilità dei suoli, sul ripristino della materia organica, sull'aggiunta di carbonio organico e nutrienti nei suoli, sulla riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera, sulla costruzione di un

nuovo rapporto tra città ed aree agricole, tra modelli di produzione, di consumo ed abitudini alimentari più sostenibili; inoltre, i prodotti della bioeconomia sono in grado di ridurre le pressioni sull'ambiente in quanto sostituiscono le sostanze inquinanti con bioprodotto circolari che non si disperdono e non si accumulano nelle matrici ambientali. Per questo motivo il Piano ritiene fondamentale incentivare l'aggregazione tra imprese agricole, anche in forma cooperativa, per l'efficace gestione di rifiuti organici urbani, di scarti e sottoprodotti agricoli e agroalimentari da impiegare nei cicli energetici o produttivi. Si fa riferimento, in particolare, alle opportunità di bioeconomia circolare derivanti dalla valorizzazione delle biomasse di scarto, delle colture non alimentari e delle colture in secondo raccolto per la produzione di energia e di biocarburanti da biogas prodotto dalla digestione anaerobica di sottoprodotti in impianti integrati nel ciclo produttivo di una impresa agricola e/o di allevamento o realizzati da più soggetti organizzati in forma consortile. IL PTE rileva inoltre la necessità di incrementare le pratiche agricole sostenibili come quelle inerenti l'agroecologia, l'agricoltura biologica, l'agricoltura di precisione, l'agricoltura integrata, i sistemi di riuso della sostanza organica agricola (come deiezioni zootecniche, digestato da fermentazione anaerobica, sottoprodotti e scarti), la consulenza aziendale e l'utilizzo di tecniche di fertilizzazione e distribuzione del materiale organico (effluenti, digestato, *compost*, ecc.) più efficienti ed efficaci, come, tra le altre, l'iniezione diretta del digestato, la fertirrigazione di precisione e le tecniche a rateo variabile.

Il documento contiene infine taluni allegati, con approfondimenti sui vari ambiti di intervento proposti e indicazioni sul cronoprogramma e sul monitoraggio delle iniziative. Comunica in conclusione che la prossima settimana presenterà una proposta di osservazioni da sottoporre all'attenzione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE**, considerato che il relatore risulta ancora impegnato in una riunione dell'Ufficio di Presidenza del Senato, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2009

Art. 4

4.8 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:

«e al decreto legislativo del 3 aprile 2018 n. 34. Le aziende vivaistiche possono provvedere altresì, dietro accordi e convenzioni, alla produzione di materiale per l'impiego in spazi verdi urbani o periurbani, certificabile come 'selezionato' secondo i commi 6 e 7 dell'all. III del succitato dlgs 386/2003".

1.3.2.1.24. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 200 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
200ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02803, presentata dal senatore La Pietra, ricordando come da sempre il Ministero concentra la propria azione nell'individuazione delle attività prioritarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore della pesca, attesa la necessità di garantire lo sfruttamento delle risorse marine viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale, nel rispetto degli indirizzi dettati dalle disposizioni europee sulle tematiche relative alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse marine e in conformità alla Politica comune della pesca .

In tale direzione, visto il superamento della quota disponibile per il segmento di pesca in questione, si è provveduto alla chiusura temporanea delle attività di pesca dei gamberi di profondità per le unità di lunghezza superiore ai 24 metri nelle GSA 9, 10 e 11.

Inoltre, considerato che anche le unità da pesca di lunghezza compresa tra i 12 e i 18 metri e tra i 18 e i 24 metri già ad agosto avevano utilizzato la quota di sforzo disponibile per oltre l'80 per cento in entrambi i segmenti, si è reso necessario procedere ad analoghe azioni di chiusura.

In caso contrario, l'inosservanza delle misure imposte avrebbe condotto, in violazione alla normativa sovranazionale, al superamento della quota totale nazionale, con conseguente ed inevitabile avvio della procedura di infrazione e contestuale comminazione di sanzioni pecuniarie.

In ogni caso, alle unità che avevano effettuato la scelta di pesca prevalente dei gamberi di profondità ARA e ARS nelle GSA 9-10-11, è stato consentito, prima fino al 5 settembre 2021 e poi fino al 3 ottobre 2021, di aderire a tutte le misure previste per l'esercizio della pesca demersale ordinaria, ivi compresi i periodi di fermo obbligatorio, per la cattura di specie demersali con reti a strascico, nel rispetto di tutte le disposizioni relative alla predetta tipologia di pesca.

Peraltro, allo scopo di scongiurare le conseguenze economiche negative paventate da più parti, sono stati prorogati ulteriormente i predetti limiti temporali fino al 31 dicembre 2021.

Riguardo ai dati da cui risultano raggiunte le soglie di sforzo di pesca di riferimento, precisa che questi derivano da quanto inserito nel giornale di bordo elettronico dai comandanti dei pescherecci relativamente alla durata delle attività di pesca e ai quantitativi catturati delle varie specie ittiche negli areali interessati (GSA 9, 10 e 11). Segnala inoltre che gli uffici provvedono sistematicamente ad informare le competenti associazioni di categoria della pesca dei limiti raggiunti in termini di quote di sforzo disponibili.

Rileva che le azioni intraprese devono inquadrarsi nel contesto degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione centrale, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale ed economico dell'attività di prelievo. Si tratta di misure attuate dallo Stato italiano al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della nuova Politica comune della pesca, la cui corretta attuazione può essere considerata anche quale parte imprescindibile dell'attività di pesca che gli operatori svolgono, in quanto finalizzata a tutelare la risorsa che costituisce la fonte di guadagno delle stesse imprese.

In ogni caso, fermo restando quanto sopra, informa l'interrogante che si sta valutando un sistema che consenta di attribuire alle imbarcazioni dedite all'attività di pesca il numero massimo di giornate di attività in relazione alla zona di pesca, all'attrezzo impiegato, al segmento di flotta ed alla specie bersaglio.

Rassicura infine l'onorevole interrogante che, a garanzia dello sviluppo sostenibile del settore, le diverse fasi di attuazione della nuova Politica comune della pesca e del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (FEAMP) sono regolarmente monitorate.

In quest'ottica l'Amministrazione italiana, oltre ad essere costantemente parte attiva nelle discussioni del Consiglio dell'Unione europea che riguardano la formulazione dei regolamenti per il periodo di programmazione 2021-2027, ha sempre evidenziato, in tutte le sedi opportune, le gravi conseguenze che le costanti riduzioni delle giornate di pesca potrebbero provocare sulla redditività delle singole imprese.

Il senatore [LA PIETRA](#) (Fdi) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara parzialmente soddisfatto.

Ricorda infatti i molteplici decreti direttoriali emanati dal Ministero in materia che anziché aiutare gli operatori del settore stanno rendendo ancora più confuso e contraddittorio il quadro normativo. Fa presente inoltre che per alcune zone di pesca si corre il rischio che arrivino imbarcazioni da diverse località e che queste potranno pescare indiscriminatamente, mettendo così in difficoltà i pescatori locali. Ritiene in conclusione che sia necessario promuovere piani di gestione più dettagliati e di maggior respiro, in modo tale da consentire alle imprese del settore di poter svolgere un minimo di attività programmatoria.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con la relatrice [LEONE](#) (M5S), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera

dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che il relatore ha presentato una riformulazione dell'emendamento 7.100 (pubblicata in allegato). D'accordo con il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)
(Osservazioni alla 13a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2009 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 20 luglio e al resoconto della seduta del 3 agosto).

Fa altresì presente che, conclusa l'illustrazione e discussione degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.2, diretto a specificare che il settore florovivaistico è distinto in otto macrocomparti produttivi tra cui quelli del vivaismo orticolo, del vivaismo viticolo e del vivaismo olivicolo.

I senatori [TARICCO](#) (*PD*), [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, di contenuto analogo all'emendamento 1.2.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 1.6, diretto a precisare il contenuto dell'attività di produzione riferita alla floricoltura.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.7, avente contenuto analogo.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.9, diretto a recepire alcune osservazioni emerse

nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione: in particolare vengono espunte dall'elencazione di cui al comma 4 una serie di attività che non presentano connessioni con il settore agricolo.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 1.10, di contenuto analogo all'emendamento 1.9 e diretto a ridurre le attività ricomprese nell'ambito della filiera florovivaistica.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.11, identico all'emendamento 1.10.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 1.13, diretto a completare la definizione delle attività di supporto al settore florovivaistico, e l'emendamento 1.14, diretto ad aggiungere anche i confezionatori all'elenco dei soggetti facenti parte della filiera florovivaistica.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.15, al fine di precisare il contenuto professionale dell'attività dei progettisti del verde.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 1.16, diretto ad inserire nella filiera florovivaistica gli allestitori floreali.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.17 di contenuto analogo.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 1.18 che, al fine di rispondere ad un'esigenza emersa in sede di audizioni, aggiunge alla filiera florovivaistica il settore del verde tecnico.

I restanti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.1, diretto a modificare la collocazione della disciplina dei concorsi di idee in altra parte del disegno di legge.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.2, al fine di estendere il campo di applicazione dei concorsi di idee anche ai giovani laureati.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.3, diretto a precisare che la cura del verde urbano è diretta anche a migliorare la qualità della vita.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 3.1, diretto ad individuare una serie di criteri come presupposti per l'istituzione di piattaforme logistiche per il settore florovivaistico, al fine di limitare la proliferazione di tali siti regionali.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.2, diretto a rafforzare l'applicazione della disciplina riguardante la semplificazione della destinazione d'uso di alcuni manufatti.

I restanti emendamenti all'articolo 3 vengono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.1, diretto a rendere coerente l'articolato con quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile.

I senatori [TARICCO](#) (PD), [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) e [LA PIETRA](#) (FdI) illustrano rispettivamente gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4, aventi contenuto identico all'emendamento 4.1.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 4.5, finalizzato ad inserire altri tipi di lavorazione nell'ambito dell'attività di manipolazione del vegetale; illustra quindi l'emendamento 4.6 al fine di chiarire la connessione tra le diverse attività agricole e florovivaistiche.

I restanti emendamenti all'articolo 4 vengono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 5.1 diretto a specificare alcuni criteri per la costituzione di distretti florovivaistici nell'ambito di sistemi produttivi locali storicamente dedicati a tale attività.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.2 in cui si propone che l'individuazione dei distretti florovivaistici debba avvenire in presenza di un'adeguata concentrazione di imprese del settore.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.5 diretto a promuovere anche iniziative di sviluppo delle attività florovivaistiche nell'ambito delle attività scolastiche e delle iniziative di formazione.

Il relatore [LA PIETRA](#) (FdI) illustra l'emendamento 5.0.100, diretto a introdurre un piano straordinario di riconversione delle strutture produttive e di efficientamento energetico degli impianti.

I restanti emendamenti all'articolo 5 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.1, diretto a precisare che il Tavolo tecnico deve essere istruito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; illustra quindi l'emendamento 6.2, diretto a circoscrivere il numero dei partecipanti allo stesso Tavolo tecnico, in particolare limitando la partecipazione alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 6.3 che apporta una serie di correzioni all'articolo 6 del disegno di legge al fine di rendere più efficace il Tavolo tecnico, in particolare riducendone il numero dei partecipanti ed istituendo un Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve.

Il relatore [LA PIETRA](#) (FdI) illustra l'emendamento 6.4 avente identico contenuto. Illustra quindi l'emendamento 6.6 che affronta il tema del monitoraggio delle pratiche commerciali sleali in agricoltura.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.7 che aggiunge il monitoraggio degli atti legislativi alle attività svolte dal Tavolo tecnico.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 6.9, diretto ad adeguare il testo del disegno di legge alla nuova denominazione assunta dal Ministero della transizione ecologica.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 6.10 con il quale è previsto il coinvolgimento di un componente della Conferenza permanente Stato-Regioni in luogo delle singole Regioni e Province autonome nell'ambito del Tavolo tecnico.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 6.12, in cui prevede la possibilità di istituire tavoli settoriali permanenti, al fine di snellire l'attività del Tavolo tecnico.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 6.13 diretto a precisare ulteriormente i compiti dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale; illustra poi l'emendamento 6.14 con il quale si precisa che il Tavolo tecnico svolge compiti di monitoraggio degli atti emessi a livello nazionale ed internazionale; illustra infine l'emendamento 6.15 in cui prevede uno stretto raccordo tra il Tavolo tecnico e il Ministero della transizione ecologica nella predisposizione del Piano nazionale del settore florovivaistico.

I restanti emendamenti all'articolo 6 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 8.1 in cui prevede che all'Organo di coordinamento per il florovivaismo partecipino anche rappresentanti del Tavolo tecnico.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 8.2, con il quale si prevede anche il coinvolgimento delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative.

I senatori [TARICCO](#) (*PD*), [LA PIETRA](#) (*FdI*) e [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 8.3, 8.4 e 8.5 aventi contenuto identico all'emendamento 8.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 9.1, finalizzato ad integrare il Piano nazionale del settore florovivaistico con le tematiche dei costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 9.3, diretto a precisare che il Piano nazionale del settore florovivaistico è organizzato in sezioni al fine di consentire interventi differenziati.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 9.5 al fine di precisare che obiettivo del Piano è la riduzione delle superfici impermeabilizzate in luogo di quelle asfaltate; illustra quindi l'emendamento 9.100 diretto ad aggiornare l'importo delle autorizzazioni di spesa e le annualità dei finanziamenti previsti dalla norma in commento.

I restanti emendamenti all'articolo 9 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 10.1 diretto a superare il sistema dei marchi regionali preferendo l'utilizzo di un marchio nazionale, di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui possono accedere le aziende florovivaistiche che ne facciano richiesta; illustra quindi l'emendamento 10.2 con cui prevede che le Regioni possono promuovere

marchi di prodotto o di processo.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 10.3 con cui si precisa che il Ministero deve promuovere marchi in ambito nazionale.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 10.4 con il quale il concorso "Comuni fioriti" viene riconosciuto nell'ambito del circuito delle attività promozionali.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 10.5 diretto ad evitare la proliferazione di marchi di certificazione al fine di tutelare quelli già esistenti.

Si passa all'illustrazione dell'emendamento 11.100, da parte del relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), diretto ad aumentare le risorse previste per il finanziamento delle attività di comunicazione e promozione del settore florovivaistico e ad aggiornare le annualità di riferimento.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 12 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 13.1 dedicato ai Centri per il giardinaggio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 13.2 avente contenuto analogo.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 13.3 che, al fine di rendere coerente la disposizione con il vigente quadro normativo del codice civile, prevede una serie di requisiti di cui debbano essere dotati gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

I senatori [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 13.4 e 13.5 aventi contenuto analogo all'emendamento 13.3.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 13.8 diretto a specificare i criteri che debbono caratterizzare i Centri per il giardinaggio.

I restanti emendamenti all'articolo 13 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 14.2 diretto ad integrare la definizione di manutentore del verde con quella di costruttore; illustra poi l'emendamento 14.3 con il quale si intendono superare alcune difficoltà applicative per alcune imprese che abbiano già svolto attività di manutenzione del verde pubblico.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) e i senatori [TARICCO](#) (*PD*) e [LA PIETRA](#) (*FdI*) illustrano rispettivamente gli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.6 aventi contenuto analogo all'emendamento 14.3.

I restanti emendamenti all'articolo 14 sono dati per illustrati, così come l'unico emendamento riferito all'articolo 15.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

I senatori [TARICCO](#) (PD), [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) e [LA PIETRA](#) (Fdl) illustrano rispettivamente gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3 diretti a sopprimere l'articolo.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 16.4 con cui si prevede la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano ove siano rispettate determinate condizioni.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 16.5 con il quale, in alternativa alla soppressione dell'articolo, si propone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisca le attività e le condizioni con cui i Comuni possono promuovere la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano.

I restanti emendamenti all'articolo 16 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione dell'unico emendamenti riferito all'articolo 17.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 17.1 con cui viene delineato il percorso necessario per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 18.1 con cui vengono individuate misure ed interventi specifici per le aziende florovivaistiche nell'ambito dei Piani di sviluppo regionale.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 18.2 con cui si prevede un accordo con la Conferenza permanente Stato-Regioni per l'individuazione di adeguati interventi dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [VALLARDI](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'affare assegnato n. 950 (problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino croato Prošek) di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e organismi della cooperazione, svoltasi il 5 ottobre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [878](#)

Art. 7

7.100 (testo 2)

Il Relatore

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.».

1.3.2.1.25. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 203 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021

203ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02827, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, ricordando che la filiera agroalimentare italiana è *leader* a livello europeo per il numero di prodotti di qualità a base di carne suina aventi il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) o delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

In moltissimi casi, detti prodotti richiedono carni con caratteristiche particolari che si ottengono da suini "pesanti", cioè suini macellati a pesi elevati (160/176 kg/peso vivo), nati ed allevati nella zona di origine, secondo le prescrizioni di disciplinari produttivi approvati a livello comunitario.

Le produzioni DOP ed IGP ottenute da suini "pesanti" hanno diversificato la suinicoltura italiana, tanto che il legislatore comunitario, con la decisione della Commissione 89/53/CEE del 21 dicembre 1988, ha riconosciuto la presenza in Italia di "due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati."

Le identità dei prodotti DOP ed IGP sono dettagliatamente definite dai Disciplinari di produzione ove sono descritte le pratiche di allevamento, le caratteristiche e le tecniche di trasformazione della materia prima, nonché le caratteristiche del prodotto finale.

Il rispetto dei disciplinari è quindi la condizione inderogabile per difendere l'identità storica, culturale

ed economica di queste produzioni.

I suinicoltori che operano negli areali geografici delle DOP ed IGP sono liberi di scegliere se aderire o meno ai rispettivi circuiti della DOP e delle IGP. Nel caso in cui decidano di aderire, si assumono l'impegno al rispetto dei rispettivi disciplinari produttivi; in caso contrario, non hanno alcun vincolo e possono destinare la loro produzione ad altre filiere produttive "non DOP e IGP".

Le procedure previste da molti disciplinari del circuito delle DOP e delle IGP nel corso degli anni hanno evidenziato però alcune criticità. Nello specifico, i disciplinari approvati per le filiere delle produzioni DOP ed IGP prevedono che per la loro produzione sono ammessi: gli animali in purezza o derivati delle razze tradizionali di base *Large White* e *Landrace* così come migliorate dal Libro genealogico italiano tenuto dall'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS); gli animali derivati dalla razza *Duroc*, così come migliorata dal Libro genealogico italiano; gli animali di altre razze, meticcici ed ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

Nello specifico, ricorda che i suini rientranti nei primi gruppi sopra menzionati rispondono pienamente ai requisiti dei suddetti disciplinari, mentre per l'altro gruppo di suini è necessario prevedere idonea procedura per stabilire che provengano da schemi di selezione o incrocio, attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

Al fine di assicurare la terzietà, l'imparzialità e l'oggettività nella preventiva valutazione dei tipi genetici dell'ultimo gruppo di suini, con il decreto del Ministro n. 12399, del 5 dicembre 2019, è stata prevista una metodologia per valutare i tipi genetici diversi dalle razze del Libro genealogico italiano, da utilizzare coerentemente a quanto stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP. Infatti, il decreto ministeriale in questione prevede una procedura metodologica che garantisca la terzietà nella definizione dei tipi genetici ammessi che non provengono da schemi di selezione nazionali.

Sulla base di quanto esposto, a conclusione del processo valutativo effettuato dal Centro di ricerca zootecnia ed acquacoltura CREA-ZA, delle 30 richieste di valutazione dei tipi genetici, effettuate per il relativo utilizzo nell'ambito dei circuiti tutelati, soltanto 9 hanno ricevuto un parere positivo, tra cui anche una delle così dette "linee femminili", mentre 21 hanno ricevuto parere negativo.

Tra questi ultimi tipi genetici, ben 14 risultano però essere già utilizzati nei circuiti tutelati e, in conformità a quanto disciplinato dal citato decreto, non potrebbero pertanto essere più utilizzati come verri padri di suini destinati alla macellazione nel circuito DOP ed IGP.

In ogni caso, il decreto del Ministro n. 0268840 del 10 giugno 2021 ha previsto un ragionevole tempo di uscita dei riproduttori non compatibili già in uso, quantificato in 12 mesi dalla data di emanazione del decreto di rigetto.

Infine precisa che nella riunione del Tavolo suinicolo nazionale del 22 settembre scorso è stata avviata una proficua concertazione con le parti interessate, allo scopo di giungere, nel più breve tempo possibile, ad un'efficace soluzione della tematica rappresentata, al fine di contemperare le esigenze di valorizzazione e tutela dei circuiti DOP e IGP con quelle connesse ad evitare impatti sulle filiere coinvolte.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario anche per la tempestività della risposta e si dichiara soddisfatto. Ricorda che la tematica oggetto dell'interrogazione riguarda un comparto importante della zootecnia italiana e coinvolge moltissimi allevatori. Ritiene sia necessario un intervento urgente anche per evitare che una parte della domanda - eventualmente non soddisfatta tramite la filiera DOP - possa essere assorbita mediante importazione di carne da Paesi esteri. Sottolinea in conclusione con favore l'avvio di un Tavolo tecnico di concertazione diretto a risolvere la problematica rappresentata.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(2213) TRENTACOSTE ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale
(Discussione e rinvio)

La relatrice **CALIGIURI** (*FIBP-UDC*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo che reca disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale.

Il testo, diviso in 6 capi, è composto di 13 articoli.

L'articolo 1, dedicato alle finalità del provvedimento, afferma che lo Stato favorisce e promuove la tutela della salute umana, dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, delle attività agricole e dei prodotti agroalimentari locali, l'agroecologia, un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell'agroecologia nonché la sicurezza agroalimentare.

L'articolo 2 reca la definizione di agroecologia quale "sistema di produzione che, mediante un approccio sostenibile, integrato, resiliente e transdisciplinare che coinvolga anche i rapporti tra produzione e consumo, applica i concetti e i principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli, con lo scopo di renderli meno dipendenti dagli impulsi esterni attraverso l'utilizzo delle sinergie biologiche dell'ecosistema in cui l'attività agricola è inserita". Viene quindi definita l'impresa agroecologica.

L'articolo 3, dedicato appunto alle imprese agroecologiche, dopo aver specificato che queste devono essere condotte in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 834/2007, ne precisa i requisiti, ossia la sussistenza, nella superficie aziendale, di almeno il 10 per cento di specie arboree autoctone e, successivamente, di almeno il 20 per cento di superficie aziendale seminata con varietà erbacee o ortive autoctone, da documentare tramite fascicolo aziendale.

L'articolo 4 prevede un contributo annuale di 800 euro - alimentato con i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito dell'attività di controllo - destinato prioritariamente ad una serie di attività tra cui: corsi di formazione e consulenze in tema di tecniche ecocompatibili e biologiche di difesa integrata a favore del personale operante nel settore agricolo e del verde pubblico; campagne di informazione sui rischi sanitari e ambientali legati all'utilizzo di prodotti fitosanitari di sintesi tossici e inquinanti; attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione in campo agroecologico.

L'articolo 5 istituisce il marchio delle imprese agroecologiche italiane - di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - diretto a caratterizzare i prodotti agroecologici ottenuti da materia prima italiana.

L'articolo 6 reca misure di fiscalità di vantaggio in favore delle imprese agroecologiche (come individuate ai sensi dell'articolo 3) che avviano l'attività di commercializzazione dei prodotti agrosilvopastorali, mentre l'articolo 7 stabilisce che per l'accesso ai finanziamenti pubblici nazionali a sostegno delle imprese agricole, nonché al Piano strategico nazionale di sviluppo rurale in attuazione della Politica agricola comune (PAC), siano previsti criteri preferenziali e di premialità per le aziende agroecologiche.

L'articolo 8 istituisce - con provvedimento dell'Agenzia delle entrate - il cosiddetto "scontrino verde" per l'acquisto di prodotti di consumo biologici o agroecologici, diretto a promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente: con un successivo decreto saranno individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti relative all'applicazione del predetto scontrino.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di divieto di utilizzo di prodotti e sostanze in campo agricolo e ambientale: viene vietato, tra gli altri, di utilizzare prodotti fitosanitari nei parchi e nelle riserve naturali e lungo i bordi delle strade pubbliche e i percorsi ferroviari, nonché di utilizzare prodotti a base di glifosate, fosfororganici, neonicotinoidi e loro molecole derivate in campo agricolo.

L'articolo 10 affida l'attività di controllo in materia al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 11 prevede l'applicazione, per la violazione delle disposizioni della presente

legge, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro.

Da ultimi, l'articolo 12 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 13 dispone circa la sua entrata in vigore.

Il senatore [TRENTACOSTE](#) (M5S) segnala la recente predisposizione da parte del CREA di un rapporto su "Agroecologia e PAC", a dimostrazione di come il tema oggetto del disegno di legge sia divenuto centrale per il Ministero e più in generale per le istituzioni del settore; evidenzia come il rapporto nasca con l'obiettivo di integrare le politiche agricole su questa materia fornendo una base conoscitiva necessaria per il confronto con i vari operatori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta si è svolta la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge. Fa presente tuttavia che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che non sono ancora pervenuti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente [VALLARDI](#) d'accordo con il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, se la relatrice è d'accordo, si può passare alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge.

La relatrice [LEONE](#) (M5S) ritiene sia necessario attendere i pareri di tutte le Commissioni prima di procedere alla votazione delle proposte emendative.

Il presidente [VALLARDI](#) propone comunque di procedere con l'illustrazione degli emendamenti, e successivamente attendere i pareri delle Commissioni consultive per la votazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.1, diretto ad estendere il ricorso alle linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali a tutti i prodotti della filiera ortofrutticola, anziché alla sola filiera agrumicola.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.4, finalizzato ad evitare che sia fissato un prezzo minimo di vendita in modo definitivo.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.5 sottolineando come la fissazione di un prezzo minimo di vendita in modo rigido rischia di mettere fuori dal mercato determinate produzioni quando è il mercato stesso a livello internazionale a dettarne le condizioni. Propone quindi di prevedere un meccanismo di monitoraggio dei costi che sia in grado di consentire un controllo più mirato dei prezzi.

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.6, diretto in particolare ad introdurre nel disegno di legge un'ulteriore fase della filiera agrumicola concernente la pastorizzazione e la sterilizzazione dei prodotti.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 1.7, diretto a prevedere che l'adozione delle linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali sia preceduta da una consultazione anche con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticolo.

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.8, che puntualizza come il decreto per la definizione delle linee guida debba essere emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Illustra poi l'emendamento 1.11, diretto anch'esso ad apportare una precisazione di carattere tecnico.

I restanti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati, così come gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta per la programmazione dei lavori, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2009
XVIII Legislatura

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore
florovivaistico

Titolo breve: *Disciplina del settore florovivaistico*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 134 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 450 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 453 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

[N. 455 \(ant.\)](#)

13 ottobre 2021

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 240 \(pom.\)](#)

18 maggio 2021

[N. 241 \(ant.\)](#)

19 maggio 2021

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 23 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

Sottocomm. pareri

[N. 25 \(pom.\)](#)

30 giugno 2021

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 252 \(pom.\)](#)

28 luglio 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021
134ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 1, comma 2, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre, in considerazione dell'importanza delle materie delegate, la procedura del doppio parere parlamentare, che prevede una seconda trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle commissioni competenti nel caso in cui il Governo non si conformi ai rilievi espressi nei pareri.

La Sottocommissione conviene.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 1.0.1 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 6, sarebbe opportuno specificare che il Tavolo tecnico del settore florovivaistico è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come sembra desumersi dal contesto;

- all'articolo 7, che interviene sulla denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 giugno 2019, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la disposizione, la quale modifica, sia pure in termini non testuali, una fonte non legislativa, oppure di riformularla in termini di autorizzazione al Ministro alla modifica del decreto, come del resto operato dal comma 2 dello stesso articolo;

- in via generale, occorre sostituire i riferimenti, rispettivamente, al Ministro e Ministero «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», ovunque ricorrano, con la corretta denominazione di Ministro e Ministero «della transizione ecologica».

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.17 e 1.18, parere non ostativo, invitando a riformulare le disposizioni utilizzando i termini corrispondenti della lingua italiana;

- sugli emendamenti identici 3.2 e 3.3 parere contrario, poiché la proposta intende trasformare in obbligo una facoltà che il disegno di legge, senza modificare la normativa statale in materia, intende riconoscere alle regioni e alle province autonome;

- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021
450ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC), nel rappresentare la difficoltà di organizzare i lavori nella attuale Sala Capitolare della Biblioteca del Senato, chiede che in futuro si disponga di un'aula più idonea allo svolgimento delle sedute della Commissione bilancio, prospettando la possibilità di ritornare nell'aula della 5a Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), nel comprendere le considerazioni del senatore Damiani, fa tuttavia presente la ristrettezza degli spazi dell'aula della Commissione bilancio, anche ai fini del rispetto delle normative di sicurezza, nonché nella prospettiva dell'imminente sessione di bilancio.

Il PRESIDENTE si riserva di affrontare tale questione, rappresentando tuttavia che lo svolgimento delle sedute di questa settimana nella Sala Capitolare è condizionato dalla necessità di procedere alle audizioni sulla Nota di aggiornamento del DEF 2021.

IN SEDE CONSULTIVA

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il relatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) illustra la seguente proposta di parere sul testo del decreto-legge:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manutenzione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvengono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvengono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia);

con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravii sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapacienza consente al liquidatore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;

nel presupposto che:

- non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;
- la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in misura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio."

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) esprime perplessità in merito all'osservazione contenuta nella proposta di parere, riguardante la previsione di un apposito diritto di segreteria in favore delle camere di commercio.

Il RELATORE osserva come il suddetto rilievo vada nello stesso senso di una proposta emendativa presentata nelle Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE osserva come il provvedimento in esame introduca una procedura transitoria per disciplinare le fattispecie fallimentari, nelle more dell'entrata in vigore del codice sulla crisi d'impresa.

A tale riguardo, rappresenta possibili criticità finanziarie indirette connesse al fatto che l'accesso alla nuova procedura di negoziazione e al concordato semplificato venga consentito sia agli imprenditori in crisi conclamata sia a quelli che versano in una situazione di crisi lieve.

Evidenzia peraltro come un'eccessiva apertura delle maglie della legge fallimentare non costituisca un elemento positivo per i conti pubblici e per il gettito erariale.

Altresì, esprime perplessità in merito alla soppressione della norma che limitava l'accesso al concordato preventivo ai soggetti che avessero liquidato almeno il 20 per cento della massa debitoria.

Pur nella consapevolezza che tali rilievi rivestono anche aspetti di merito, reputa comunque opportuno darne conto, in considerazione del loro effetto, sia pure indiretto, sui conti pubblici.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), pur comprendendo le perplessità espresse dal presidente Pesco, osserva come l'accesso alla procedura negoziata sia comunque subordinato al vaglio preventivo della segreteria della commissione della Camera di commercio, nonché alla valutazione *ex post* dell'esperto, il cui ruolo risulta cruciale, anche in considerazione della necessità che tali figure siano altamente qualificate e dotate della dovuta esperienza aziendale.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le perplessità manifestate dal presidente Pesco, in ragione del dato fattuale rappresentato da un diffuso numero di aziende che tendono a indebitarsi in maniera molto rilevante.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) svolge alcune considerazioni sulle connessioni tra la procedura negoziata e l'apertura di ipoteche giudiziali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.6, che appare ampliare la competenza del Tribunale delle imprese. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 1.7, con particolare riguardo all'applicabilità della misura della sospensione di tutte le procedure esecutive fino a dodici mesi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11, che prevedono, oltre alla nomina di un esperto, l'affiancamento di un ulteriore soggetto con comprovata esperienza nello specifico settore economico, e l'istituzione di un ulteriore elenco a cura delle Camere di commercio. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.2, che affida esplicitamente la gestione della piattaforma al sistema delle camere di commercio sotto la vigilanza dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico. Si valutino gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.11, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate della formazione e della gestione dell'elenco degli esperti. Occorre valutare la possibile portata finanziaria della proposta 3.38, che individua tra i docenti universitari il soggetto responsabile della formazione degli esperti. Si valutino altresì le

proposte 3.39 e 3.41, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate, rispettivamente, di ricevere la richiesta di inserimento nell'elenco degli esperti e di istituire la commissione che procede alla relativa nomina. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.53, con particolare riguardo alla lettera b), che interviene sulla disposizione di copertura, prevedendo la conclusione di apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere per la gestione della piattaforma unica nazionale. Allo stesso modo devono valutarsi gli analoghi emendamenti 3.66 e 3.67. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.65, che attribuisce la gestione della piattaforma a Unioncamere sulla base di una convenzione con i Ministeri vigilanti, a cui sono altresì attribuiti compiti di monitoraggio e di implementazione della struttura informatica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 e 5.27, in base alle quali - per far fronte ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa - si ricorrerà al versamento dei diritti di segreteria destinati alle camere di commercio medesime. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 11.4, 11.8, 11.9 e 11.10, laddove consentono l'accesso delle imprese agricole alla procedura di sovraindebitamento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.0.1 che modifica la disciplina sulle modalità di attuazione e sui criteri di finanziamento dei distretti turistici.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 14.1, che modifica la disciplina sulla rateazione dei debiti tributari dell'imprenditore. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, che aumentano da settantadue a centoventi le rate mensili per l'assolvimento dei debiti tributari. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 14.5 e 14.6, che, oltre ad aumentare il numero delle rate, modificano la disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione. Risulta necessario valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10 che sembrerebbero ampliare i casi in cui può essere portata in detrazione la variazione dell'Iva. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 14.11. Chiede, altresì, conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3 che, in caso di presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, permettono di non attivare la segnalazione all'organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) da parte dei creditori pubblici qualificati

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 16, 17 e 18, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 19.1 (che prevede la possibilità di nominare la società Fintecna S.p.A. come commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e 19.2 (che contempla tra l'altro la facoltà di affidare a Fintecna S.p.A. le operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 20.2, che sembra ampliare il beneficio dell'esdebitazione, con possibili impatti sui crediti dell'erario, di enti previdenziali e di altri soggetti pubblici. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 20.8, in tema di pagamento dei debiti alle pubbliche amministrazioni ai fini

del rilascio del documento unico di regolarità contributiva nella procedura di ammissione al concordato preventivo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20. Per quanto riguarda l'emendamento riferito all'articolo 21, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 21.0.1, sull'impiego delle risorse destinate dalla legge di bilancio 2020 all'acquisto di beni strumentali e non utilizzate.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, si richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (già 26.0.4), recanti l'estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, con particolare riguardo all'istituzione di un nuovo elenco di consulenti e alla loro attività. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (già 26.0.5), sull'alimentazione del Fondo per le vittime dell'usura, con particolare riguardo alla copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.8 (recante disposizioni di carattere retroattivo in tema di efficacia degli incentivi all'occupazione), 23.0.9 (in tema di sgravi contributivi in caso di conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine) e 23.0.10 (recante un esonero contributivo totale per incentivare l'occupazione nel settore turistico). Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 23.0.11 e 23.0.12. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 23.0.13, che aumenta il numero dei componenti del Consiglio e della Giunta delle Camere di commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 23.0.14 e 23.0.15. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.16, che interviene sul codice civile in tema di commissariamento delle società cooperative. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 25.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 26.0.1 (recante l'autorizzazione a bandire un concorso per 500 magistrati ordinari), 26.0.2 (sulle modalità di svolgimento della sessione 2021 dell'esame da avvocato) e 26.0.3 (in tema di organizzazione del Ministero della giustizia, con effetti sulla dotazione organica). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 27.0.1, 27.0.2 e 27.0.3, che prevedono la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi della Cassa depositi e prestiti per il supporto nell'attuazione degli interventi pubblici anche connessi al PNRR, nonché la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di sottoscrivere quote dei fondi di venture capital, con particolare riguardo alle modalità di copertura ivi previste, a valere sugli apporti in titoli relativi al Patrimonio destinato.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento x1.1 (già 26.0.6), recante una delega per il recepimento di una direttiva in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.6, in quanto recante maggiori oneri, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.7.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede di sospendere l'esame della proposta 1.7, al fine di verificare se sia possibile acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in merito agli emendamenti segnalati all'articolo 2, formula un avviso contrario sulle proposte 2.9, 2.10 e 2.11, per assenza di relazione tecnica.

Chiede poi di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 2.3, stante la necessità di acquisire

un'integrazione della relazione tecnica.

Successivamente, chiede di accantonare l'esame degli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 3, 5, 11 e 13, mentre concorda con l'avviso non ostativo in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Passando agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 14, chiede l'accantonamento della proposta 14.1, mentre esprime un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Analogamente, esprime un avviso contrario, per onerosità, sulle proposte 14.5 e 14.6.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che la modifica della disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione non sia suscettibile di determinare maggiori oneri.

Chiede pertanto di accantonare gli emendamenti 14.5 e 14.6, al fine di acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 14.11 per assenza di relazione tecnica, mentre chiede l'accantonamento degli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3.

Dopo aver chiesto l'accantonamento degli emendamenti 15.1 e 15.2, formula un avviso non ostativo sulle proposte emendative riferite agli articoli 16, 17 e 18.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 19 e 20, ne chiede l'accantonamento.

Sull'emendamento 21.0.1, esprime quindi un parere contrario per assenza di relazione tecnica.

I senatori [DELL'OLIO](#) (M5S) e [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiedono di accantonare l'esame dell'emendamento 21.0.1, per approfondirne le eventuali implicazioni finanziarie.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 23, rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (già 26.0.4).

Il PRESIDENTE chiede al Governo di valutare la possibilità di una riformulazione di tali proposte, subordinando l'inserimento di nuove finalizzazioni del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ad un previo monitoraggio sull'effettivo tiraggio delle risorse già allocate.

Prospetta quindi l'accantonamento degli emendamenti citati, nonché delle proposte 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (già 26.0.5).

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), pur comprendendo le ragioni della contrarietà del Governo, reputa comunque opportuno un approfondimento, considerando che il tema sollevato da tali proposte emendative è ricorrente e merita una riflessione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei citati emendamenti 23.0.6 e 23.0.7.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.14 e 23.0.15, in quanto produttivi di oneri non correttamente quantificati né coperti e risultando in ogni caso necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.

Esprime invece un avviso non ostativo sull'emendamento 23.0.16, nonché sull'unico emendamento riferito all'articolo 25.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 23.0.14, per favorirne un approfondimento istruttorio.

La rappresentante del GOVERNO chiede poi di accantonare gli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 26 e 27, nonché l'emendamento x1.1 (già 26.0.6).

Si esprime, invece, in senso non ostativo sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.9, 2.10, 2.11, 14.2, 14.3, 14.4, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13 e 23.0.15.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.7, 2.3, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11, 3.38, 3.39, 3.41, 3.53, 3.65, 3.66, 3.67, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 11.4, 11.8, 11.9, 11.10, 13.0.1, 14.1, 14.5, 14.6, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 15.1, 15.2, 19.1, 19.2, 20.2, 20.8, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.40 (già 26.0.4), 23.0.4, 23.0.5, 23.0.50 (già 26.0.5), 23.0.6, 23.0.7, 23.0.14, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.3, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, x1.1 (già 26.0.6), 5.9 (testo 2), 5.25 (testo 2), 5.28 (già 2.12), 17.2 (testo 2) e 20.10 (testo 2), il cui esame resta sospeso."

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

[\(2371\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) propone di ribadire per l'Assemblea il seguente parere sul testo già reso alle Commissioni di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manutenzione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di

funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvergono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvergono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia); con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravii sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapacienza consente al liquidatore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in

relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;

nel presupposto che:

- non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;
- la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in misura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio.".

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria recante elementi informativi sull'utilizzo del fondo unico per lo spettacolo richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi istruttori a sostegno della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria per le attività di controllo connesse all'obbligatorietà del green pass nei luoghi di

lavoro previste agli articoli 1 e 2. Rappresenta poi che il comma 1, lettera a), dell'articolo 4 - modificando l'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di *test* antigenici rapidi, tramite farmacie e altre strutture sanitarie, a prezzi calmierati. A tale riguardo, relativamente alla quantificazione dell'onere, la relazione tecnica sembrerebbe aver considerato solo i minorenni dai 12 ai 18 anni, mentre la norma comunque consente di agevolare anche la somministrazione di test alla platea dei maggiorenni che, tra l'altro, in virtù degli obblighi imposti per l'accesso al lavoro, potrebbe registrare un aumento significativo del numero delle richieste di somministrazione del *test*. Pertanto, si rende necessario acquisire chiarimenti volti a suffragare la correttezza delle stime effettuate. Sempre in relazione al comma 1 dell'articolo 4, osserva che, pur essendo prevista una copertura al comma 3, manca invece la norma autorizzativa di spesa. In particolare, poiché il comma 1 modifica una norma vigente, andrebbe modificata anche la relativa autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021.

Altresì, considerato che, al comma 3 dell'articolo 4, viene ridotto il Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, preso atto che il Fondo medesimo presenta le necessarie disponibilità, andrebbe confermato che le risorse residue siano sufficienti a fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno.

L'articolo 6 prevede che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.a. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per il 50 per cento al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. Considerato che il comma 13 del predetto articolo 44 prevedeva che "le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.a. e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021" e che il presente decreto-legge è entrato in vigore il 21 settembre 2021, la deroga prevista sembrerebbe comportare riflessi onerosi, dal momento che, in assenza della norma in esame, le somme non utilizzate sarebbero state riversate all'entrata del bilancio dello Stato, senza ulteriori destinazioni alla spesa.

Con riguardo all'articolo 7, risulta opportuno acquisire chiarimenti in merito alla corretta quantificazione dell'onere relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, che sembrerebbe leggermente sottostimato dalla relazione tecnica. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 260 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, riguardo all'articolo 1, che occorre chiedere chiarimenti sulla portata finanziaria del comma 1, atteso che la finalità di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, secondo il tenore letterale dell'alinea ["Anche al fine (...)"], non risulta esaustiva.

Relativamente al comma 2, ove si stabilisce che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, segnala che la norma non si presta ad essere contenuta entro un tetto di spesa, trattandosi non di una riduzione parziale ma totale delle aliquote relative agli oneri generali suddetti. A tale proposito, segnala che la Relazione tecnica ritiene che il gettito derivante dagli oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2021 sia identico a quello verificatosi nel terzo trimestre, non considerando alcune possibili variabili che potrebbero

incidere sull'entità del gettito. In particolare, considerato che sembra non si sia tenuto conto dei possibili incrementi derivanti da un aumento dei consumi legati alla ripresa economica, la quantificazione operata dalla Relazione tecnica appare poco prudentiale, per cui occorre avere chiarimenti e rassicurazioni al riguardo.

In relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, rilevato che l'onere è limitato all'entità dell'importo indicato (450 milioni di euro per il 2021) e che la norma lascia margini di modulabilità dell'intervento alla deliberazione dell'Autorità, andrebbe confermato che l'ARERA sia in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, chiede conferma che, dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, nella parte in cui prevedono l'emanazione di un regolamento ministeriale finalizzato a contrastare i fenomeni di elusione tramite l'innalzamento dei livelli di garanzia della tracciabilità del tabacco, non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, andrebbero fornite rassicurazioni che l'utilizzo delle risorse ivi previste, oltre a presentare le necessarie disponibilità, non determini pregiudizio a impegni già assunti o ad attività già programmate a legislazione vigente e non rimodulabili, con particolare riguardo alle quote delle aste impiegate a copertura.

Fa inoltre presente che tutte le disposizioni di spesa contenute nel provvedimento risultano oneri di parte corrente, mentre le coperture indicate nell'articolo 5, secondo quanto risulta dall'allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, presentano in parte la natura di risorse in conto capitale, determinando una dequalificazione della spesa: al riguardo, occorre acquisire specifici elementi di informazione e di chiarimento, al fine di assicurare il rispetto della normativa contabile. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura n. 262 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre acquisire elementi informativi sulle risorse disponibili per l'istituzione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di premi per la realizzazione di pareti vegetali, tenuto conto del richiamo alla clausola di invarianza di cui al comma 6 del successivo articolo 9.

Occorre poi avere conferma, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che dalle attività preliminari e correlate all'istituzione di piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico non derivino effetti onerosi per la finanza pubblica, fornendo anche chiarimenti sulla competenza al compimento di tali attività.

In merito all'articolo 6, andrebbe confermato che per le attività del Tavolo tecnico e dell'Osservatorio del settore florovivaistico siano sufficienti le risorse previste a legislazione vigente nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Riguardo all'articolo 9, si richiedono informazioni specifiche sulle risorse disponibili per l'attuazione del Piano nazionale del settore florovivaistico, considerato che al comma 5 del medesimo articolo sono finanziate solo attività di ricerca e di sviluppo.

Analogamente, in relazione all'articolo 11 si chiedono elementi ulteriori a conforto della congruità dello stanziamento di 1 milione di euro previsto al comma 2, in relazione alle attività connesse all'attuazione

del Piano di comunicazione e promozione di cui al comma 1. Al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare, al comma 1, che la definizione e l'attuazione del Piano debba avvenire nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, anche al fine di dare risposta ai rilievi sopra formulati, risulta necessario predisporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta della relatrice, facendo presente che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativo all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri (n. 298)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) (n. 299)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sul testo avanzati dalla Commissione.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione all'articolo 2, comma 2, viene precisato per quanto concerne le voci indicate come nuovi acquisti che:

- l'acquisizione dell'applicativo software (programma informatico) per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo hardware (computer), avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- l'acquisizione di un apparecchio "LIDAR", laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio finalizzato alle attività di supporto all'investigazione degli incendi boschivi, avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- relativamente ai simulatori DOS, trattandosi di implementazione di un sistema in uso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede di acquisire i beni mediante acquisto diretto dal fornitore che ha sviluppato il software già in uso, trattandosi di importo sotto soglia, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e volendo garantire una uniformità con il sistema e le modalità formative già in uso; si conferma che la fornitura sarà effettuata entro fine novembre e che la liquidazione delle fatture avverrà entro fine anno;
- per i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), gli acquisti saranno effettuati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con procedure diverse;

per quanto riguarda le ulteriori voci relative ad acquisti di mezzi e veicoli necessari alla lotta attiva agli incendi boschivi, contrattualizzati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge in titolo, saranno effettuati, nei termini previsti, in adempimento del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione a forniture a seguito di gare aggiudicate e anche in adesione a convenzioni Consip attive; in relazione all'articolo 2, comma 4, viene confermata l'esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, vengono confermate, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPES di assegnazione delle risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione prevista dalla norma determina una modulazione della spesa coerente con quella già scontata nei tendenziali;

con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate a copertura degli oneri, che risultano allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico";

sempre con riguardo al medesimo comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne gli aspetti relativi ai criteri di calcolo del costo medio unitario mensile dei contratti assunto a base della quantificazione dell'onere, tenuto conto che si tratta della proroga o del rinnovo delle medesime unità di personale e considerato il contingente massimo già assegnato alle amministrazioni coinvolte senza possibilità di variazione tra le stesse, viene rappresentato che, con il DPCM 2 luglio 2021, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2021, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Per le Regioni e Province autonome di Trento e

Bolzano, è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di 6.533.258 euro. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per un costo complessivo pari a 825.088 euro. Sulla base del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati calcolati gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte delle Regioni a Statuto ordinario. A tale finalità sono state computate la retribuzione tabellare, la tredicesima mensilità, l'indennità di comparto, l'elemento perequativo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), l'incremento del rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021, gli oneri riflessi - comprensivi dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico delle amministrazioni - nonché un importo medio relativo alla quota di salario accessorio e buoni pasto. I costi semestrali unitari medi per categoria, sono stati determinati in 18.000 euro per la categoria C1 e 20.000 euro per le unità di personale ascritte alla categoria D1. Per quanto attiene al personale richiesto dalle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si è tenuto conto di quanto indicato dalle amministrazioni stesse, in applicazione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, nonché degli importi specifici nel caso di contratti di somministrazione, tenuto anche conto delle diverse tipologie contrattuali previste dal citato comma 701. Ciò premesso, considerato che l'articolo 7 si limita a prorogare o rinnovare i contratti in essere, per la determinazione del costo complessivo dell'operazione si è preso a base di calcolo il costo medio mensile calcolato per il citato DPCM, che consegue dagli specifici fabbisogni di personale espressi da ciascuna amministrazione beneficiaria delle disposizioni di cui articolo 1, comma 701. Ne deriva che il costo complessivo di tale proroga, considerato che la stessa riguarda le medesime risorse umane sopra citate (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e amministrazioni beneficiarie), ammonta a 26.980.602,00 euro ed è pari al costo medio mensile di 1.226.391 euro moltiplicato per 22 mesi (dodici mesi relativi all'anno 2022 e dieci mesi all'anno 2023). Al riguardo, è stata inoltre allegata una tabella di dettaglio, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile;

in relazione all'articolo 8, viene confermato che le risorse previste dalla disposizione, che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi nel limite di 150 milioni sono relative a risorse previste nell'ambito del PNRR e risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. In merito alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura, si segnala che la cadenza temporale è già definita dal PNRR, per cui non è necessario prevederlo nella norma,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si ribadisce l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti".

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire il proprio avviso in una successiva seduta.

La RELATRICE preannuncia l'intendimento di integrare la proposta di parere con un'ulteriore osservazione riguardante la stima dei costi per l'acquisto di tre elicotteri Agusta, per i quali sembrerebbe essere stato previsto, nella relazione tecnica, un costo complessivo di 15 milioni di euro, somma che, invece, sembrerebbe sufficiente per l'acquisto di un solo elicottero. A tale riguardo, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga il contenuto del provvedimento e dei relativi emendamenti, ricordando, con riguardo al testo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.1 e 9.1 (testo 2).

Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20.

Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5.

In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali.

Comporta maggiori oneri la proposta 15.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 16.100 e 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole sul testo del disegno di legge, a condizione che venga approvato l'emendamento del relatore 16.100, in una versione riformulata di cui dà lettura alla Commissione.

In merito agli emendamenti segnalati dalla relatrice, formula un avviso contrario sulla proposta 3.1, per maggiori oneri, evidenziando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Dopo aver espresso un avviso non ostativo sull'emendamento 5.10, esprime un avviso contrario sulle proposte 9.1 e 9.1 (testo 2), ritenendole foriere di maggiori oneri e rappresentando in ogni modo la necessità di acquisire idonea relazione tecnica.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 9.1 (testo 2), fornendo argomentazioni a sostegno dell'assenza di oneri derivanti da tale proposta emendativa.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce, in ogni caso, la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE prospetta quindi l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 9.1 e l'accantonamento della proposta 9.1 (testo 2).

In merito alle proposte 9.6 e 9.6/1, ne dispone l'accantonamento, in quanto riguardanti sempre il tema dei permessi sindacali affrontato anche dall'emendamento 9.1 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario sulla proposta 9.9 per assenza di relazione tecnica.

In merito, invece, alle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, formula un avviso contrario, in quanto tali emendamenti, per la loro formulazione, determinano incertezza nella normativa di riferimento.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) illustra la portata dei suddetti emendamenti, chiedendone l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei predetti emendamenti.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario sulle proposte 12.5, 14.0.1, 15.3 e 15.4, in quanto recanti maggiori oneri non correttamente quantificati né coperti, ferma restando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

In seguito, si sofferma sull'emendamento 16.100, condizionandone l'avviso non ostativo ad una riformulazione di cui dà lettura e ricordando che il parere non ostativo sul testo è condizionato all'approvazione dell'emendamento 16.100 nella versione testé riformulata.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) prende atto dell'avviso espresso dalla rappresentante del Governo, ribadendo comunque le considerazioni precedentemente svolte sugli emendamenti all'articolo 9 e dissentendo dall'argomentazione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo cui la definizione del numero dei distacchi e dei permessi in una fase precedente alla contrattazione può determinare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che, alla luce delle richieste di approfondimento del senatore Mininno, verranno accantonate le proposte 16.100 e 16.100/1.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sulle proposte 17.3 e 17.4, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) chiede una rivalutazione da parte del Governo.

Si riserva peraltro di trasmettere, per le vie brevi, una nota scritta volta a specificare le argomentazioni svolte in seduta sugli emendamenti riferiti agli articoli 9, 11, 16 e 17.

La rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario sugli emendamenti 18.2

e 18.3, per assenza di relazione tecnica.

Il PRESIDENTE rinvia ad una successiva seduta l'espressione del parere sul testo e sugli emendamenti, per consentire al Governo di approfondire le richieste di chiarimento sollevate dal senatore Mininno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
453ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo - come riportato nel parere reso alla Commissione di merito l'11 maggio scorso - la relazione tecnica aggiornata segnalava che, qualora il provvedimento in titolo non fosse stato definitivamente approvato entro il 1º giugno 2021, sarebbe stato necessario aggiornare gli oneri di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 (articolo 3 del testo in esame, recante "Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100"), con le conseguenti necessarie modifiche alla disposizione e alla relativa relazione tecnica. Occorre pertanto valutare l'aggiornamento degli oneri e della copertura di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del testo in esame. Segnala poi che all'articolo 10, comma 1, il punto 1.1 della lettera d) risulta dall'approvazione, da parte della Commissione di merito, degli identici emendamenti 8.18 e 8.19, sui quali la Commissione bilancio ha reso in data 22 giugno 2021 parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non ha ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già 8.21), 10.107 (già 8.24) e 20.0.101 (già 17.0.1 testo 3), si propone di ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito. Si propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sull'emendamento 10.105 (già 8.20 testo 2), identico all'emendamento 8.21.

Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.102, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.101, in tema di riparto delle risorse stanziato a copertura degli oneri per il superamento del contenzioso instaurato dagli *ex* lettori di lingua straniera.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 10.104, che amplia la possibilità di ricorso al subappalto nei contratti pubblici.

Sui restanti emendamenti e sul subemendamento, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di formulare l'avviso del Governo, rappresentando che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una ulteriore nota istruttoria, recante chiarimenti sui rilievi avanzati dalla relatrice in merito al costo degli elicotteri AW 139, indicati nella tabella riportata nella relazione tecnica con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge in esame.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle ulteriori delucidazioni fornite dal Governo, illustra una nuova proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

in relazione all'articolo 2, comma 2, viene precisato per quanto concerne le voci indicate come nuovi acquisti che:

- l'acquisizione dell'applicativo software (programma informatico) per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo *hardware* (computer), avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
 - l'acquisizione di un apparecchio "LIDAR", laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio finalizzato alle attività di supporto all'investigazione degli incendi boschivi, avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
 - relativamente ai simulatori DOS, trattandosi di implementazione di un sistema in uso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede di acquisire i beni mediante acquisto diretto dal fornitore che ha sviluppato il *software* già in uso, trattandosi di importo sotto soglia, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e volendo garantire una uniformità con il sistema e le modalità formative già in uso; si conferma che la fornitura sarà effettuata entro fine novembre e che la liquidazione delle fatture avverrà entro fine anno;
 - per i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), gli acquisti saranno effettuati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con procedure diverse;
- per quanto riguarda le ulteriori voci relative ad acquisti di mezzi e veicoli necessari alla lotta attiva agli incendi boschivi, contrattualizzati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge in titolo, saranno effettuati, nei termini previsti, in adempimento del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione a forniture a seguito di gare aggiudicate e anche in adesione a convenzioni Consip attive;

in relazione all'articolo 2, comma 4, viene confermata l'esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, vengono confermate, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPES di assegnazione delle risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione prevista dalla norma determina una modulazione della spesa coerente con quella già scontata nei tendenziali;

con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate a copertura degli oneri, che risultano allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico";

sempre con riguardo al medesimo comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne gli aspetti relativi ai criteri di calcolo del costo medio unitario mensile dei contratti assunto a base della quantificazione dell'onere, tenuto conto che si tratta della proroga o del rinnovo delle medesime unità di personale e considerato il contingente massimo già assegnato alle amministrazioni coinvolte senza possibilità di variazione tra le stesse, viene rappresentato che, con il DPCM 2 luglio 2021, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2021, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di 6.533.258 euro. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per un costo complessivo pari a 825.088 euro. Sulla base del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati calcolati gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte delle Regioni a Statuto ordinario. A tale finalità sono state computate la retribuzione tabellare, la tredicesima mensilità, l'indennità di comparto, l'elemento perequativo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), l'incremento del rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021, gli oneri riflessi - comprensivi dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico delle amministrazioni - nonché un importo medio relativo alla quota di salario accessorio e buoni pasto. I costi semestrali unitari medi per categoria, sono stati determinati in 18.000 euro per la categoria C1 e 20.000 euro per le unità di personale ascritte alla categoria D1. Per quanto attiene al personale richiesto dalle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si è tenuto conto di quanto indicato dalle amministrazioni stesse, in applicazione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, nonché degli importi specifici nel caso di contratti di somministrazione, tenuto anche conto delle diverse tipologie contrattuali previste dal citato comma 701. Ciò premesso, considerato che l'articolo 7 si limita a prorogare o rinnovare i contratti in essere, per la determinazione del costo complessivo dell'operazione si è preso a base di calcolo il costo medio mensile calcolato per il citato DPCM, che consegue dagli specifici fabbisogni di personale espressi da ciascuna amministrazione beneficiaria delle disposizioni di cui articolo 1, comma 701. Ne deriva che il costo complessivo di tale proroga, considerato che la stessa riguarda le medesime risorse umane sopra citate (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e amministrazioni beneficiarie), ammonta a 26.980.602,00 euro ed è pari al costo medio mensile di 1.226.391 euro moltiplicato per 22 mesi (dodici mesi relativi all'anno 2022 e dieci mesi all'anno 2023). Al riguardo, è stata inoltre allegata una tabella di dettaglio, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile;

in relazione all'articolo 8, viene confermato che le risorse previste dalla disposizione, che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi nel limite di 150 milioni sono relative a

risorse previste nell'ambito del PNRR e risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. In merito alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura, si segnala che la cadenza temporale è già definita dal PNRR, per cui non è necessario prevederlo nella norma;

preso altresì atto che, con riguardo alla tabella recante il dettaglio del riparto tra le Amministrazioni interessate dello stanziamento di cui all'articolo 2, riportata nella relazione tecnica, viene precisato che i 15 milioni di euro stanziati per l'acquisto di tre elicotteri AW 139 non sono riferiti al costo complessivo, bensì alla quota parte finanziata con il decreto-legge in titolo per l'anticipo sul valore del contratto per un totale di 45 milioni di euro, e che il rimanente costo sarà coperto con fondi di investimento già in dotazione al Ministero dell'interno, con la specificazione dei capitoli di spesa su cui sono allocate le risorse finanziarie necessarie per alimentare le procedure di acquisizione, i relativi piani gestionali e la modulazione temporale, e con l'assicurazione che i capitoli indicati sono coerenti con la finalità della spesa e risultano capienti rispetto all'utilizzo specificato,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si ribadisce l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica della proposta 1.1 - che modifica in più punti l'articolo 1 - ferma restando, comunque, la necessità di inserire il divieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.22, al fine di chiarire se le convenzioni ivi previste possano essere stipulate senza oneri per la finanza pubblica.

Occorre altresì valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica della proposta 1.32 - che sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 - ferma restando, comunque, la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, nonché il divieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.47. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'emendamento 1.0.2. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle proposte 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che 0comporta maggiori oneri la proposta 2.1, in quanto autorizza la costituzione di un fondo di rotazione per 10 milioni di euro senza reperire le necessarie risorse. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 che rimodulano la distribuzione delle risorse per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di contrasto agli incendi boschivi. Segnala che comportano, altresì, maggiori oneri gli emendamenti 2.12 e 2.13. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.14, con riguardo alla possibile corresponsione di indennità aggiuntive derivanti dall'attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ad alcune figure professionali dei vigili del fuoco. Chiede conferma dell'assenza di oneri di oneri derivanti dalla

proposta 2.15. Comportano maggiori oneri le proposte 2.16 e 2.17 (analoghe all'emendamento 1.47). Rileva inoltre che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.18 (di analogia portata normativa della proposta 1.0.2). Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 2.19, 2.20 e 2.21. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7 (analogo al 2.18) e 2.0.8. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, rileva che occorre valutare la proposta 3.13, che commina una sanzione nei riguardi dei comuni inadempienti rispetto all'approvazione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio. Osserva che occorre, altresì, valutare l'emendamento 3.16 che dispone la comminazione di sanzioni, in caso di inadempienza, nei confronti dei comuni e del Dipartimento della protezione civile. Analogamente, rileva l'opportunità di valutare la proposta 3.19 che prevede sanzioni nei riguardi dei comuni inadempienti. Osserva che occorre valutare l'emendamento 3.18 che prevede un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro annui per il periodo 2022-2026, a valere sulle risorse disponibili del PNRR. Fa poi presente che risulta necessario valutare se la proposta 3.20 possa comportare effetti onerosi derivanti dalla stipula di convenzioni tra le regioni e gli enti interessati. Rileva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.11 (analogo all'emendamento 1.0.2). Fa presente poi che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.12. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 4.14, con riguardo alla ricognizione delle infrastrutture antincendio da parte dei comuni. Fa presente che occorre inoltre valutare, per la proposta 4.29, se il limite minimo di 20 milioni euro sia compatibile con il tetto di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 4. Richiede la relazione tecnica per la proposta 4.41. Rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse (a valere sul fondo per le spese impreviste) utilizzate a copertura della proposta 4.0.1. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.2, che dispone sgravi fiscali non quantificati e non coperti. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.3, laddove prevede l'integrazione delle commissioni per l'autorizzazione paesaggistica. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4.0.4 e 4.0.5. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.28 e 5.29. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.34. Osserva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 5.48, con riguardo all'attività di monitoraggio attribuita alle regioni e alle amministrazioni competenti. Occorre inoltre valutare gli effetti derivanti da possibili oneri per contenzioso connessi agli emendamenti 5.69 e 5.71 che prevede la restituzione di sovvenzioni, sussidi e contributi in caso di condanna definitiva per reati di incendio boschivo o in caso di inottemperanze derivanti dal mancato rispetto delle condizionalità connesse alla gestione della politica agricola comune. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che occorre valutare i possibili oneri da contenzioso derivanti dalla proposta 6.22, che dispone, in caso di condanna per il reato di incendio boschivo doloso, la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza e di qualunque altro strumento di sostegno al reddito, bonus o incentivo, con l'obbligo per il condannato di restituire quanto indebitamente percepito. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.2, che autorizza il Ministero della difesa a sottoscrivere con le regioni apposito protocollo sulle modalità di sorveglianza militare delle zone minacciate dal rischio di compimento di reati connessi all'incendio boschivo. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri della proposta 6.0.3, che reca misure in favore delle attività di forestazione e conservazione dei boschi. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che appaiono suscettibili di

determinare maggiori oneri le proposte 7.3 e 7.4. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.5, che amplia la portata del comma 3 dell'articolo 7 anche alla conclusione di nuovi contratti a termine, seppure nei limiti delle risorse disponibili. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 7.6. In relazione all'emendamento 7.7, che istituisce un fondo per far fronte ai danni causati dall'attività dell'Etna, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4, che prevedono l'applicazione agli addetti agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dei relativi contratti collettivi, nei limiti di spesa a legislazione vigente. Deve altresì valutarsi la proposta 7.0.5, di analogo contenuto. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.6, che prevede l'estensione dei contributi per le associazioni di volontariato anche all'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale antincendio. Con riguardo agli analoghi emendamenti 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9, recanti norme di contenimento del bostrico nei territori alpini, segnala che occorre valutarne la portata finanziaria, ferma restando l'onerosità del comma 6, che interviene sulla destinazione di contributi ai comuni stanziati per il 2019. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 7.0.10. Chiede conferma dell'assenza di profili finanziari dell'emendamento 7.0.11, che proroga la validità di una graduatoria di concorso per vigili del fuoco. In relazione alla proposta 7.0.12, che promuove il rimboschimento mediante convenzioni con università ed enti di ricerca, rileva la necessità di valutare la riformulazione del comma 3, per cui agli oneri si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1. Fa presente infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.1. Fa presente che occorre valutare l'eventuale portata finanziaria dell'emendamento 8.2, che affida gli interventi di ripristino agli enti no profit, mediante l'indizione di appositi bandi. Rileva la necessità di valutare i profili finanziari della proposta 8.4, con particolare riguardo al comma 2-bis, che prevede la gratuità delle convenzioni degli enti territoriali e gestori di aree naturali con il Comando Unità forestali dell'Arma dei carabinieri. Sull'emendamento 8.7, segnala che occorre valutare la gratuità delle suddette convenzioni, di cui al comma 2-bis, e avere conferma della disponibilità delle risorse stanziare ai commi 2-ter e 2-quater a favore delle Regioni per il contrasto degli incendi. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 8.8, che detta prescrizioni procedurali e sostanziali sugli interventi di prevenzione e ripristino territoriali. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena espresso alla Commissione di merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo. Nel rinviare, per approfondimenti, alla Nota di lettura n. 263 del Servizio del bilancio, rappresenta che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni del relatore.

Giacché non vi sono richieste di intervento, il RELATORE propone di approvare un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, chiede conferma che dagli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, i quali estendono l'ambito applicativo della disposizione alla filiera ortofrutticola, non derivino oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente alla proposta 1.5, ove si prevede l'attivazione di un monitoraggio continuo del rapporto tra i costi medi di produzione e i prezzi medi di vendita, occorre valutare i profili finanziari connessi allo svolgimento di tale attività, di cui andrebbe chiarito il soggetto incaricato. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, posto che non può escludersi che dalla loro attuazione non derivino nuovi o maggiori per

la finanza pubblica.

Sulle restanti proposte emendative, conformemente alla valutazione del relatore, non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2255) Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.1, che include tra le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale anche gli accertamenti diagnostici genetici realizzati con tecniche di sequenziamento di ultima generazione. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 11.1 che esclude dal versamento a carico delle aziende farmaceutiche in favore del Fondo nazionale farmaci orfani le spese sostenute per attività di promozione rivolte al personale sanitario relative a farmaci equivalenti e biosimilari. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 12.0.1 che esclude i farmaci orfani innovativi dal ripiano - posto in capo a ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio - della spesa per i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi. Non vi sono osservazioni sulla proposta 14.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per quanto di competenza, sull'emendamento 4.1, che potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale non quantificati e non coperti, nonché sulle proposte 11.1 e 12.0.1, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

Concorda infine con il relatore sull'assenza di osservazioni in merito all'emendamento 14.0.1.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 11.1 e 12.0.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 14.0.1."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella

memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se il Governo abbia completato l'istruttoria sul provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO risponde che sono in corso gli approfondimenti volti a dare riscontro ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2401\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria recante chiarimenti sulle questioni poste dalla relatrice sul testo.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver segnalato che presso la Commissione di merito è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, si riserva di predisporre una scheda di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1228\)](#) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stata messa a disposizione dei senatori della Commissione la documentazione consegnata dal Governo nella seduta del 5 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2009\)](#) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se è stata predisposta la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO dichiara che sono ancora in corso le verifiche del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) chiede alla sottosegretaria Sartore se sia in grado di fornire i chiarimenti sulle osservazioni da lui formulate in merito alle valutazioni espresse dal Governo nella seduta del 5 ottobre sul testo e sulle proposte emendative.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che i rilievi avanzati dal senatore Mininno sono stati trasmessi al Ministero della difesa, da cui si attendono le risposte.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*), nel rilevare che, a quanto risulta dalla precedente seduta, il Governo avrebbe da segnalare, per criticità finanziarie, ulteriori emendamenti rispetto a quelli individuati dalla Commissione, ritiene che la sottosegretaria Sartore potrebbe utilizzare la presente occasione per indicare di quali si tratta.

Il PRESIDENTE reputa opportuno acquisire i chiarimenti richiesti al Governo, al fine di procedere nell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito esame emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) richiama i rilievi già sollevati sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione non ostativa della relatrice sul testo.

Con riguardo agli emendamenti, fa presente che risulta necessaria un'ulteriore interlocuzione con il Ministero competente sulle proposte 1.1, 3.0.5, 3.0.6 e 1.3, al fine di confermare la loro sostenibilità finanziaria in base alla legislazione vigente.

Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 1.2.

Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 1.0.1 e 1.0.2, nonché sugli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.1, 1.3,

3.0.5 e 3.0.6, sulle quali l'esame resta sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ([n. 291](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) richiama i rilievi già formulati sull'atto del Governo in titolo.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria recante chiarimenti alle questioni poste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 455 (ant.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
455ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando preliminarmente che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di un parere della Commissione bilancio, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, che, per fronteggiare eventuali oneri relativi agli articoli 15 e 20 dell'Accordo, rinviava ad apposito provvedimento legislativo. Dal momento che il predetto articolo 15 riguarda accordi commerciali aventi natura privatistica tra compagnie aeree - che non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato - e l'articolo 20 attiene ad eventuali oneri per consultazioni ed emendamenti che l'ENAC svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, non vi sono osservazioni da formulare. Il Governo ha altresì chiarito, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo, concesse sulla base del principio di reciprocità, sono da ricondursi alle esenzioni previste dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago, i cui effetti di gettito sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente. Per quanto concerne inoltre gli oneri, meramente eventuali, per le spese di missione relative alle procedure di consultazione, che di norma si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, il Governo ha confermato che i funzionari delegati italiani che partecipano ai negoziati provengono dall'ENAC, che provvede al relativo onere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito

del proprio bilancio.

In considerazione dei chiarimenti acquisiti, non si hanno ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2222) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti intervenuti presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, concordando con il relatore, non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE avanza una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta.

(2405) *Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo. Nel rinviare, per approfondimenti, alla nota di lettura n. 263 del Servizio del bilancio, rappresenta che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta su tutti gli emendamenti.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) manifesta perplessità sulla formulazione dell'emendamento 2.1, nella parte in cui richiama ogni mezzo idoneo per assicurare la libertà e la segretezza del voto. A suo avviso, potrebbe essere opportuno valutare al riguardo l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la proposta emendativa in questione sembra presentare un carattere essenzialmente ordinamentale.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), alla luce degli interventi, formula una proposta di parere non ostativo su tutti gli emendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, propone di ribadire il parere non ostativo su tutti gli emendamenti, già espresso alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme.

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(2060-A) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti acquisiti in sede di espressione del parere alla Commissione di merito e considerato che è stata recepita la condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a modificare la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 22, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il [PRESIDENTE](#), nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che nella seduta di ieri è stato accantonato l'esame delle proposte 1.1 e 1.3, nonché degli analoghi emendamenti 3.0.5 e 3.0.6.

La sottosegretaria SARTORE, all'esito delle interlocuzioni con il ministero competente, da cui risulta che le misure proposte non sono attuabili con le risorse disponibili a legislazione vigente, rappresenta l'avviso contrario del Governo su tutti gli emendamenti accantonati.

Interviene per chiedere chiarimenti la senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), a cui risponde il [PRESIDENTE](#), ricordando che il provvedimento in esame è collegato alla manovra finanziaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.1, 1.3, 3.0.5 e 3.0.6, precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

La proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, una relazione tecnica aggiornata del provvedimento, negativamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 240 (pom.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
240^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **MARINO** (*IV-PSI*), dopo aver ricordato le caratteristiche e l'*iter* parlamentare della legge europea, nonché la modifica del Regolamento della fine del 2017, che ha equiparato la 14^a Commissione (Politiche dell'Unione europea) a tutte le altre Commissioni permanenti, attraverso un sistema di designazione in forma diretta e non più derivata, illustra il provvedimento, soffermandosi sulle parti di più stretta competenza della Commissione.

In particolare, l'articolo 18 intende attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/1910, con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070 allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE. Si tratta in particolare di disposizioni riguardanti il regime della cosiddetta *call-off stock*, operazione con cui un soggetto passivo trasferisce beni della sua impresa da uno Stato membro in un altro Stato membro per venderli, dopo l'arrivo in tale Stato, a un acquirente già noto. Le disposizioni in esame recepiscono le norme UE, ai sensi delle quali le operazioni in regime di *call-off stock* danno luogo, nel rispetto di determinate condizioni, ad una cessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza da parte del cedente e a un corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato Membro di arrivo da parte dell'acquirente, nel momento in cui si realizza la cessione dei beni. Sono inoltre disciplinate nell'ordinamento le operazioni a catena, ovvero le forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati membri, al fine di individuare il momento di applicazione dell'imposta.

L'articolo 20 propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'intervento è volto a integrare nella normativa nazionale le regole in materia di "passaporto europeo" degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ovvero le disposizioni che consentono di operare su tutto il territorio dell'Unione ai soggetti autorizzati a farlo

in uno dei Paesi membri, nel rispetto di specifici obblighi di notifica.

Il successivo articolo 21 è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Infine, l'articolo 22, modificando il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), introduce misure finalizzate a garantire l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali.

Si apre il dibattito.

Nel merito il presidente [D'ALFONSO](#) (PD) segnala la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e ne lamenta la mancata attuazione nei tempi previsti. Sottolinea l'attività cui sarà chiamato il Comitato tecnico per la pianificazione dello spazio marittimo *ex* articolo 7 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, dovendosi affrontare le difficoltà relative alla *governance* e alla frammentazione istituzionale, e richiama l'attualità del tema, che riguarda, tra l'altro, l'uso degli spazi rivieraschi a fini turistici e le attività industriali anche nei porti. Chiede quindi al relatore di valutare tale osservazione per il parere.

Il relatore [MARINO](#) (IV-PSI) riconosce l'importanza della questione, tuttavia data anche la sede consultiva dell'esame del provvedimento, suggerisce al Presidente di assumere una specifica iniziativa direttamente presso la 14a commissione al fine di renderla più lineare e incisiva.

Il presidente [D'ALFONSO](#) condivide il suggerimento del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) introduce per le parti di competenza il provvedimento, soffermandosi in particolare sull'articolo 4, in base al quale l'attività agricola florovivaistica è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile - incluso l'agricoltore agricolo professionale - con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili. In base al comma 2 tale attività consiste nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono inoltre considerate prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori coltivati in vivaio la stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei, il trasporto e la messa a dimora, così come attività di pertinenza agricola le operazioni culturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico o privato. Segnala quindi che l'articolo 4 ha un valore ricognitivo e non innovativo, nel presupposto che l'attività florovivaistica rientri nel regime fiscale del reddito agrario, come attività connessa, come si evince anche dalla modifica all'articolo 56-bis del Testo unico delle imposte sui redditi introdotta dalla legge n. 160 del 2019.

Richiama inoltre sinteticamente il resto dell'articolato, ricordando che l'articolo 1 definisce le attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, l'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi, l'articolo 3 prevede interventi per il settore distributivo florovivaistico e l'articolo 5 concerne i distretti florovivaistici. Il successivo articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, l'articolo 7 concerne l'ufficio

dirigenziale "PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo" del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), l'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della *green economy* e l'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico.

L'articolo 10 prevede che le Regioni possano istituire, d'intesa con il MIPAAF, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici e l'articolo 11 che il MIPAAF predisponga un Piano di comunicazione e promozione che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore, mentre l'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei Comuni per investimenti nelle aree verdi urbane, l'articolo 13 i centri per il giardinaggio e l'articolo 14 l'attività di manutentore del verde.

Infine, l'articolo 15 prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche, l'articolo 16 concerne la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano, l'articolo 17 prevede che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale, l'articolo 18 riguarda l'individuazione di criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici a favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti e l'articolo 19 contiene la clausola di salvaguardia.

Conclusivamente, preannuncia il proprio orientamento favorevole sul provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore [FENU](#) (M5S) giudica ambigua la formulazione dell'articolo 4 ed esprime la preoccupazione che la previsione normativa, da un lato, danneggi il settore della piccola vendita al dettaglio e, dall'altro, possa permettere anche alle grandi imprese agricole di beneficiare di un regime fiscale agevolato. Chiede quindi un approfondimento tecnico alla rappresentante del Governo.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione del senatore Borghesi, evidenzia che il settore florovivaistico è stato duramente colpito dalla pandemia a causa della lunga inattività legata al *lockdown* e ne esalta il ruolo nell'ambito della *green economy* e della sostenibilità ambientale. Infine, ricorda il contributo offerto alla Camera dal Gruppo del Partito Democratico, con la presentazione di proposte emendative in materia di filiere, marchi e ricerca, e preannuncia l'espressione di un voto favorevole.

Il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC) dichiara di aver seguito con attenzione l'*iter* del provvedimento alla Camera e manifesta specifico interesse per il comma 4 dell'articolo 4, relativo al materiale forestale certificato, sempre più importante per prevenire alcune malattie, soprattutto in agricoltura. Condivide poi le preoccupazioni espresse dal senatore Fenu, anche se ritiene che l'attuale formulazione sia stata individuata per sostenere un settore da sempre sostenuto in quanto garantisce occupazione e può aiutare la ripresa del Paese.

Esprime quindi condivisione per l'articolo 12, secondo il quale i Comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate per favorire lo sviluppo del verde urbano e migliorare le aree verdi urbane esistenti, e per l'articolo 16, che riguarda la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano. Preannuncia infine la presentazione di uno specifico disegno di legge in materia di piantumazione, anche con l'obiettivo di destinare ogni area pubblica a verde, magari con la collaborazione del settore florovivaistico, auspicando a breve anche un cambio di mentalità a favore del rispetto dell'ambiente.

Si associa alle considerazioni del senatore Fenu il senatore [SCIASCIA](#) (FIBP-UDC), che propone di stabilire una soglia di reddito per stabilire quali aziende agricole possano usufruire del regime agevolato e quali invece rientrare in quello ordinario.

Interviene nel merito il presidente [D'ALFONSO](#) (PD), che dopo aver riconosciuto la rilevanza dell'intervento normativo in esame, sottolinea le problematiche dei terreni gravati da usi civici e da altri diritti perenni, spesso di origine medievale, che pure potrebbero essere recuperati, ma che sempre più spesso giacciono in condizioni di totale abbandono, finendo per essere coinvolti nei fenomeni di dissesto idrogeologico. Evidenzia quindi la necessità di portare il tema all'attenzione futura della Commissione, in quanto l'argomento delle terre indisponibili diventa sempre più attuale, nell'ottica di un'economia circolare, anche ai fini di una ecosostenibilità complessiva degli interventi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di approfondire le tematiche sollevate nel corso del dibattito, anche per chiarire l'eventuale ambiguità della formulazione dell'articolo 4, e di fornire i necessari chiarimenti in tempi molto brevi. Si tratta quindi di condurre un esame tecnico per comprendere la natura della norma, se innovativa (con il passaggio da regime ordinario a regime agevolato) o semplicemente ricognitiva, e valutare se i vantaggi fiscali potrebbero riguardare anche soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.3.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 241 (ant.) del 19/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021
241^a Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ALFONSO](#)
indi della Vice Presidente
[TOFFANIN](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2009\)](#) Deputato **LIUNI ed altri. - **Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)**

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute nel corso della seduta precedente, informa che la norma prevista dall'articolo 4 ha natura meramente ricognitiva e non innovativa e che quindi, quanto al regime fiscale sul reddito di impresa nel settore agricolo, restano in vigore le regole attuali.

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome della propria parte politica, del senatore **[FENU](#)** (M5S), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

[\(2207\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti
(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

La presidente relatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento, con particolare riferimento ai profili di maggiore interesse della Commissione, soffermandosi sull'articolo 1, che, al comma 3, proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura del *superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. La norma prevede, inoltre, che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. Si tratta di una rilevante disposizione che interessa tutti i soggetti IRPEF che stanno valutando l'effettuazione degli interventi superagevolati e che elimina la necessità di aver contabilizzato il 60 per cento delle spese entro il 30 giugno 2022. In entrambi i casi si tratta di disposizioni che rendono più facile l'effettuazione di investimenti, nel presupposto della grande opportunità offerta al settore dell'edilizia privata.

L'articolo poi ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del *superbonus*, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione. Rispetto a tale ultima disposizione, la relatrice ritiene opportuno un chiarimento relativo alla portata. Infatti, a fronte della diffusa aspettativa di una proroga della vigenza delle agevolazioni per l'anno 2023 - aspettativa rafforzata anche dalla necessità che tutto il meccanismo, in ogni sua componente, venga rodato e sia oggetto di semplificazioni burocratica - il Governo sembra subordinare la proroga al 2023 all'esito del monitoraggio, per verificare la sussistenza di eventuali minori oneri previsti anche via prospettica. In altri termini, la proroga degli incentivi sembra subordinata al basso "tiraggio" dell'agevolazione. Viceversa la decisione di prorogare o meno l'agevolazione dovrebbe essere correlata al successo della misura. Sottolinea comunque che il comma 2, alla lettera *m*), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure descritte.

Gli articoli 2 e 4 rifinanziano il Fondo per lo sviluppo e la coesione e le linee ferroviarie dell'alta velocità.

L'articolo 3, pur recando disposizioni esclusivamente finanziarie in riferimento alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese (Transizione 4.0), merita attenzione da parte della Commissione. Si tratta in particolare del credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi in luogo del cosiddetto superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese. Tale misura agevolativa ha certamente un impatto molto rilevante rispetto alle scelte delle imprese o dei professionisti beneficiari ed è stato necessario introdurre una specifica disposizione finanziaria nel decreto-legge in esame per superare l'obiezione che gli investimenti in beni materiali potessero non presentare i requisiti necessari per essere finanziati a valere sui fondi del PNRR. In termini di politica economica, sottolinea la maggiore appetibilità del credito d'imposta rispetto al superammortamento, ma ritiene opportuna una discussione anche in relazione alla piena ed effettiva fruibilità del credito d'imposta.

Si apre il dibattito.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) richiama il contenuto del comma 5 dell'articolo 1 per manifestare la necessità di una maggiore chiarezza relativamente alla cessione dei crediti fiscali sugli investimenti Transizione 4.0, tenuto conto dei dubbi espressi del Ministero dell'economia e della Ragioneria generale dello Stato in proposito a causa della nuova linea tenuta da Eurostat, che potrebbe riclassificare sul piano contabile alcune voci.

Si associa il senatore [PITTELLA](#) (*PD*), che propone di inserire una specifica osservazione nel parere, che altresì faccia riferimento anche alla necessità di una semplificazione delle procedure.

Si associa anche il senatore [TURCO](#) (*M5S*), che ripercorre l'*iter* dell'emendamento a sua prima firma al

Decreto Sostegni relativo all'ampliamento della cedibilità dei crediti d'imposta alle agevolazioni per il piano transizione 4.0, sul quale la Ragioneria dello Stato ha manifestato perplessità, sostenendo che la facoltà di cessione del credito comporterebbe il superamento della capienza fiscale dei beneficiari e pertanto renderebbe il credito pagabile. Ricorda altresì il contenuto della mozione 1-00366, che cita il documento più recente di Eurostat del 2019, secondo il quale i crediti fiscali non pagabili rimangono tali anche in caso di loro cessione. Chiede quindi un approfondimento da parte della Ragioneria su questo tema, anche perché in una fase emergenziale la cessione dei crediti fiscali sarebbe vitale per molte imprese italiane e darebbe un forte impulso alla crescita del PIL.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto*) ritiene che nei confronti della cessione dei crediti fiscali, che darebbe grande spinta alla ripresa del Paese, ci sia un vero e proprio pregiudizio da parte della Banca d'Italia e della tecnocrazia nazionale. Segnala peraltro un aumento vertiginoso dei prezzi dell'edilizia legato al *superbonus*, che meriterebbe una denuncia all'Antitrust per la presenza di cartelli speculativi.

La [PRESIDENTE](#) relatrice chiarisce di aver inserito nella sua relazione introduttiva anche un riferimento all'articolo 3 perché il tema degli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese (Transizione 4.0) avrebbe certamente meritato una particolare attenzione da parte della Commissione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA chiarisce che la questione della cessione dei crediti di imposta è all'attenzione del Ministero dell'economia e della Ragioneria generale dello Stato e oggetto di interlocuzione anche con Eurostat quanto alla contabilizzazione. L'orientamento dell'organismo europeo finora adottato è che, confermata la cedibilità, la copertura, in alcune circostanze, debba esser prevista per intero già al primo anno. Assicura comunque una risposta in tempi brevi da parte del Governo, auspicando un favorevole esito del confronto sulle norme europee di contabilizzazione dei crediti, in vista di una nuova indicazione sul punto.

Quanto al comma 5 dell'articolo 1 assicura che la formulazione della norma non pone alcuna condizione, bensì individua una possibile riserva di copertura, specificamente vincolata, per una eventuale decisione futura del Parlamento relativa alla proroga della misura.

La [PRESIDENTE](#) relatrice lamenta le eccessive difficoltà di accesso alla misura del *superbonus* che determinano un rallentamento nella decisione di effettuare gli investimenti da parte dei contribuenti. Giudica quindi assolutamente indispensabile, affinché la stessa possa dispiegare i suoi positivi effetti, una semplificazione delle varie procedure burocratiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.4.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 23 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
23ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 8ª Commissione:

(797) Simona PERGREFFI ed altri. - Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura : rinvio dell'espressione del parere;

alla 9ª Commissione:

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico , approvato dalla Camera dei deputati : rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.4.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021
25ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8ª Commissione:

(797) Simona PERGREFFI ed altri. - Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura :
parere favorevole con osservazioni;

**(1679) SANTILLO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di costruzioni :** rinvio dell'espressione del parere;

alla 9ª Commissione:

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione
delle attività del settore florovivaistico ,** approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.

1.4.2.5. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.5.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 252 (pom.) del 28/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCLEDÌ 28 LUGLIO 2021
252ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina ([n. COM\(2021\) 202 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il relatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la proposta di regolamento in esame intende revisionare la "direttiva macchine" 2006/42/CE, per adattarla alle nuove tecnologie dell'era digitale e alla legislazione in materia di sicurezza dei prodotti, con il fine ultimo di rafforzare il mercato dei prodotti delle industrie di ingegneria meccanica e assicurare un livello elevato di protezione per le persone esposte.

Il Governo, con la relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ha fornito una valutazione positiva della proposta, ritenendola conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La proposta è, inoltre, oggetto di analisi da parte di 13 Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il relatore ritiene pertanto di confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione ([n. COM\(2021\) 206 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del

progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che la proposta di regolamento in esame intende stabilire un quadro giuridico armonizzato concernente l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA), con l'obiettivo generale di assicurare il buon funzionamento del mercato unico digitale.

Il quadro normativo che il provvedimento in esame intende istituire mira ad assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato dell'Unione siano sicuri e rispettino la normativa in materia di diritti fondamentali della persona e mira al contempo a facilitare gli investimenti e l'innovazione nel settore, evitando la frammentazione del mercato.

Il Governo, con la relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ha fornito una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenendola conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ha inoltre espresso l'intenzione di valutare con particolare attenzione, in sede negoziale, alcuni punti inerenti al corretto bilanciamento tra i poteri attribuiti alla Commissione europea e alle autorità nazionali e la coerenza tra le disposizioni proposte rispetto agli obiettivi dichiarati.

La proposta è, inoltre, oggetto di analisi da parte di 17 Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il relatore ritiene pertanto di confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno ([n. COM\(2021\) 223 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore [CORBETTA](#) (M5S) ricorda che la proposta di regolamento in esame intende stabilire norme e procedure che disciplinano le sovvenzioni estere concesse a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno, al fine di garantire condizioni di parità con le altre imprese, colmando così una lacuna nella normativa a tutela della concorrenza nel mercato interno.

Il Governo, con la relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ha fornito una valutazione positiva della proposta, ritenendola conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La proposta è stata, inoltre, esaminata da 13 Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il relatore ritiene pertanto di confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo e dei relativi emendamenti, ricordando anzitutto che il provvedimento reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione del settore florovivaistico.

Esso si compone di 19 articoli e definisce all'articolo 1 le attività alle quali si applica il disegno di legge, individuando cinque macro-comparti produttivi: floricoltura (fiori, foglie, piante in vaso); produzione di organi di propagazione gamica o agamica (ad esempio semi, bulbi e tuberi); vivaismo ornamentale (produzione di piante intere); vivaismo frutticolo; vivaismo forestale (produzione di piante e semi forestali e da bosco). Inoltre, specifica che la filiera florovivaistica comprende sia le attività di tipo agricolo che le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio.

L'articolo 2 stabilisce che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) bandisce concorsi di idee e istituisce premi destinati alle aziende e ai giovani diplomati, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile.

L'articolo 3 prevede interventi per il settore distributivo florovivaistico, stabilendo che, all'interno del Piano nazionale del settore florovivaistico (previsto dall'articolo 9 del presente disegno di legge), possono essere individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico, distinte per aree Nord, Centro, Sud, isole maggiori e zone svantaggiate. Inoltre, alle regioni è data la facoltà di adottare norme semplificate per la trasformazione dei chioschi su strada in rivendite di fiori e di piante.

L'articolo 4 fornisce una definizione dell'attività agricola florovivaistica, specificando le prestazioni accessorie delle attività di produzione e di vendita, nonché le attività di pertinenza agricola.

L'articolo 5 attribuisce alle regioni la possibilità di individuare, in zone o ambiti territoriali vocati o storicamente dedicati all'attività florovivaistica, distretti florovivaistici i quali possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. In tali aree sono consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico. Possono altresì essere favorite attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo.

L'articolo 6, al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le attività del settore, istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, specificandone la composizione e le principali funzioni di coordinamento, promozione, internazionalizzazione e monitoraggio del settore florovivaistico.

L'articolo 7 reca la nuova denominazione "PQAI II-Sviluppo imprese e cooperazione e filiera del florovivaismo" dell'ufficio dirigenziale presso il MIPAAF, le cui funzioni saranno definite con successivo decreto ministeriale.

L'articolo 8 istituisce, presso il MIPAAF, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, un organo permanente di coordinamento indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *green economy*. Tale organo promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica.

L'articolo 9 reca disposizioni per l'adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico, di durata triennale, destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

L'articolo 10 stabilisce che le regioni, d'intesa con il MIPAAF e nel rispetto della normativa europea e delle regolamentazioni degli organismi europei e internazionali, possono istituire marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Il Ministero promuove tali marchi, favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica e promuove l'adesione a sistemi di certificazione internazionale.

L'articolo 11 attribuisce al MIPAAF la predisposizione del Piano di comunicazione e promozione che

individua in modo organico interventi per la valorizzazione del settore.

L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono pertanto utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.

L'articolo 13 stabilisce che i centri per il giardinaggio assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile che definisce l'imprenditore agricolo.

L'articolo 14 disciplina la figura professionale del manutentore del verde.

L'articolo 15 fornisce disposizioni per la stipula di contratti di coltivazione tra amministrazioni e aziende florovivaistiche, nell'ambito di accordi quadro, incentivando la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire il valore multifunzionale del verde. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione e, a tal fine, le amministrazioni individuano aree potenzialmente sponsorizzabili con propri atti, anche su istanza delle parti private interessate.

L'articolo 16 dispone misure volte a favorire la partecipazione volontaria dei cittadini alla cura del verde urbano.

L'articolo 17, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, stabilisce che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Nell'articolo 18 lo stesso Ministero è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.

L'articolo 19 contiene, infine, una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda la normativa dell'Unione europea, il Relatore ricorda che la Commissione europea, al fine di sostenere il settore florovivaistico, ha emanato, il 30 aprile 2020, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/594, ritenendo che, a seguito dell'attuale pandemia di COVID-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, il settore florovivaistico sia stato colpito da una perturbazione economica tale da causare difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ai produttori. Il regolamento, pertanto, autorizza, per un periodo di sei mesi, accordi e decisioni degli operatori del settore volte a: i) ritiri collettivi dal mercato ai fini della distruzione ordinata di prodotti florovivaistici; ii) misure di promozione che invitano i consumatori ad acquistare prodotti florovivaistici; e iii) pianificazione collettiva della produzione per coordinare l'impianto di prodotti florovivaistici in vista della futura revoca delle restrizioni.

Il relatore dà, poi, conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge, ritenendo che essi non presentino elementi di criticità in ordine al rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

Presenta, pertanto, uno schema di parere non ostativo, sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani 29 luglio, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei deputati, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 10 del provvedimento fa riferimento all'eventuale istituzione di marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

- al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, l'articolo 17 del provvedimento stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

tenuto conto che, al fine di sostenere il settore florovivaistico, la Commissione europea ha emanato, il 30 aprile 2020, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/594, ritenendo che, a seguito dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, il settore florovivaistico è stato colpito da una perturbazione economica che sta causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ai produttori. Il regolamento autorizza, per un periodo di sei mesi, accordi e decisioni degli operatori del settore volte a: i) ritiri collettivi dal mercato ai fini della distruzione ordinata di prodotti florovivaistici; ii) misure di promozione che invitano i consumatori ad acquistare prodotti florovivaistici; e iii) pianificazione collettiva della produzione per coordinare l'impianto di prodotti florovivaistici in vista della futura revoca delle restrizioni; esaminati gli emendamenti presentati sul testo del disegno di legge e valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

